

XCHL.

2ª TORNATA DI SABATO 10 LUGLIO 1909

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari.	Pag. 4165-71
Bilancio delle ferrovie (<i>Seguito e fine della discussione</i>).	4162
ALESSIO GIOVANNI	4113
ALESSIO GIULIO	4103
BERTOLINI, <i>ministro</i>	4102-03-09-13-15
LEALI	4102-09
TESO.	4115
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali	4116
COCCO-ORTU, <i>ministro</i>	4117-18-19-20-23
FRADELETTO	4116
GUARRACINO	4123
LIBERTINI PASQUALE	4120
PANTANO	4120
PATRIZI	4117
Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura.	4124
COCCO-ORTU, <i>ministro</i>	4124-28
PANTANO	4127-28
Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro	4130
CREVARO, <i>relatore</i>	4139
RAVA, <i>ministro</i>	4130
Organico della Direzione generale dei telefoni	4132
AGUGLIA, <i>relatore</i>	4145-61
CABRINI	4153
CIMORELLI	4161
CIPRIANI-MARINELLI	4155
CORIS	4155
DE FELICE-GIUFFRIDA	4154-59
DE LUCA	4151
DI SCALEA	4156-57
DI STEFANO	4161
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4161
MONTU	4139
SCHANZER, <i>ministro</i>	4144-46-52-54-55-56-57-58-59-61-62
TURATI	4132-52-53-55

Convenzione fra il demanio dello Stato ed il comune di Cagliari per il riscatto da parte del comune medesimo dell'acquedotto di quella città (LACAVA) (<i>Presentazione</i>).	Pag. 4102
Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (<i>Approvazione</i>)	4162
Giuramento del deputato Fortunati	4116
Interrogazioni:	
Provvedimenti per le provincie di Reggio Calabria e Messina:	
ALESSIO GIOVANNI	4170
BERTOLINI, <i>ministro</i>	4168
CAMAGNA	4170
DE NAVA	4170
Invito:	
Inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli in Brescia.	4171
Osservazioni e proposte:	
Processo verbale:	
PALA	4096
Lavori parlamentari	4165-71
Proroga dei lavori parlamentari	4165
DE LUCA	4166
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4165
PRESIDENTE	4166-73
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Cocco-Ortu)	4102
Stato dell'infezione fillosserica (Id.).	4102
Verificazione di poteri (<i>Convalidazioni</i>). 4096-165	
Elezione contestata del collegio di Ostuni (Dentice di Frasso)	4096
Elezione contestata del collegio di Genova II (Macaggi)	4097
Elezione contestata del collegio di Novara (ballottaggio fra i candidati Mazzini e Giulietti) (<i>Discussione</i>)	4097
CALVI	4079
CARBONI-BOI, <i>della Giunta</i>	4098
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4100
GUICCIARDINI, <i>vicepresidente della Giunta</i>	4099-4100
Elezione contestata del collegio di Anagni (Fortunati) (<i>Id.</i>)	4100
DE LUCA	4100
VICINI, <i>relatore</i>	4101

Votazione segreta (Risultamento):

Sulle rafferme per i militari del regio esercito	Pag. 4130
Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali	4130
Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali	4130
Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel regio esercito	4130
Provvedimenti per l'istruzione superiore	4131
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910.	4131
Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura	4172
Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia	4172
Istituzione di una scuola normale femminile a Reggio Calabria e di una scuola normale maschile a Catanzaro	4172
Organico della Direzione generale dei telefoni	4172
Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.	4172

La seduta comincia alle 14.5.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pala. Ne ha facoltà.

PALA. Discutendosi ieri il disegno di legge n. 191 intorno alla modificazione di alcuni dazi doganali, il relatore onorevole Abignente interloquì facendo alcune osservazioni riguardo a quanto io avevo detto circa la libera introduzione del sughero spagnuolo a danno della produzione sarda.

Io non avvertii ieri alcune sue osservazioni, altrimenti mi sarei fatto un dovere di replicare subito. È solo dalla lettura casuale delle cartelle stenografiche che ho potuto conoscere alcuno dei suoi giudizi.

Egli disse in sostanza che si opponeva al dazio da me patrocinato, perchè, secondo il suo modo di vedere, il sughero sardo ha alcuni difetti, fra cui quello di dar polvere e di non essere abbastanza compatto.

Se io avessi avvertito queste parole avrei chiesto all'onorevole Abignente se veramente conosceva il sughero sardo, e se egli nel parlare si era riferito alla nostra produzione od alla importazione di scarto fatta dalla penisola Iberica in Italia; ed allora si sarebbe trovato molto impacciato, l'onorevole Abignente, perchè veramente egli disse cose, che dimostrano la sua per-

fetta ignoranza dell'argomento, di cui parlava.

Del resto, in questi casi occorre mettersi da un punto di vista elevato. Non bisogna fare gl'interessi di qualche ricco negoziante di acque, così dette, minerali, che non sono...

PRESIDENTE. Ma ella ritorna sulla questione.

PALA. Ho finito... Non bisogna dare retta a coloro che imbottigliano l'acqua di Trevi e la gabellano per acqua minerale. Ripeto, bisogna mettersi da un punto di vista alto, e quando vi è tutta una regione, che per il suo principale prodotto chiede un'equa protezione allo Stato, questo non deve rifiutare tale protezione, per proteggere invece interessi particolari trascurabili di qualche speculatore spicciolo, a danno degli interessi generali di tutta una regione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il verbale testè letto s'intenderà approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Salvia, di giorni 3; Pini, di 5; Muratori, di 2; Abignente, di 2; Gerini, di 2; Girardi, di 3; Strigari, di 3; Cornaggia, di 3. Per motivi di salute, l'onorevole De Tilla, di giorni 8. Per ufficio pubblico, l'onorevole Rebaudengo, di giorni 3.

(Sono conceduti).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Ostuni (proclamato Dentice di Frasso).

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti:

« La vostra Giunta, associandosi alle conclusioni del suo Comitato inquirente, vi propone all'unanimità di dichiarare convalidato l'onorevole Carlo Dentice di Frasso nel collegio di Ostuni ».

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca l'elezione contestata del collegio di Genova II, proclamato Macaggi.

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« La vostra Giunta, uniformandosi alle conclusioni del Comitato e sotto l'espressa dichiarazione che solo un complesso di circostanze, quale l'evidente buona fede congiunta ad un anormalissimo stato atmosferico, le fanno considerare buone le operazioni della nona sezione, vi propone di convalidare l'onorevole Giuseppe Macaggi a deputato pel secondo collegio di Genova ».

E aperta la discussione su queste conclusioni.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca l'elezione contestata del collegio di Novara (proclamato Mazzini).

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« La vostra Giunta non ha creduto di tener conto del fatto, riguardante la manifesta ineleggibilità del Mazzini, amministratore generale dei canali Cavour dipendenti dallo Stato e non esita a proporvi l'annullamento della elezione del collegio di Novara ».

È aperta la discussione su queste conclusioni.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI. Onorevoli colleghi, ho letto la diligente relazione fatta dalla Giunta delle elezioni, ma la lettura di essa mi ha convinto che logicamente le conclusioni a cui si deve venire non sono quelle a cui viene la Giunta.

Ed è perciò che io, contrariamente a quanto la Giunta delle elezioni propone, in base precisamente ai calcoli fatti dalla Giunta nella sua relazione, chiedo che la Camera abbia a pronunziare il ballottaggio tra l'ingegnere Mazzini e il dottore Giulietti.

La relazione espone nitidamente il modo come si passò questa elezione. Narra il relatore che nella votazione fatta il 7 decorso marzo si presentarono agli elettori tre candidati, l'ingegnere Carlo Mazzini, il dottore Luigi Giulietti e l'avvocato Guglielmo Gambarotta, e narra pure che apparentemente le risultanze della prima votazione sareb-

bero state le seguenti: ingegnere Mazzini, voti 2606; avvocato Gambarotta, 2025; dottore Giulietti, 1954; per cui, non essendosi dal Mazzini raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, venne indetto il ballottaggio tra il Mazzini e il Gambarotta.

Dice pure il relatore che, avvenuta la votazione del 14 marzo, i risultati furono i seguenti: Mazzini, 3252; Gambarotta 3246; schede bianche 76; ecc., che, avvenuta la proclamazione del Mazzini, sorsero proteste per una parte di elettori sostenitori del Gambarotta nel senso di chiedere l'ineleggibilità del Mazzini e di impugnare il risultato dell'elezione perchè molte schede sarebbero state tolte al Gambarotta, al dire dei reclamanti, mentre dovevano essere assegnate al medesimo; che del pari altre proteste pervennero alla Giunta delle elezioni, proteste che riflettevano non la seconda votazione ma la prima, quella cioè in cui fu dichiarato il ballottaggio fra il Mazzini e il Gambarotta.

E tutte queste proteste si basavano sul fatto che una sezione, quella di Trecate e una sezione di Novara non si sarebbero uniformate a quanto dispone la legge elettorale politica all'articolo 68, vale a dire che non avrebbero, prima che si procedesse allo spoglio delle schede, sottoscritta la nota di identificazione nei modi da tale articolo prescritti e tosto fatta in busta chiusa e sigillata portare al pretore, per modo che, dichiarata la nullità della votazione avvenuta in tale sezione, e sottratti dal calcolo i voti in tale sezione attribuiti ai singoli candidati, veniva modificato il conteggio nel senso che il ballottaggio doveva esser proclamato tra Mazzini e Giulietti, per modo e con facoltà a qualunque elettore di apporre la firma di modo che può dirsi illegittimo, illegale e nullo il ballottaggio avvenuto fra Gambarotta e Mazzini e che, invece, doveva aver luogo il ballottaggio fra Mazzini ed il dottor Giulietti.

La Giunta delle elezioni naturalmente dovette occuparsi di questa che era una eccezione pregiudiziale; perchè, ritenuta la illegalità del ballottaggio, era ovvio che la votazione avvenuta dopo dovesse ritenersi nulla ed inefficace; infatti così si legge nella relazione: « di fronte a questa richiesta il vostro relatore sollecitò la nomina di una Sottocommissione, e a far parte di questa furono indicati gli onorevoli Guicciardini e Canevari, con i quali fu stabilita la necessità del richiamo delle note d'identificazione

della terza sezione di Novara e Trecate con le ricevute rilasciate dal pretore ».

Ciò del resto è evidente giacchè se, riconosciuta la sussistenza dell'irregolarità, fosse stato possibile non proclamare il ballottaggio fra Mazzini e Giulietti e tener buono il ballottaggio avvenuto fra Mazzini e Gambarotta, era perfettamente inutile e superfluo richiedere le note di identificazione della terza sezione di Novara e di Trecate. Ed ecco il risultato dell'esame fatto dalla Giunta delle note state richiamate.

La Giunta riconosce che, per quanto ha tratto alla sezione di Novara, le cose passarono regolarmente; non così per quanto ha tratto alla sezione di Trecate, inquantochè avverte che « la nota d'identificazione della terza sezione di Trecate giunse alla pretura la mattina del giorno dieci, a mezzo della posta soltanto, ossia senza le guarentigie stabilite dalla legge ».

« Di fronte a questo fatto (dice la Giunta) ed in conformità dell'articolo 68 della legge elettorale politica che prescrive a pena di nullità la nota d'identificazione prima che si proceda allo spoglio delle schede, debba essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato venga immediatamente inviata alla pretura del mandamento, la vostra Giunta ha ritenuto che la votazione della terza sezione di Trecate debba essere annullata ».

Quindi come conseguenza di questo opinamento fa il seguente specchietto e continua così: « Ciò premesso dovendosi ritenere nulla la sezione terza di Trecate e valida quella di Novara l'esito della prima votazione verrebbe a risultare come appresso:

« Ingegnere Mazzini . . .	2484
« Dottor Giulietti . . .	1878
« Avvocato Gambarotta .	1836 ».

Ma la Giunta non si limita qui. Sentite, onorevoli colleghi, come continua la Giunta nella sua relazione: « Da questo si deve necessariamente dedurre che il ballottaggio non fu legale perchè al posto dell'avvocato Gambarotta doveva essere chiamato il dottor Giulietti, che aveva riportato un maggior numero di suffragi dopo l'ingegnere Mazzini ».

Onorevoli colleghi, qual'era e qual'è la conseguenza logica di questa necessità che la Giunta riconosce nella sua relazione? Evidentemente, vi è un ballottaggio non legale e quindi bisogna ripeterlo.

Il dottor Giulietti ha diritto di entrare in ballottaggio col Mazzini e quindi il ballottaggio dovrà aver luogo fra questi due.

Voci. Ha ragione! ha ragione!

CALVI. Sennonchè, onorevoli colleghi, voi rileverete con stupore che questa non è la conclusione a cui la Giunta è venuta; essa anzichè dichiarare che deve aver luogo il ballottaggio fra Mazzini e Giulietti, conclude che si deve annullare completamente la elezione. (Ooh!) E sapete il perchè viene a tale conclusione? Perchè essa scrive esser inammissibile il caso di due ballottaggi in una stessa elezione.

Ora a me pare che questo sia un principio assolutamente sbagliato, e sia un errore.

Non è ammissibile un doppio ballottaggio fra le stesse persone; ma quando il primo ballottaggio è illegale ed è nullo, tale ballottaggio è a considerarsi come non avvenuto e un secondo ballottaggio s'impone.

Nessuno può privare il candidato che deve entrare in ballottaggio del diritto che ha di sostenere la lotta pel solo contrasto di colui che ha avuto un maggior numero di voti di lui.

Questo vuole la nostra legge elettorale e politica ed a questo diritto evidentemente contrasta la conclusione a cui è venuta la Giunta.

Ecco perchè ho presentato alle conclusioni della Giunta delle elezioni un emendamento, nel senso che si dichiara il ballottaggio fra Mazzini e Giulietti. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole Calvi propone dunque che, essendosi ritenuto nullo il primo ballottaggio fra i candidati Mazzini e Gambarotta, si debba non annullare l'elezione, ma procedere ad un secondo ballottaggio, fra il Mazzini ed il Giulietti.

CARBONI-BOJ, della Giunta. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI-BOJ, della Giunta. Onorevoli colleghi, la condizione del collegio di Novara, come testè vi ha dichiarato l'onorevole collega Calvi, e come risulta dalle votazioni, è abbastanza complicata: perchè i risultati numerici della prima votazione, in quel collegio furono i seguenti: il Mazzini ebbe voti 2606; il Gambarotta ne ebbe 2025; il Giulietti ne ebbe 1954.

È evidente che, a rimanere soltanto a questi risultati numerici, il ballottaggio do-

veva essere indetto fra il Mazzini ed il Gambarotta; ed infatti l'assemblea dei presidenti, stando a questi risultati numerici, indisse il ballottaggio fra il Mazzini ed il Gambarotta.

Noti la Camera che il risultato del ballottaggio (perchè bisogna che si tenga conto di ciò che è la manifestazione del corpo elettorale) fu il seguente: il Mazzini riportò 3252 voti; il Gambarotta, 3246. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

CARBONI-BOJ, *della Giunta*. Quindi la differenza di voti fra il Mazzini ed il Gambarotta era soltanto di 6.

Aggiungerò che questo risultato era apparente; giacchè vi erano tante schede contestate al Mazzini, che il Gambarotta, in sede di contestazione, venne per chiedere che, invece del Mazzini, fosse proclamato lui.

La Giunta, nell'esaminare tanto la prima votazione, quanto la seconda, ebbe a riscontrare che, nella seconda sezione di Trecate, s'era verificata una nullità dipendente non dagli elettori, ma dal seggio che aveva irregolarmente trasmesso la scheda di identificazione alla pretura da cui dipendeva.

Ora, deferente a quella che fu la manifestazione ripetuta della volontà popolare a favore del Gambarotta, avendo considerato il fatto che la nullità dipendeva da una non esatta esecuzione della legge per parte del seggio elettorale, la Giunta domandò a sè stessa: è lecito, dopo che il corpo elettorale ripetutamente s'è manifestato a favore del Gambarotta, escludere costui da ogni votazione, e, con una interpretazione forzata della legge stessa, indire un altro ballottaggio fra il Mazzini e il Giulietti che di fatto non aveva avuto la maggioranza, togliendo il diritto al corpo elettorale che, anche irregolarmente, aveva ripetutamente manifestato la propria simpatia pel candidato Gambarotta e togliendo a questo il diritto, che gli era stato conferito dal corpo elettorale, di concorrere nell'elezione stessa? Alla Giunta parve che miglior consiglio, nel caso di questo guazzabuglio, diremo così, di elezione, fosse quello di appellarsi di nuovo alla fonte più pura, al popolo, senza violenze, senza interpretazioni che coartassero la volontà del popolo stesso.

A queste considerazioni venne la Giunta anche per un altro ordine di ragioni: perchè il ballottaggio, che oggi si vuole che sia dalla Camera deliberato fra il Mazzini e il Giulietti, qualora desse, come pare che

debba essere, a stare ai precedenti, la maggioranza al Mazzini sarebbe sempre una votazione nulla, perchè il Mazzini è inellegibile. (*Vivi rumori — Interruzione del deputato Calvi*).

Mi perdonino, onorevoli colleghi, noi della Giunta abbiamo proceduto obbiettivamente, senza simpatie per nessuno dei candidati... (*Interruzioni — Rumori*).

Il non lasciar libera la parola mostra che si vuole assolutamente che le ragioni della Giunta non siano udite.

A tutte queste considerazioni si aggiunge anche l'altra della terza sezione di Novara, la cui regolarità certamente non appariva così sincera da potere su di essa formulare un sicuro giudizio la Giunta stessa.

Pertanto, di fronte alla certa nullità della sezione di Trecate, alla probabile nullità della terza sezione di Novara, il fatto che il Gambarotta era stato ripetutamente, sebbene irregolarmente, dal corpo elettorale prescelto non solo nel ballottaggio ad essere eletto, la Giunta ha creduto che il miglior consiglio fosse quello di annullare l'elezione e di appellarsi di nuovo al corpo elettorale.

Queste sono state le ragioni per cui la Giunta è venuta nelle conclusioni che vi ha proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

FALCIONI. Date le condizioni della Camera, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *vice-presidente della Giunta delle elezioni*. Il caso è più delicato di quello che può apparire a prima vista; ed io mi permetto di aggiungere pochissime parole.

Tutto dipende dalla condizione della votazione della sezione terza di Trecate. In questa sezione le operazioni non sono andate regolarmente, a cagione d'un errore commesso in buona fede, di questo ne abbiamo la piena, assoluta convinzione, nell'invio della nota d'identificazione. Che questo errore sia stato commesso in buona fede e non abbia avuto nessuna influenza sull'esito della votazione, risulta in un modo non dubbio anzitutto dagli atti esaminati, i quali escludono ogni sospetto di alterazioni sia nella nota di identificazione sia nel numero dei votanti; e risulta inoltre dal fatto, che nella votazione di ballottaggio, avvenuta otto giorni dopo nella sezione di Tre-

cate, nella quale le operazioni elettorali furono regolarissime, il Gambarotta ebbe un numero di voti maggiore di quello che aveva avuto nella prima votazione.

Prego la Camera di tener conto anche di quest'altra circostanza, che il Gambarotta nella votazione di ballottaggio ebbe sei voti di meno soltanto del proclamato Mazzini; e che, qualora la Giunta avesse deliberato sulle schede contestate e non attribuite, forse avrebbe acquistato tante schede valide quante occorre per essere proclamato eletto a primo scrutinio. In questo stato di cose, non trascurando questi fatti, quali sono le conclusioni che possono trarsi dalle irregolarità della sezione di Trecate? Annullamento o ballottaggio? La Giunta credette che il ballottaggio dovesse escludersi perchè sarebbe stata una violazione del diritto del candidato, e soprattutto sarebbe stata una violazione del diritto del corpo elettorale, il quale nella votazione di ballottaggio si era manifestamente dichiarato favorevole al candidato Gambarotta.

Per questi motivi la Giunta ha creduto di obbedire ad un'alta ragione di giustizia, concludendo che al corpo elettorale dovesse lasciarsi intiero, senza cioè le limitazioni del ballottaggio, il diritto di scegliere il suo rappresentante.

Ove poi la Camera non si sentisse tanto tranquilla quanto occorre per prendere oggi una deliberazione, farei una preghiera, quella cioè di rimandare la elezione alla Giunta affinché di nuovo riprenda in esame la questione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Onorevole Calvi, mantiene la sua proposta?

CALVI. La mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro che il Ministero si astiene dal voto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole vice presidente della Giunta delle elezioni propone il rinvio di questa elezione alla Giunta?

GUICCIARDINI, *vice-presidente della Giunta delle elezioni*. Sì; propongo il rinvio alla Giunta. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Dunque la Giunta delle elezioni propone in primo luogo il rinvio di questa elezione alla Giunta.

Metto a partito questa proposta.

(*Non è approvata*).

Delle altre due proposte ha la precedenza quella che conclude per l'annullamento della elezione.

Metto a partito questa proposta.

(*Non è approvata*).

Rimane ora la proposta fatta dall'onorevole Calvi perchè sia proclamato il ballottaggio fra i due candidati Mazzini e Giulietti.

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata — Commenti*).

L'ordine del giorno reca la elezione contestata del collegio di Anagni (proclamato Millelire-Albini).

La Giunta delle elezioni così conclude:

« La vostra Giunta ad unanimità propone che in omaggio alla legge ed alla moralità ed onestà elettorale, delle quali il collegio di Anagni ha fatto così triste e vergognoso scempio, voi annulliate la elezione avvenuta il 7 marzo nel collegio di Anagni ».

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, scusate se io intervengo in questo dibattito. Io seggio in questa Camera da molti anni ed ho sempre votato con la Giunta delle elezioni, perchè credo che il corpo da noi prescelto abbia diritto al nostro rispetto nell'esercizio del suo faticoso mandato. In questa elezione però, pur essendo prossimi alle vacanze, ho voluto nuovamente leggere la relazione dell'egregio e valoroso collega onorevole Vicini e, da questa lettura, mi sono convinto che la Camera dovrebbe senza esitazione alcuna, procedere alla convalidazione dell'onorevole Fortunati.

Spiegherò brevissimamente le ragioni di questo mio convincimento.

Osserva la relazione che gli iscritti furono 4575, i votanti 3458; la maggioranza 1730; il Millelire ebbe voti 1606; il Fortunati 1734. Per errore materiale si dice nella relazione che il Fortunati avrebbe raccolto 4 voti in più della metà più uno.

Ora perchè e come, con questo risultato, è stato invece proclamato l'altro candidato? La cosa parrebbe strana, ma perchè questo sia avvenuto risulta dalla stessa relazione. Un accanito fautore del Millelire, prima che si compiesse lo scrutinio nella seconda sezione di Alatri, si lanciò sull'urna

e la infranse. Ed allora, avvenne che, malgrado che in quell'urna vi fossero circa 300 voti dati al Fortunati, il collegio dei Presidenti non ne tenne conto e proclamò il Millelire, che non aveva avuto la maggioranza nè la metà più uno dei votanti. Il Millelire dunque è stato nostro collega ed ha seduto in questa aula per la violenza di un avversario dell'altro candidato. Ma se ciò succedesse a ciascuno di noi in altre elezioni, che cosa diremmo? Dobbiamo noi essere alla mercè dei più audaci e dei più violenti? (*Interruzioni*).

Non è ciò che può desiderare il Parlamento italiano.

Ciò premesso dico: che cosa ha fatto la Giunta per esaminare quanto è avvenuto in questa elezione? Senza tener conto di molti piccoli fatti che potevano invalidare questa elezione, ha richiamato le schede, le ha osservate, come le ho osservate anch'io, ed ha nominato un Comitato inquirente, il quale a sua volta ha interrogato dei testimoni.

Si sono uditi amici ed avversari, guelfi e ghibellini, e fra le altre è riportata nella relazione la dichiarazione del capitano dei bersaglieri che si trovava in Alatri per il servizio di pubblica sicurezza il quale ha attestato che per le operazioni, dal momento in cui fu rotta l'urna, al momento in cui fu redatto il verbale, furono impiegate tre ore.

Dopo questo tempo l'urna fu risuggerata e portata alla Giunta delle elezioni. Di più, amici ed avversari ammettono che tutte le operazioni furono correttissime e nessuno è mai insorto contro tale affermazione, salvo i fautori del proclamato. Ma la Giunta ebbe un altro sospetto e nominò un perito.

Questo debbo dirlo perchè forse era ignorato dal relatore della Giunta. Il perito fu nominato per vedere se 50 schede della sezione di Alatri erano della stessa mano... (*Rumori — Interruzioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

DE LUCA. Il perito concluse che 144 schede recanti il nome dell'onorevole Millelire erano di una mano e le altre erano di due mani. (*Interruzioni — Rumori*).

Credo dunque che questa perizia calligrafica abbia abbastanza provato il broglio da parte dei fautori dell'onorevole Millelire-Albini; quindi faccio formale proposta che si respingano le conclusioni della Giun-

ta delle elezioni, e che sia proclamato eletto deputato del collegio di Anagni l'onorevole Fortunati, convalidandone l'elezione. (*Rumori — Segni d'impazienza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VICINI, *relatore*. Prego la Camera di volermi prestare un momento di attenzione. Nell'esame di questa elezione si riscontrò che su 3458 votanti l'onorevole Fortunati, pur assegnandogli schede che non gli erano state assegnate, ma senza constatare se queste schede portassero segni di riconoscimento e fossero attribuibili, avrebbe raggiunto 1734 voti, con che avrebbe superato di quattro voti, e non vi è errore, come ha detto l'onorevole De Luca, la metà prevalente dei votanti.

La Giunta però non poteva fare sostituzioni di proclamazione, e contestò l'elezione anche pel merito, presentandosi ragioni di nullità tanto a carico di un candidato quanto dell'altro, e nominò poi un Comitato inquirente composto degli onorevoli Morelli-Gualtierotti, Carboni-Boj e del relatore. Il Comitato inquirente esaminò molti testimoni, dai quali risultò che, nella sezione seconda di Alatri un tale, ardente fautore dell'onorevole Millelire, volendosi rinviare lo scrutinio del seggio, che era tutto per l'onorevole Fortunati, infranse l'urna; ma sorse grave sospetto che approfittassero di questo fatto delittuoso i fautori dell'onorevole Fortunati. Ed il sospetto fu confermato dall'esame delle schede, che appaiono scritte per la massima parte da una sola mano.

Il Comitato inquirente volle la riprova di una perizia, che è venuta alle gravissime conclusioni riportate nella relazione.

Ed è notevole il fatto che, essendo il comune di Alatri, diviso in due sezioni per ordine alfabetico, nella prima sezione i voti dei due candidati quasi si pareggiano, mentre nella seconda sezione più di 300 voti furono per l'onorevole Fortunati e soli 18 per l'onorevole Millelire, risultato che fu effetto di broglio, o di una inconcepibile divisione politica basata sull'alfabeto.

In questa condizione di fatto, di fronte alle conclusioni unanimi del Comitato inquirente ed alla proposta unanime della Giunta delle elezioni, io non credo che la Camera potrà accogliere proposta diversa da quella della Giunta, che è per l'annullamento di questa elezione, nella quale si

è fatto scempio della onestà e della moralità politica. (*Commenti vivaci*).

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto a partito la proposta della Giunta delle elezioni, che è per l'annullamento della elezione. Come la Camera vede, questa è una proposta assorbente.

(*Dopo prova e controprova la proposta della Giunta non è approvata — Commenti animati*).

Metto ora a partito la proposta dell'onorevole De Luca, che è per la proclamazione e convalidazione dell'onorevole Fortunati a deputato del collegio di Anagni.

(*Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole De Luca è approvata — Commenti prolungati*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per approvazione della Convenzione fra il Demanio dello Stato ed il comune di Cagliari per il riscatto da parte del comune medesimo dell'acquedotto di quella città.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge per approvazione della Convenzione fra il Demanio dello Stato ed il comune di Cagliari per il riscatto da parte del comune medesimo dell'acquedotto di quella città.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministra di agricoltura, industria e commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e la relazione sullo stato dell'infezione fillosserica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione della relazione sull'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e la relazione sullo stato dell'infezione fillosserica.

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910.

L'onorevole Leali ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a preferire per le Ferrovie di Stato, alle stesse condizioni, le traversine di rovere a quelle di pino iniettato, e passa all'ordine del giorno ».

L'onorevole Leali ha facoltà di parlare.

LEALI. Rinuncio, data l'ora ed il momento, a svolgere il mio ordine del giorno, tanto più che dovrei parlare lungamente. (*Ooh!*) Però mi riservo di riportare la questione alla Camera a novembre.

E debbo dire all'onorevole ministro che nessuna imposizione, come egli disse, ha mai fatto, nè pensato la Società dei legnami. A novembre torneremo sopra la cosa, e allora si potrà chiarire quanto hanno fatto il commendatore Bianchi e il commendatore Simoni a questo riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che mantenere integralmente, perchè appoggiate da documenti, tutte le dichiarazioni che ho già fatte.

LEALI. Sta bene. Lo vedremo a novembre!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, procederemo alla discussione dei capitoli.

Spesa. — Titolo I. Parte ordinaria. — (Articolo 19, primo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Sezione I. Spese d'esercizio. — § 1. Direzione generale - Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio Stralcio. — Capitolo 1. Personale, lire 7,620,000.

A) Stipendi del personale di ruolo, lire 6,150,000.

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 1,170,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 300,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio.

ALESSIO GIULIO. Io intendo soltanto di fare una breve raccomandazione all'onorevole ministro.

Vedo in questo capitolo comprese le indennità e i compensi regolamentari diversi al personale; e lo prego di voler riprendere al riguardo lo studio di cui chesi riferisce all'indennità di residenza. So che i criteri da cui partono il Ministero e la Direzione generale delle ferrovie sono che, allorché si è stabilita una determinata indennità, essa viene mantenuta qualunque sia la città sede dei ferrovieri. Io credo che questo criterio sia inesatto, perchè anche nel settentrione d'Italia, dove la condizione degli alloggi e il caro dei viveri sono notevolmente più alti che in altre parti d'Italia, vi sono differenze notevoli fra città e città. Queste differenze debbono essere approfondite e apprezzate, perchè non è giusto di mettere allo stesso livello chi si trova in condizioni disparate. Per esempio, i ferrovieri che abitano Treviso non possono essere trattati alla stregua di quelli che abitano Venezia; quelli di Verona alla stregua di quelli di Padova, e così via. Prego dunque l'onorevole ministro di voler studiare queste questioni singolarmente, non con un criterio complessivo, ma con un criterio singolo, tenendo conto della natura speciale delle diverse città italiane, perchè in realtà ve sono alcune in cui le condizioni di alloggio e di vita sono gravissime, ed altre che per motivi, che è inutile che io esponga qui, si trovano in condizioni molto più vantaggiose. Questo era l'argomento della mia raccomandazione; e ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro all'onorevole Alessio che l'Amministrazione segue con occhio vigile la questione della quale egli si è occupato. Quando sarà giunto il momento, e le condizioni del bilancio ferroviario lo consentiranno, l'Amministrazione non mancherà di prendere le opportune iniziative.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, il capitolo 1 resta approvato in lire 7,620,000.

Capitolo 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 735,000.

A) Forniture di magazzino, lire 440,000.

1) Stampati e cancelleria, lire 280,000.

2) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 40,000.

3) Ricambio del materiale d'inventario, lire 20,000.

4) Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi, lire 100,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dai Servizi, lire 295,000.

1) Illuminazione e riscaldamento, lire 80,000.

2) Riparazione del materiale d'inventario, lire 35,000.

3) Spese per altri titoli diversi, lire 180,000.

§ 2. — *Approvvigionamenti e Magazzini.*

— Capitolo 3. Personale, lire 5,380,000.

A) Stipendi del personale di ruolo, lire 3,680,000.

1) Servizio centrale (VI), lire 1,100,000.

2) Magazzini, depositi ed agenzie, lire 2,580,000.

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 800,000.

1) Servizio centrale (VI), lire 280,000.

2) Magazzini, depositi ed agenzie, lire 520,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 900,000.

1) Servizio centrale (VI), lire 100,000.

2) Magazzini, depositi ed agenzie, lire 800,000.

Capitolo 4. Forniture, spese ed acquisti, lire 954,000.

A) Forniture dei magazzini, lire 468,000.

1. Servizio centrale (VI), lire 93,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 55,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 8,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 5,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 25,000.

2. Magazzini, depositi ed agenzie, lire 375,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 80,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 45,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 50,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 200,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio, lire 486,000.

1. Servizio centrale (VI), lire 36,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 15,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 6,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 15,000.

2. Magazzini, depositi ed agenzie, lire 450,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 20,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 30,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 400,000.

§ 3. Servizio del movimento e del traffico. — Capitolo 5. Personale, lire 83,420,000.

A) Stipendi del personale di ruolo, lire 53,616,000.

1) Servizio centrale (VII), lire 1,100,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, lire 7,000,000.

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia, lire 16,000.

4) Stazioni, lire 35,500,000.

5) Depositi del personale viaggiante, lire 10,000,000.

B) Indennità e compensi regolamentati diversi al personale, lire 19,844,000.

1) Servizio centrale (VII), lire 240,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, lire 1,600,000.

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia, lire 4,000.

4) Stazioni, lire 9,000,000.

5) Depositi del personale viaggiante e, lire 9,000,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 9,960,000.

1) Servizio centrale (VII), lire 80,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, lire 650,000.

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia, lire 4,000.

4) Stazioni, lire 8,500,000.

5) Depositi del personale viaggiante, lire 726,000.

Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Valvassori. Non essendo presente si intende che abbia rinunciato.

Capitolo 6. Forniture, spese ed acquisti, lire 33,654,000.

A) Forniture dei magazzini, 7,027,000 lire.

1) Servizio centrale (VII), lire 78,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 55,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 5,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 3,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 15,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 511,000 lire.

a) Stampati e cancelleria, lire 400,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 40,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 20,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 81,000.

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia, lire 3,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 1,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 500.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 500.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 1,000.

4) Stazioni, lire 3,450,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 950,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali, lire 1,400,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 300,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 809,000.

5) Depositi del personale viaggiante, lire 215,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 65,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 10,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 100,000.

d) Materiale per pulizia ed usi diversi, lire 40,000.

6) Convogli, lire 2,340,000.

a) Materie per illuminazione ad olio, lire 540,000.

b) Materie per illuminazione a gas, lire 150,000.

c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori, lire 100,000.

d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine, lire 150,000.

e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli, lire 1,400,000.

7) Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi, lire 400,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio, lire 26,637,000.

1) Servizio centrale (VII), lire 44,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 17,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 7,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 20,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, lire 240,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 80,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 50,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 110,000.

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia, lire 3,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 1,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 500.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 1,500.

4) Stazioni, lire 19,550,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 2,400,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 650,000.

c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori eseguite dalla trazione (capitolo 23-B di entrata), lire 13,000,000.

d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati, lire 3,000,000.

e) Spese per altri titoli diversi, lire 500,000.

5) Depositi del personale viaggiante, lire 160,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 10,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 50,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 100,000.

6) Convogli, lire 360,000.

a) Illuminazione a gas, lire 30,000.

b) Illuminazione elettrica, compresa la manutenzione degli accumulatori, lire 200,000.

c) Riparazione copertoni ed altri attrezzi veicoli, lire 130,000.

7) Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa delle merci, 6,000,000.

8) Compenso all'Amministrazione dei telegrafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche, lire 280,000.

Capitolo 7. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo, lire 1,300,000.

§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti. — Capitolo 8. Personale, lire 5,670,000.

A) Stipendi al personale di ruolo, lire 3,980,000.

1) Servizio centrale (VIII), lire 400,000.

2) Controlli prodotti, lire 3,580,000.

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 1,180,000.

1) Servizio centrale (VIII), lire 80,000.

2) Controlli prodotti, lire 1,100,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 510,000.

1) Servizio centrale (VIII), lire 10,000.

2) Controlli prodotti, lire 500,000.

Capitolo 9. Forniture, spese ed acquisti, lire 314,000.

A) Forniture dei magazzini, lire 225,500.

1) Servizio centrale (VIII) lire 25,500.

a) Stampati e cancelleria, lire 15,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 1,500.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 1,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 8,000.

2) Controlli prodotti, lire 200,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 137,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 18,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 5,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 40,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio, lire 88,500.

1) Servizio centrale (VIII), lire 13,500.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 5,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 1,500.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 7,000.

2) Controlli prodotti, lire 75,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 25,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 15,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 35,000.

§ 5. — Servizio della trazione e del materiale rotabile. — Capitolo 10. Personale, lire 41,160,000.

A) Stipendi del personale di ruolo, lire 22,385,000.

1) Servizio centrale (X), lire 1,200,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 3,150,000 lire.

3) Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno), lire 2,800,000.

4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti), lire 13,000,000.

5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche), lire 415,000.

6) Pulizia, verifica e untura veicoli, lire 1,800,000.

7) Ventilazione delle gallerie, lire 20,000.

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 14,960,000.

1) Servizio centrale (X), lire 400,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 520,000 lire.

3) Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno, lire 1,100,000.

4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti), lire 12,330,000.

5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche), lire 300,000.

6) Pulizia, verifica ed untura veicoli, lire 300,000.

7) Ventilazione delle gallerie, lire 10,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 3,815,000.

1) Servizio Centrale (X), lire 60,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 200,000 lire.

3) Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno), lire 2,200,000.

4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti), lire 600,000.

5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche), lire 50,000.

6) Pulizia, verifica ed untura veicoli, lire 700,000.

7) Ventilazione delle gallerie, lire 5,000.

Capitolo 11. Forniture, spese ed acquisti, lire 63,270,000.

A) Forniture dei magazzini, 60,462,000 lire.

1) Servizio centrale (X), lire 97,000.

a) Stampa e cancelleria, lire 75,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 8,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 4,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire, 10,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 185,000 lire.

a) Stampati e cancelleria, lire 130,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 20,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 15,000.

d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 20,000.

3) Locomozione, lire 60,180,000.

a) Stampati e cancelleria, lire 80,000.

b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali, lire 350,000.

c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 50,000.

d) Combustibile per la locomozione a vapore, lire 54,800,000.

e) Materie per untura e illuminazione locomotive, lire 2,150,000.

f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche e materie per un-

tura ed illuminazione dei locomotori elettrici, lire 1,200,000.

g) Materie per untura e pulizia veicoli, lire 500,000.

h) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei depositi, e dei rifornitori, lire 500,000.

i) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei ventilatori delle gallerie, lire 50,000.

k) Materie per usi diversi, lire 500,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio, lire 2,808,000.

1) Servizio centrale (X), lire 43,000.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 15,000.

b) Riparazione del materiale di inventario, lire 8,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 20,000.

2) Divisioni, sezioni e riparti, 245,000 lire.

a) Illuminazione e riscaldamento, lire 30,000.

b) Riparazione del materiale di inventario, lire 30,000.

c) Spese per altri titoli diversi, lire 35,000.

d) Piccoli lavori diversi di officina in conto esercizio, lire 150,000.

3) Locomozione, lire 2,520,000.

a) Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali, lire 120,000.

b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 550,000.

c) Pulizia veicoli, lire 200,000.

d) Fornitura e pompatura d'acqua, lire 1,200,000.

e) Energia elettrica fornita da terzi, per memoria.

f) Prestazioni di altre ferrovie, lire 50,000.

g) Spese per altri titoli diversi, lire 400,000.

Capitolo 12. Grande ed ordinaria manutenzione del materiale rotabile, 49,200,000 lire.

A) Affidata all'industria privata, 8,300,000 lire.

B) Somministrazione pezzi di ricambio, lire 2,150,000.

a) Locomotive, lire 1,500,000.

b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici, lire 50,000.

c) Carrozze, lire 300,000.

d) Bagagliai e carri, lire 300,000.

2) Spese dirette, lire 6,150,000.

- a) Locomotive, lire 1,500,000.
 - b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici, lire 150,000.
 - c) Carrozze, lire 2,500,000.
 - d) Bagagliai e carri, lire 2,000,000.
- B) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione, lire 40,900,000.
- 1) Locomotive, lire 20,700,000.
 - 2) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici, lire 600,000.
 - 3) Carrozze, lire 9,000,000.
 - 4) Bagagliai e carri, lire 10,600,000.
- § 6. — Servizio del Mantenimento e della Sorveglianza. — Capitolo 13. Personale, lire 39,950,000.
- A) Stipendi del personale di ruolo, lire 24,530,000.
- 1) Servizio centrale (XI), lire 1,060,000.
 - 2) Divisioni, sezioni e riparti, 6,700,000 lire.
 - 3) Sorveglianza della linea, lire 8,270,000.
 - 4) Manutenzione dei binari, 8,100,000 lire.
 - 5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica, lire 100,000.
 - 6) Artieri, lire 300,000.
- B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 6,060,000.
- 1) Servizio centrale (XI), lire 230,000.
 - 2) Divisioni, sezioni e riparti, 1,200,000 lire.
 - 3) Sorveglianza della linea, 1,830,000 lire.
 - 4) Manutenzione dei binari, 2,660,000 lire.
 - 5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica, lire 30,000.
 - 6) Artieri, lire 110,000.
- C) Mercedi agli avventizi, lire 9,360,000.
- 1) Servizio centrale (XI), lire 60,000.
 - 2) Divisioni, sezioni e riparti, 420,000 lire.
 - 3) Sorveglianza della linea, 1,380,000 lire.
 - 4) Manutenzione dei binari, 7,250,000 lire.
 - 5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica, lire 30,000.
 - 6) Artieri, lire 220,000.
- Capitolo 14. Forniture, spese ed acquisti, lire 3,019,000.
- A) Forniture di magazzino, lire 2,146,000.
- 1) Servizio centrale (XI), lire 96,000.
 - a) Stampati e cancelleria, lire 65,000.
 - b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 10,000.

- c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 6,000.
 - d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 15,000.
 - 2) Divisioni, sezioni e riparti, 450,000 lire.
 - a) Stampati e cancelleria, lire 300,000.
 - b) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 80,000.
 - c) Ricambio del materiale d'inventario, lire 20,000.
 - d) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 50,000.
 - 3) Linea, lire 1,600,000.
 - a) Materie per illuminazione e riscaldamento, lire 800,000.
 - b) Ricambio del materiale d'inventario, lire 500,000.
 - c) Materie per pulizia ed usi diversi, lire 300,000.
- B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio, lire 873,000.
- 1) Servizio centrale (XI), lire 33,000.
 - a) Illuminazione e riscaldamento, lire 12,000.
 - b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 6,000.
 - c) Spese per altri titoli diversi, lire 15,000.
 - 2) Divisioni, sezioni e riparti, 140,000 lire.
 - a) Illuminazione e riscaldamento, lire 60,000.
 - b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 30,000.
 - c) Spese per altri titoli diversi, lire 50,000.
 - 3) Linea, lire 700,000.
 - a) Illuminazione e riscaldamento, lire 50,000.
 - b) Riparazione del materiale d'inventario, lire 200,000.
 - c) Sgombro neve, lire 300,000.
 - d) Spese per titoli diversi, lire, 150,000.
- Capitolo 15. Manutenzione della linea, lire 15,750,000.
- A) Forniture di magazzino, lire 10,300,000.
- 1) Corpo stradale. chiusure e piantagioni, lire 300,000.
 - 2) Ponti, viadotti, ecc., lire 100,000.
 - 3) Gallerie, lire 50,000.
 - 4) Fabbricati, lire 500,000.
 - 5) Meccanismi fissi, lire 300,000.
 - 6) Massicciata, lire 50,000.
 - 7) Traverse e legnami d'armamento, comprese le traverse in ferro ed in cemento, lire 9,000,000.

B. Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio, lire 5,450,000.

1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni, lire 500,000.

2) Ponti viadotti, ecc., lire 200,000.

3) Gallerie, lire 250,000.

4) Fabbricati, lire 3,450,000.

5) Meccanismi fissi, lire 500,000.

6) Massicciata, lire 550,000.

§ 7. *Navigazione dello stretto di Messina.* — Capitolo 16. Personale, lire 320,000.

A) Stipendi del personale di ruolo, lire 130,000.

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale, lire 90,000.

C) Mercedi agli avventizi, lire 100,000.

Capitolo 17. Forniture, spese ed acquisti, lire 410,000.

A) Forniture dei magazzini, lire 281,500.

1) Combustibile e lubrificanti, lire 230,000.

2) Materie per manutenzione e riparazione piroscafi, lire 30,000.

2) Ricambio del materiale d'inventario, lire 1,000.

4) Materie per la manutenzione degli approdi, lire 500.

5) Materie per pulizia e per usi diversi, lire 20,000.

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio, lire 128,500.

1) Riparazione e manutenzione piroscafi, lire 100,000.

2) Riparazione materiale d'inventario, lire 1,500.

3) Manutenzione degli approdi, lire 1,500.

4) Spese per altri titoli diversi, lire 25,500.

§ 8. *Spese generali dell'amministrazione.* — Capitolo 18. Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (articolo 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429, lire 20,000.

Capitolo 19. Forniture dei magazzini, lire 775,000.

Avvisi, orari e pubblicazioni diverse, lire 400,000.

A) Avvisi, orari e pubblicazioni diverse, lire 400,000.

B) Biglietti per viaggiatori, lire 350,000.

C) Materie impiegate in campioni e prove, lire 25,000.

Capitolo 20. Imposte e tasse, lire 3,020,000.

A) Imposte e tasse sui terreni e fabbricati, lire 1,530,000.

B) Imposte e tasse diverse, lire 40,000.

C) Imposta di ricchezza mobile a carico dell'esercizio, sulle competenze del per-

sonale (articolo 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 1,450,000.

Capitolo 21. Contributo al fondo pensioni e sussidi, lire 4,100,000.

A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 50 dell'entrata), lire 14,500,000.

B) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 51 dell'entrata), lire 9,600,000.

Capitolo 22. Spese per assegni e indennità diverse al personale, lire 1,163,000.

A) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario, lire 520,000.

B) Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio (articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 1,100,000.

C) Pensioni di grazia concesse dalle amministrazioni precedenti, lire 25,000.

D) Quote di pensioni o di indennità spettanti al personale dell'ex Ispettorato generale (articolo 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332), lire 8,000.

E) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia lire 10,000.

Capitolo 23. Assegni di esonero (articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 400,000.

Capitolo 24. Gratificazioni al personale per lavoro straordinario non tariffato dal regolamento, lire 1,000,000.

Capitolo 25. Oblazioni e sussidi al personale, lire 700,000.

Capitolo 26. Spese per il servizio sanitario (articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 600,000.

Capitolo 27. Spese giudiziali e contenziose, lire 250,000.

Capitolo 28. Affitto locali per uso d'ufficio, lire 1,200,000.

Capitolo 29. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni, lire 1,000,000.

Capitolo 30. Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio, lire 350,000.

Capitolo 31. Spese per la sorveglianza dei trasporti, lire 50,000.

Capitolo 32. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni, lire 1,350,000.

Capitolo 33. Compensi alle ferrovie estere

per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine, lire 900,000.

Capitolo 34. Spese eventuali, lire 875,000.

A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte, imprese, agenzie, ecc., lire 20,000;

B) Restituzione di multe inflitte ai fornitori per ritardata consegna di materiali (capitolo 17-C dell'entrata), lire 500,000;

C) Premi a fornitori per anticipata consegna dei materiali, lire 50,000;

D) Differenze di cambio, lire 5,000.

E) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (capitolo 42-C dell'entrata), lire 50,000;

F) Premi di assicurazione contro gli incendi, lire 50,000;

G) Diverse, lire 200,000.

§ 9. *Servizi secondari.* — Capitolo 35. Servizi accessori ad impresa od in economia, lire 580,000.

A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni, lire 50,000;

B) Spese per le rivendite dei libri e giornali, lire 130,000.

C) Quota dovuta all'impresa per noleggi cuscini, lire 320,000.

D) Spese per il servizio dei *camions* automobili, lire 30,000.

E) Forniture di magazzino per servizi accessori in economia, lire 50,000.

Capitolo 36. Servizio del porto di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci), lire 1,200,000.

A) Forniture di magazzino, lire 200,000.

B) Facchinaggio e spese diverse, lire 1,000,000.

Totale della Sezione I, lire 392,169,000.

Capitolo 37. Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553), *per memoria.*

Sezione II. — *Spese complementari.* — (Art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362). — Capitolo 38. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 29 e 30 dell'entrata), lire 3,600,000.

A) Spese per lavori a contratto ed in economia, lire 3,050,000.

B) Forniture di magazzino, lire 300,000.

C) Trasporti, lire 250,000.

Capitolo 39. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo 31 dell'entrata), lire 7,000,000.

A) Forniture di magazzino, lire 6,700,000.

B) Trasporti, lire 300,000.

Capitolo 40. Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 32 dell'entrata), lire 11,750,000.

Capitolo 41. Migliorie a carico dell'esercizio alle linee, al materiale rotabile e galleggiante ed al materiale d'esercizio (capitolo 33 dell'entrata), *per memoria.*

A) Spese per lavori a contratto ed in economia, *per memoria.*

B) Forniture di magazzino, *per memoria.*

C) Trasporti, *per memoria.*

LEALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEALI. Io speravo che l'onorevole ministro, nella sua risposta, mi avesse detto che si sarebbe informato circa quanto io avevo esposto nel mio ordine del giorno; ma visto che egli così recisamente tiene a quanto ha detto, bisognerà che egli permetta a me di dire tutte le ragioni.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici.* No, onorevole Leali. Posso spiegarmi.

Permette, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Parli pure.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici.* Onorevole Leali, io non posso che mantenere le dichiarazioni fatte, ma esse non escludono una cosa, nella quale credo che siamo perfettamente d'accordo, e che era compresa in quelle dichiarazioni, cioè la preferibilità delle traverse di rovere a quelle di pino iniettato; ed è vivissimo desiderio dell'Amministrazione di comprare traverse di rovere a preferenza di quelle di pino. Non saprei come dare maggiore soddisfazione al concetto racchiuso nel suo ordine del giorno.

LEALI. La ringrazio, onorevole ministro. Ma io avevo detto che la Società che ella aveva affermato che voleva imporre e che si è imposta, mai ha avuto in animo di far questo e mai ha fatto questo. Anzi ha fatto prezzi di favore alle ferrovie, che non li hanno accettati, non si sa per quale ragione.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni rimane approvato il capitolo 41 *per memoria.*

Totale della Sezione II, lire 22,350,000.

Sezione III. *Spese accessorie.* (Articolo 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). § 1. *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.* Capitolo 42. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamenti, lire 50,000,000.

A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261), lire 22,572,463.12.

B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 1,945,673.60.

C) delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638), lire 25,481,863.28.

Capitolo 43. Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638), lire 1,400,000.

A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali, lire 30,000.

B) per aumenti della dotazione di magazzino, lire 1,000.

C) per spese patrimoniali, lire 1,369,000.

Capitolo 44. Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111), *per memoria*.

Capitolo 45. Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste del 2 per cento dei prodotti lordi (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 6,000,000.

Capitolo 46. Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (articolo 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 1,000,000.

Capitolo 47. Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361), lire 120,000.

Capitolo 48. Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto, *per memoria*.

§ 2. *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione*. — Capitolo 49. Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è proprietario e di quelle concesse all'industria privata, *soppresso*.

Capitolo 50. Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333), lire 850,000.

Capitolo 51. Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 56,000,000.

Totale della Sezione III, lire 115,370,000.

Totale del titolo I, lire 529,889,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 52. Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi, lire 100,000.

A) Lavori a contratto ed in economia, lire 80,000.

B) Forniture di magazzino, lire 6,000.

C) Trasporti, lire 2,000.

D) Studi, dirigenza e sorveglianza, lire 9,000.

E) Diverse, lire 3,000.

Capitolo 53. Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905, lire 50,000.

A) delle linee, lire 40,000.

B) del materiale rotabile, lire 10,000.

Capitolo 54. Acquisto di materiale rotabile, lire 80,000,000.

A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc., lire 78,600,000.

B) Studi, dirigenza e sorveglianza, lire 1,400,000.

Capitolo 55. Acquisto di galleggianti per lo stretto di Messina (capitolo 37-D dell'entrata), lire 300,000.

A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc., lire 296,000.

B) Studi, dirigenza e sorveglianza, lire 4,000.

Capitolo 56. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti, lire 1,000,000.

A) Materiale rotabile, lire 900,000.

1. in servizio, lire 200,000;

2. in occasione di rinnovamento, lire 700,000.

B) Galleggianti per lo stretto di Messina, lire 100,000.

1. in servizio, lire 100,000;

2. in occasione di rinnovamento, lire ».

Capitolo 57. Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 37-C dell'entrata), lire 1,500,000.

A) Forniture di magazzino, 1,425,000 lire.

B) Acquisti diretti e spese accessorie, lire 75,000.

Capitolo 58. Lavori in conto patrimoniale (capitolo 37-A, B e C dell'entrata), lire 41,150,000.

A) Lavori a contratto ed in economia, lire 21,000,000.

B) Forniture di magazzino, lire 8,000,000.

C) Espropriazioni, lire 3,150,000.

D) Trasporti, lire 6,000,000.

E) Studi, dirigenza e sorveglianza, lire 2,000,000.

F) Diverse, lire 1,000,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

(Non è presente).

Capitolo 59. Miglioramenti alle linee ed agli armamenti, lire 3,500,000.

A) Lavori a contratto ed in economia, lire 2,300,000.

B) Forniture di magazzino, lire 500,000.

C) Espropriazioni, lire 100,000.

D) Trasporti, lire 300,000.

E) Studi, dirigenza e sorveglianza, lire 180,000.

F) Diverse, lire 120,000.

Capitolo 60. Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111), 300,000 lire.

Capitolo 61. Spese per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (prima parte dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, numero 111 (capitolo 36 dell'entrata), 13,000,000 lire.

Capitolo 62. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione 2,100,000 lire.

Totale del titolo II, lire 143,000,000.

Titolo III. — *Magazzini ed officine.* —

§ 1. — *Gestione autonoma nei Magazzini.* (Articolo 17 della legge 7 luglio 1907, numero 429). — Capitolo 63. Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli 41 e 42 dell'entrata, lire 156,734,000.

A) Acquisti diretti, lire 115,000,000.

B) Versamenti dalle officine e dai Servizi di materie lavorate, esuberanti, o fuori d'uso, lire 25,700,000.

C) Versamenti dalle scorte della Trazione, lire 4,000,000.

D) Addebiti diversi in conto scorte per spese doganali, trasporti, eccedenze e simili, lire 7,000,000;

E) Pagamenti sulle forniture in corso (capitolo 42-d dell'entrata), lire 3,000,000;

F) Pagamenti in conto acquisti da regolare (capitolo 42-e dell'entrata), lire 2,034,000.

Capitolo 64. Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 43 dell'entrata), per memoria.

Capitolo 65. Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste,

per aumento temporaneo delle scorte (articolo 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429), per memoria.

§ 2. *Officine.* — Capitolo 66. Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45 dell'entrata), lire 53,750,000:

A) Personale in conto spese generali dell'officina, lire 4,900,000:

1. Personale di ruolo, lire 3,100,000;

2. Competenze accessorie, lire 4,000,000;

3. Personale avventizio, lire 800,000.

B) Mano d'opera, lire 13,300,000:

1. Personale di ruolo, lire 6,800,000;

2. Competenze accessorie, lire 4,900,000.

3. Personale avventizio, lire 1,600,000.

C) Forniture di magazzino in conto spese generali dell'officina, lire 6,000,000.

D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni, lire 29,050,000.

E) Lavori affidati all'industria privata, lire ».

F) Spese diverse, lire 500,000.

Capitolo 67. Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo; materie fornite dai magazzini (cap. 41-e e 46 dell'entrata), lire 4,000,000.

Capitolo 68. Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (cap. 47 dell'entrata), lire 14,450,000.

A) Personale in conto spese generali d'officina, lire 1,600,000.

1. Personale di ruolo, lire 800,000.

2. Competenze accessorie, lire 300,000.

3. Personale avventizio, lire 500,000.

B) Mano d'opera, lire 5,650,000.

1. Personale di ruolo, lire 2,200,000.

2. Competenze accessorie, lire 1,550,000.

3. Personale avventizio, lire 1,900,000.

C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina, lire 2,000,000.

D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni, lire 5,000,000.

E) Spese diverse, lire 200,000.

Capitolo 69. Spese per lavori delle Officine del Mantenimento (capitolo 48 dell'entrata), lire 5,560,000.

A) Personale in conto spese generali d'officina, lire 75,000.

1. Personale di ruolo, lire 50,000.

2. Competenze accessorie, lire 15,000.

3. Personale avventizio, lire 10,000.

B) Mano d'opera, lire 335,000.

1. Personale di ruolo, lire 180,000.

2. Competenze accessorie, lire 75,000.

3. Personale avventizio, lire 80,000.

C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina, lire 100,000.

D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni, lire 5,000,000.

E) Spese diverse, lire 50,000.

Totale del titolo III, lire 234,494,000.

Titolo IV. — *Gestione del fondo pensioni e sussidi* (Legge 9 luglio 1908, n. 418). — Capitolo 70. Pensioni, lire 17,000,000.

Capitolo 71. Sussidi, lire 4,000,000.

Capitolo 72. Concorso nelle spese del servizio sanitario (cap. 14-B dell'entrata), lire 150,000.

Capitolo 73. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 21,086,000.

Capitolo 74. Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata), lire 5,000.

Totale del titolo IV, lire 42,241,000.

Titolo V. — *Gestione delle case economiche per i ferrovieri*. (Legge 14 luglio 1907, numero 553). — *Patrimonio*. — Capitolo 75. Spese per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 55 dell'entrata), lire 6,000,000.

Gestione. — Capitolo 76. Annualità per quota di ammortamento in 80 anni e interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (cap. 28 dell'entrata), per memoria.

Capitolo 77. Riparazioni ordinarie, per memoria.

Capitolo 78. Imposte e sovrimposte, per memoria.

Capitolo 79. Spese di amministrazione e custodia, per memoria.

Capitolo 80. Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile, per memoria.

Capitolo 81. Riparazioni straordinarie, per memoria.

Capitolo 82. Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col regio decreto 10 maggio 1908, n. 233), per memoria.

Capitolo 83. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col regio decreto 10 maggio 1908, numero 233), per memoria.

A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte, lire ».

B) eccedenze attive dei bilanci, lire ».

Totale del titolo V, lire 6,000,000.

Titolo VI. — *Operazioni per conto di terzi*. — § 1. — *Operazioni attinenti ai trasporti*. — Capitolo 84. Restituzione di de-

positi a garanzia (cap. 59 dell'entrata), lire 1,200,000.

A) per richiesta di vagoni, lire 1,000,000.

B) per biglietti d'abbonamento, lire 200,000.

Capitolo 85. Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 60 dell'entrata), lire 80,000,000.

Capitolo 86. Pagamento di assegni sulle merci (cap. 61 dell'entrata), lire 180,000,000.

Capitolo 87. Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti, lire 10,000,000.

A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 62-A dell'entrata), lire 5,000,000.

B) per reclami e per rimborsi, convenzionali (capitolo 62-B dell'entrata) lire 5,000,000.

Capitolo 88. Reintegro ai prodotti, delle deficienze di tassazione (capitolo 63 dell'entrata), lire 5,000,000.

Capitolo 89. Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (capitolo 64 dell'entrata), lire 1,000,000.

Capitolo 90. Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale, lire 700,000.

A) Confine francese - Modane (capitolo 65-A dell'entrata), lire 600,000.

B) Cerignola Campagna-Cerignola città (capitolo 65-B dell'entrata) lire 100,000.

Capitolo 91. Accredito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme introitate per loro conto (capitolo 66 dell'entrata), lire 50,000,000.

Capitolo 92. Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (capitolo 67 dell'entrata), lire 40,000,000.

Capitolo 93. Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (capitolo 68 dell'entrata), lire 14,500,000.

A) Ministero delle finanze, lire 3,500,000.

B) Ministero della guerra, lire 1,000,000.

C) Amministrazioni e Ditte diverse, lire 10,000,000.

§ 2. *Operazioni attinenti al personale*. —

Capitolo 94. Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (capitolo 69 dell'entrata), lire 4,000,000.

Capitolo 95. Anticipazioni e addebiti (capitolo 70 dell'entrata), lire 3,000,000.

Capitolo 96. Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (capitolo 71 dell'entrata), lire 3,000,000.

Capitolo 97. Erogazione delle somme ver-

sate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (articoli 42, 45 e 46 delle norme pel riordinamento e funzionamento del servizio legale, approvate con regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (capitolo 72 dell'entrata), *per memoria*.

§ 3. *Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche amministrazioni e di privati*. — Capitolo 98. Ministero dei lavori pubblici — Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 73 dell'entrata), lire 4,000,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Alessio, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo provvederà alla sistemazione del personale avventizio tecnico ed amministrativo addetto allo studio e costruzione delle strade ferrate, migliorandone le condizioni ».

ALESSIO GIOVANNI. Date le condizioni della Camera, ritiro questo mio ordine del giorno.

Confido però che il Governo provvederà alla sistemazione del personale avventizio tecnico ed amministrativo addetto alla costruzione delle strade ferrate, e che l'onorevole ministro vorrà accettare questo mio ordine del giorno come raccomandazione.

Si tratta di un personale che, per quanto avventizio, ha funzioni tecniche ed amministrative; e siccome con una recente legge che modifica quella del 7 luglio 1907 si autorizza a prendere del personale a questo scopo senza concorso, il nuovo personale avrebbe maggiori facilitazioni rispetto a questo che è in servizio, e che è stato preso senza concorso. Confido che l'onorevole ministro vorrà provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Giovanni Alessio di avere ritirato il suo ordine del giorno, ma sono dolente di non poter assumere alcun impegno nel senso che egli desidera verso questo personale avventizio; perchè, data la sua condizione di precarietà assoluta, non può ammettersi agli aumenti di stipendio a periodi fissi di cui gode il personale di ruolo. L'Amministrazione però accorda indennità fisse, e corrisponde spesso competenze acces-

sorie, aumenti di stipendio e promozioni. Quanto alla buonuscita del personale, si provvederà quando il caso abbia a verificarsi. Intanto si dispongono sussidi per le vedove ed orfani, si accordano dieci giorni di permesso con paga, un mese di stipendio in caso di malattia e facilitazioni ferroviarie. Tutte queste concessioni mostrano le buone disposizioni della Amministrazione ferroviaria verso questo personale.

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, confidando che questo personale almeno per quanto riguarda le agevolazioni ordinarie sia parificato agli agenti ordinari.

PRESIDENTE. Il capitolo 98 rimane approvato in lire 4 milioni.

Capitolo 99. Ministero dell'interno — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (capitolo 74 dell'entrata) lire 100,000.

A) Riparazioni vetture cellulari, lire 100,000.

B) lire ».

C) lire ».

Capitolo 100. Ministero della guerra — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (capitolo 75 dell'entrata), lire 300,000.

A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe, lire 20,000.

B) Impianti diversi, lire 280,000.

C) lire ».

Capitolo 101. Ministero delle poste e dei telegrafi — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (capitolo 76 dell'entrata), lire 350,000.

A) Riparazione vetture postali, lire 150,000.

B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali, lire 200,000.

C) lire ».

Capitolo 102. Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (articolo 106 del regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1903, n. 211) (capitolo 77 dell'entrata), lire 250,000.

Capitolo 103. Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (capitolo 78 dell'entrata), *per memoria*.

A) Comitato di stralcio ex Alta Italia, lire ».

B) Rete Mediterranea, lire »;

C) Rete Adriatica, lire »;

D) Rete Sicula, lire »;

E) Ferrovie Meridionali, lire »;

F) Linea Palermo-Marsala-Trapani, lire ».

Capitolo 104. Lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (capitolo 79 dell'entrata), *per memoria*.

A) Municipio di Cerignola - Spese straordinarie alla linea Cerignola-Campagna-Cerignola-Città, lire ».

B) lire ».

C) lire ».

• Totale del titolo VI, lire 397,400,000.

Titolo VII. *Partite di giro*. — Capitolo 105. Versamento delle tasse erariali (Capitolo 80 dell'entrata), lire 37,060,000.

A) Tassa sui trasporti, lire 32,000,000.

B) Tassa sull'assicurazione delle merci, lire 60,000.

C) Tassa di bollo, lire 5,000,000.

Capitolo 106. Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (Capitolo 81 dell'entrata), lire 9,800,000.

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, lire 8,500,000.

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, lire 1,100,000.

C) Marche da bollo per pagamento competenze, lire 200,000.

Capitolo 107. Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articolo 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335) (Capitolo 82 dell'entrata), lire 250,000.

Capitolo 108. Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (Capitolo 83 dell'entrata), lire 40,000.

Capitolo 109. Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (Capitolo 84 dell'entrata), lire 32,000.

Totale del titolo VII, lire 47,182,000.

Riassunto della spesa. — *Spese per esercizio e per aumenti patrimoniali*. — Titolo I. Parte ordinaria. Sezione I. Spese d'esercizio. — § 1. Direzione generale, Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio, 8,355,000 lire.

§ 2. Approvvigionamenti e magazzini, lire 6,334,000.

§ 3. Servizio del movimento e traffico, lire 118,384,000.

§ 4. Servizio commerciale e controllo prodotti, lire 5,984,000.

§ 5. Servizio della trazione e del materiale rotabile, lire 153,630,000.

§ 6. Servizio del Mantenimento e della sorveglianza, lire 58,719,000.

§ 7. Navigazione dello stretto di Messina, lire 730,000.

§ 8. Spese generali dell'Amministrazione, lire 38,253,000.

§ 9. Servizi secondari, lire 1,780,000.

Totale Sezione I, lire 392,169,000.

Sezione II. — Spese complementari, lire 22,350,000.

Sezione III. — Spese accessorie:

§ 1. Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria, lire 58,520,000.

§ 2. Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione, 56,850,000 lire.

Titolo II. — Parte straordinaria, lire 143,000,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 672,889,000.

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo III. — Magazzini ed officine, lire ».

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini, lire 156,734,000.

§ 2. — Officine, lire 77,760,000.

Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi, lire 42,241,000.

Titolo V. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri, lire 6,000,000.

Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi, lire ».

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti, lire 382,400,000.

§ 2. — Operazioni attinenti al personale, lire 10,000,000.

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati, lire 5,000,000.

Totale delle gestioni speciali ed autonome, lire 680,135,000.

Titolo VII. — Partite di giro, 47,182,000 lire.

Totale generale della spesa, 1,490,206,000 lire.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ritorniamo alla discussione degli articoli:

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 10 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo del-

l'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-10 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 500,000.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere impegni per opere idrauliche straordinarie di seconda categoria per l'ammontare di non oltre 10 milioni in aggiunta alla spesa autorizzata colle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, sul conto degli esercizi successivi a quello 1909-10, e che saranno inclusi in apposita legge di autorizzazione per nuove opere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Teso.

TESO. Una sola parola per compiacermi coll'onorevole ministro di avere aggiunto alla legge del bilancio questo articolo 6. Poichè non s'è potuto approvare, in questo periodo dei lavori parlamentari, il disegno di legge per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per altre opere idrauliche, bene ha provveduto l'onorevole ministro, mettendosi con questo articolo in condizione di assicurare la continuità delle opere di difesa contro la furia distruttrice dei nostri torrenti.

Confido che presto che saranno pronti i progetti relativi e che potranno avere sollecita esecuzione.

Intanto, certo d'interpretare i sentimenti delle popolazioni interessate, ringrazio l'onorevole ministro delle sue previdenti disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Teso di aver riconosciuto l'impegno, che io metto a questo servizio ed il senso di responsabilità, con cui intendo di adempierlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Le quote disponibili sulle somme autorizzate:

a) per sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei

fiumi e torrenti e pel ripristino delle opere stesse danneggiate dalle alluvioni e dalle piene (leggi 30 giugno 1904, n. 293, articolo 1, lettera *h*; 6 giugno 1907, n. 300, articolo 1, lettera *f* e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera *e*);

b) per sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (leggi 30 giugno 1904, n. 293, articolo 1, lettera *g* e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera *f*);

c) per sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165, 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera *g*) sono riunite in un fondo unico dal quale saranno prelevate annualmente le assegnazioni occorrenti per ciascuno dei predetti titoli.

(È approvato).

Art. 8.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto a modificare lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1909-10, in relazione colle variazioni introdotte ai capitoli 42, 49 e 51 della parte passiva del bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso, dopo che questo bilancio sarà stato approvato per legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta sui disegni di legge:

Aggiunte alla legge 2 luglio 1906, numero 254, sull'avanzamento nel regio esercito;

Sulle rafferme per i militari del regio esercito;

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali;

Provvedimenti per l'istruzione superiore;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Si faccia la chiama.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 63-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Dirò brevissime parole. L'anno scorso, nella seduta del 29 giugno, discutendosi i provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia, presentai, anche a nome di parecchi altri colleghi, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando la legge sullo stato economico dei professori delle regie scuole superiori d'agricoltura, riconosce le alte benemerienze delle regie scuole superiori di commercio e confida che il Governo voglia provvedere con la massima sollecitudine a parificarne i rapporti verso lo Stato e ad eguagliare le condizioni economiche de' loro insegnanti a quelle dei professori universitari ».

Dovetti rinunciare a svolgere l'ordine del giorno per l'estrema angustia del tempo, poichè sembra ormai destino che le leggi riguardanti l'istruzione superiore vengano portate alla Camera all'ultimo momento, ponendo così i deputati nell'incresciosa alternativa, o di non discuterle sul serio, o di comprometterne le sorti. Non rinunciai peraltro ad affermare altamente il concetto che in quell'ordine del giorno era contenuto.

L'onorevole ministro di agricoltura e

commercio mi rispose, con l'abituale cortesia, che egli avrebbe studiato il problema con ogni amore.

Non dubito degli studii, sono sicuro dell'amore; ma finora, disgraziatamente, non se n'è visto alcun frutto.

Noi risolviamo pertanto la questione; ma posti ancora una volta nell'impossibilità pratica di trattarla ampiamente e degnamente, sollecitiamo l'onorevole ministro a voler preparare un disegno di legge che tolga questa ingiustificata disparità di trattamento fra scuole eguali di grado e d'ufficio.

Abbiamo intanto presentato una interpellanza, augurandoci che l'iniziativa spontanea del ministro ne renda inutile lo svolgimento alla ripresa dei lavori parlamentari.

Le scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino, Roma conferiscono i massimi gradi accademici e, ciò che molto più importa, hanno reso eminenti servizi all'alta coltura tecnica ed alle attività pratiche del paese. Il pareggiamento delle condizioni economiche dei loro insegnanti a quelle dei professori universitari e delle scuole superiori di agricoltura è reclamato da un senso elementare di giustizia, dalla dignità degli studi commerciali, dalla necessità di non allontanare le forze vive e illuminate da questo indirizzo moderno e benefico dell'insegnamento.

Dimenticando le scuole superiori di commercio, proprio nel giorno in cui si provvedeva adeguatamente a tutti gli altri istituti affini, il Governo ha lasciato che subissero una specie di menomazione.

Signor ministro, conviene riparare al più presto; conviene togliere questa mortificante ingiustizia, ed io confido che ella la toglierà. (Bene! Bravo!)

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Fortunati, lo invito a giurare.

(Legge la formula).

FORTUNATI. Giuro.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Patrizi.

PATRIZI. Il presente disegno di legge è un atto di giustizia assoluto verso professori che la meritano, verso regioni e verso l'agricoltura dell'Italia nostra, per cui molte declamazioni si sentono ma pochi atti veramente benefici, pratici ed utili come il presente si compiono.

Chi disconoscerà l'alta funzione delle scuole di agricoltura? Chi non vedrà che fino ad oggi una grande ingiustizia si compiva a loro danno? Ed io sono lieto di vedere equiparato agli istituti superiori di agricoltura anche l'istituto sperimentale di Perugia, della capitale dell'Umbria, là dove batte tutto quanto il cuore della nostra regione agricola.

Ora se l'istituto superiore di Perugia ha dei doveri uguali agli altri istituti, deve avere anche uguali i diritti. Ed in questo momento ed in questo argomento prenderà la parola l'onorevole Fani, perchè egli dello stato attuale di quell'istituto, della sua grandezza e del suo avvenire è il benemerito autore. Egli, con l'onorevole Faina, che non fa parte di questa Camera, ma che altrove svolge la sua bella attività per l'agricoltura di quelle regioni, ha veramente dato impulso a quell'istituto.

Mentre dunque sono lieto della presentazione di questo disegno di legge, debbo constatare che l'Umbria non se ne disinteressa, ma largamente conferisce al suo svolgimento e vi conferisce non solo con parole appoggiando l'azione dello Stato, ma anche integrandone l'azione stessa con il contributo che gli enti locali hanno spontaneamente e volenterosamente aumentato, portandolo a 45 mila lire. Perocchè noi pensiamo che gli enti locali debbano integrare l'azione dello Stato e non a quella affidare completamente i propri bisogni.

Ora da quell'istituto che è diretto da un luminare della scienza agraria una schiera di volenterosi giovani si sparge per l'Umbria e per le regioni italiane, sicchè noi possiamo trarre i migliori auspici ed essere lieti di questo istituto che tanto bene ha fatto e fa alla scienza agraria.

Mi si conceda però che nel leggere la tabella A), io possa rivolgere all'onorevole ministro di agricoltura, sotto forma di raccomandazione, una preghiera in ordine agli stipendi ed al numero dei professori.

Non vi sembri, onorevole ministro, eccessivo se io rilevo che a Milano ed a Por-

tici i professori straordinari sono soltanto otto; mentre cinque soli sono assegnati a Perugia.

Questa disparità porta un grave danno nell'insegnamento; in quanto che, se i professori potessero essere sei, si avrebbe il modo di dividere l'insegnamento della chimica.

Ella sa, onorevole ministro, che la chimica esercita un'alta funzione nell'agricoltura moderna. Così si potrebbe dividere la cattedra in due, lasciando all'attuale professore di chimica applicata il solo corso di chimica. Questa specializzazione già avviene negli altri Istituti.

Nello stesso modo mi sembrerebbe giusto di portare da uno a due il numero degli assistenti di prima classe; e questo in tutti gli Istituti.

Del resto, anche gli assistenti non possono essere soddisfatti dell'assegno, più che stipendio, che viene dato loro dalla legge perchè 1,500 lire sono così poca cosa, in confronto di quello che si pretende da loro, che ogni parola guasterebbe o non potrebbe aggiungere nulla al significato ed alla eloquenza della magra cifra.

Se l'onorevole ministro potesse aggiungere qualche cosa, certo non sarebbe mal messa. E così verremmo ad aumentare la energia di questi bravi giovani che tanto fanno per integrare l'azione dei professori ordinari.

Onorevole ministro, io vedo che a Perugia all'economista è dato soltanto uno stipendio di 2,100 lire; mentre negli Istituti congeneri hanno stipendio maggiore.

Non so perchè questa diversità di trattamento. Se ella potesse dire una buona parola che rincuorasse questi benemeriti cooperatori dell'istruzione agraria nella regione nostra, farebbe una buona cosa, produrrebbe un'eccellente impressione.

In ogni modo l'Umbria agraria mostrerà, nel fiorente Istituto che prospera nella sua Perugia, come lo Stato non abbia male confidato ad essa una grande scuola superiore di cultura agraria regionale. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, nessun altro è iscritto per parlare. Se vuol parlare lei...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Fradello s'è doluto perchè il disegno di legge sul miglioramento economico dei professori delle scuole superiori d'agricoltura viene in discussione nel momento presente, quando

cioè non può esso svolgersi con l'ampiezza richiesta dall'importanza dell'argomento. Il rimprovero non è meritato, perchè il progetto sottoposto alle deliberazioni della Camera non poteva essere portato prima dell'altro sugli insegnanti delle scuole universitarie.

Inoltre non occorre certamente tempo maggiore per discuterlo, perchè non solleva opposizioni di sorta.

L'onorevole Fradeletto ha colto l'occasione di questo disegno di legge, per richiamare l'attenzione mia e della Camera sulle condizioni degli insegnanti delle scuole superiori di commercio; ed ha ricordato, anzi riletto, l'ordine del giorno da lui proposto or volge circa un anno.

Ai concetti di quell'ordine del giorno potrei pienamente sottoscrivere; e soprattutto sottoscrivo all'affermazione delle benemeritenze che hanno gli istituti superiori di commercio; benemeritenze alle quali hanno dato largo contributo gli insegnanti, del cui zelo ed operosità il Ministero di agricoltura non ha che a lodarsi, come non ha che a lodarsi dell'esempio di disciplina e di studio, che danno gli allievi di quelli istituti.

Ma non sarebbe giusta l'accusa di oblio o di incuria, perchè io non ho, insieme col miglioramento economico degli insegnanti delle scuole superiori d'agricoltura, provveduto in pari tempo a quello degli insegnanti delle scuole superiori di commercio. Egli sa quanto sia diversa la natura e l'ordinamento di queste scuole; egli sa che le scuole superiori di agricoltura sono istituti pienamente di Stato; mentre le altre scuole di commercio sono istituti di natura diversa; ad essi è concessa l'autonomia amministrativa e didattica e al loro mantenimento concorrono in larga misura gli enti locali.

Ogni mutamento, ogni trasformazione, tanto più quando importino maggior onere finanziario, non possono effettuarsi senza preventivi accordi tra questi enti ed il Governo. Ed è ciò che si fece, per meglio retribuire gli insegnanti con gradualità aumenti di stipendi. Infatti mentre prima successivamente erano di 3,000 e 2,000 lire, essi sono stati parificati a quelli degli insegnanti delle Università, ossia a lire 5 mila. Io credo che in questa via non ci dobbiamo arrestare, perchè come spero e mi auguro si arrivi a migliorare anche le condizioni economiche degli insegnanti delle scuole a commercio; io volgerò ogni attenzione e cura di raggiungere tale intento quanto più presto sia pos-

sibile. Sarò felice quel giorno che potrò realizzare questa aspirazione che ho comune con l'onorevole Fradeletto. Egli può fare assegnamento su tutta la mia buona volontà.

L'onorevole Patrizi mi domanda di dividere alcuni insegnamenti della scuola di Perugia, di aumentare gli insegnanti.

Non entro nel merito della proposta che non trova qui sede opportuna, poichè il disegno di legge è preordinato al solo scopo di equiparare gli stipendi delle nostre scuole superiori agrarie a quelli dei loro colleghi degli istituti universitari. Non mutiamo gli ordinamenti di nessuna scuola, ed io non potrei improvvisare un mutamento di organico. Si può studiare se questi siano sufficienti e d'accordo con l'Istituto di Perugia vedere se occorresse di migliorarli o di ampliarli, ma tuttociò non può essere che argomento di una legge diversa, ma non è un argomento che si possa risolvere nell'esaminare questo disegno di legge.

Perciò credo che l'onorevole Patrizi non insisterà nella sua proposta, perchè, come ho detto, non potrei consentire a snaturare la legge, introducendovi delle disposizioni che non rispondono ai fini che essa si propone.

Del resto, io sono certo che anche non accettando le suggerite modificazioni, l'Istituto di Perugia continuerà a rendere i benefici che esso ha reso fin qui a vantaggio della cultura agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione invita il Governo ad elevare nell'esercizio finanziario 1909-1910, gli assegni del personale tecnico e di servizio delle scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia per metterli in armonia con gli stipendi del personale tecnico e subalterno della regie Università ed a parificare con opportuno disegno di legge le stazioni di piscicoltura di Roma e di Brescia alle altre stazioni speciali contemplate nella legge presente ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura se l'accetta.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto come raccomandazione.

BIGNAMI, della Commissione. Come valida raccomandazione!

PRESIDENTE. Allora non occorre la votazione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, siamo d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Debbo avvertire il ministro e la Commissione che, mentre negli articoli 11 e 12 si trovano indicate le tabelle B e C, la tabella A che contiene il ruolo organico dei professori e degli incaricati non è indicata in nessun articolo.

Bisognerà che la Commissione si metta d'accordo perchè questa tabella A dovrà essere indicata in qualche articolo della legge:

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Bisogna dire: « il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari e degli incaricati è fissato dalla tabella A ». E poi andare avanti dicendo: « lo stipendio dei professori incaricati delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e dei direttori delle scuole agrarie e speciali ecc. ».

PRESIDENTE. Sta bene.

La tabella A sarà dunque annessa al primo articolo.

Nessun'altro chiedendo di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle regie Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle Stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 7,000 annue.

Lo stipendio del direttore del laboratorio di botanica crittogamica, annesso alla Regia Università di Pavia, è fissato in lire 3,000 annue.

Lo stipendio dei professori straordinari delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori straordinari delle regie Stazioni agrarie e speciali, è fissato in lire 4,500 annue.

Lo stipendio dei professori ordinari e dei direttori ordinari degli Istituti predetti si accresce fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Lo stipendio dei professori e direttori straordinari dei predetti Istituti, si accre-

sce con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori e direttori ordinari.

Qui viene l'aggiunta proposta dal Governo. « Il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari e incaricati delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici, delle stazioni agrarie e speciali e del laboratorio crittogamico di Pavia è quello indicato alla tabella A ».

Si dia lettura della tabella A.

CIMATI, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Professori ordinari e straordinari delle Scuole superiori di Milano e Portici, dell'Istituto superiore sperimentale agrario in Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

5 Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8 » straordinari a	» 4,500	» 36,000
4 Professori incaricati a	» 2,000	» 8,000

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

5 Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8 » straordinari a	» 4,500	» 36,000
4 Professori incaricati a	» 2,000	» 8,000

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

4 Professori ordinari a	L. 7,000	L. 28,000
5 » straordinari a	» 4,500	» 22,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

10 Direttori a	L. 7,000	L. 70,000
--------------------------	----------	-----------

LABORATORIO DI BOTANICA CRITTOGAMICA DI PAVIA

(annesso alla R. Università).

1 Direttore a	L. 3,000	L. 3,000
-------------------------	----------	----------

A questo articolo l'onorevole Libertini Pasquale propone il seguente emendamento:

Sostituire al 1° comma:

Lo stipendio dei professori ordinari delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, quello del direttore del regio Istituto zootecnico di Palermo e quello dei direttori ordinari delle stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 7,000 annue.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego l'onorevole Libertini di voler considerare in primo luogo che il regio Istituto zootecnico di Palermo ha solo grado d'istituto medio, mancherebbe quindi ogni ragione per comprendere in questa legge il suo direttore, in una riforma che prendendo a base gli organici attuali non fa che migliorare gli stipendi del personale addetto agli istituti superiori. Inoltre per un'altra ragione io prego l'onorevole Libertini di non insistere. In un disegno di legge già preparato, si provvede alla fondazione in Palermo d'un Istituto sperimentale agrario diviso in varie sezioni. L'Istituto zootecnico figurerà come una di queste e avrà conveniente sistemazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI PASQUALE. Il mio emendamento ha per oggetto d'includere il direttore del regio Istituto zootecnico di Palermo fra i professori che debbono godere i miglioramenti previsti dalla presente legge.

Il regio Istituto zootecnico di Palermo ha carattere sperimentale e per le sue molteplici funzioni agrarie deve considerarsi come una vera stazione agraria sperimentale.

Ma dopo le dichiarazioni fatte dal ministro che provvederà al riordinamento di quell'Istituto, a me non resta che prendere atto delle sue dichiarazioni e ringraziarlo dei suoi affidamenti e della sua promessa, e ritiro il mio emendamento.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PANTANO. Ho chiesto di parlare per associarmi vivamente alla proposta fatta dall'onorevole Libertini intorno al direttore dell'Istituto zootecnico di Palermo.

Volentieri anche io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, poichè si tratta veramente di colmare una lacuna, in nome dell'equità; non dubito che nella enunciata riforma saprà conciliare insieme lo sviluppo ampio e fecondo di quell'Istituto con l'adeguata posizione che merita quell'egregio direttore che così degnamente ad esso presiede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non solo confermo le

dichiarazioni fatte all'onorevole Libertini, ma posso aggiungere, onorevole Pantano, che il riordinamento di quell'Istituto di Palermo, sarà fatto in modo tale, non dubiti, che riuscirà certamente a soddisfare ai bisogni dell'agricoltura siciliana.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo primo modificato di cui fa parte la tabella A della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo della Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, è fissato in lire 2,000 annue.

(È approvato).

Art. 3.

I nuovi posti di professore ordinario o di professore straordinario negli Istituti predetti devono essere istituiti per legge.

(È approvato).

Art. 4.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(È approvato).

Art. 5.

I professori straordinari ed i direttori straordinari delle Stazioni agrarie e speciali potranno conseguire la promozione ad ordinari dopo un triennio di grado, sentito il parere del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale e in seguito al giudizio di apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore medesimo.

(È approvato).

Art. 6.

I professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di cinquanta lezioni.

Le segreterie dei predetti Istituti terranno conto delle lezioni fatte da ciascun professore.

Il professore che senza giusti motivi riconosciuti dal Ministero, non adempia all'obbligo anzidetto, è ammonito e dell'ammonizione è data notizia nel *Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura*. Se l'ammonizione resterà inefficace il professore sarà deferito al Consiglio superiore per l'in-

segnamento agrario, industriale e commerciale, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

(È approvato).

Art. 7.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso per il quale a cagione di mancanza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 8.

I direttori degli Istituti predetti ed i professori direttori di laboratori e gabinetti scientifici non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati anno per anno a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

(È approvato).

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Istituto superiore ove insegnano. Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

(È approvato).

Art. 10.

I professori degli Istituti superiori predetti e delle Stazioni agrarie e speciali, che hanno compiuto l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione, o l'indennità loro spettante a termini di legge.

(È approvato).

Art. 11.

Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle Stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle Stazioni agrarie sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

CIMATI, segretario, legge:

TABELLA B.

Assistenti delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia

SCUOLA SUPERIORE DI MILANO.

1 assistente di prima classe a	L. 2,000	L. 2,000
6 assistenti di seconda classe a	» 1,500	» 9,000

SCUOLA SUPERIORE DI PORTICI.

1 assistente di prima classe a	L. 2,000	L. 2,000
7 assistenti di seconda classe a	» 1,500	» 10,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 assistente di prima classe a	L. 2,000	L. 2,000
5 assistenti di seconda classe a	» 1,500	» 7,500

Assistenti delle stazioni agrarie e speciali.

1° Stazione enologica di Asti.

1 vice direttore a . . .	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di prima classe a	» 2,000	» 2,000
1 assistente di seconda classe a	» 1,800	» 1,800

2° Stazione di entomologia agraria di

Firenze.		
1 vice direttore a . . .	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di prima classe a	» 2,000	» 2,000

3° Stazione di caseificio di Lodi.

1 vice direttore a . . .	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di seconda classe a	» 1,800	» 1,800

4° Stazione agraria sperimentale di Modena.

1 vice direttore a . . .	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di seconda classe a	» 1,800	» 1,800

5° Stazione di bachicoltura di Padova.

1 vice direttore a . . .	L. 4,000	L. 4,000
1 assistente di seconda classe a	» 1,800	» 1,800

6° Stazione di granicoltura di Rieti.

1 assistente di prima classe a	L. 2,000	L. 2,000
2 assistenti di seconda classe a	» 1,800	» 3,600

7ª Stazione agraria sperimentale di Roma.		
1 vice direttore a . . . L.	2,400	L. 2,400
3 assistenti di prima classe a »	2,000	» 6,000
8ª Stazione di patologia vegetale di Roma.		
1 vice direttore a . . . L.	2,400	L. 2,400
1 assistente di prima classe a »	2,000	» 2,000
9ª Stazione agraria di Torino.		
1 vice direttore a . . . L.	2,400	L. 2,400
1 assistente di prima classe a »	2,000	» 2,000
1 assistente di seconda classe a »	1,800	» 1,800
10ª Stazione di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.		
1 vice direttore a . . . L.	3,500	L. 3,500
2 assistenti di prima classe »	2,000	» 4,000
1 assistente tecnico capo coltivatore »	2,000	» 2,000
11ª Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (annesso alla regia Università).		
1 assistente di prima classe a L.	2,000	L. 2,000

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo a partito l'articolo 11 con l'annessa tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 12.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori predetti e delle Stazioni agrarie e speciali è nominato con decreto reale ed equiparato agli impiegati dello Stato per gli effetti della legge sulle pensioni.

La spesa relativa, cui provveggon gli Istituti con le rispettive dotazioni, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Il ruolo organico del personale medesimo è fissato dalla tabella C annessa alla presente legge.

Il personale attualmente in carica è confermato su proposta dei direttori degli Istituti. Alle vacanze che potranno verificarsi, si provvederà mediante concorso.

I sessenni maturati sugli stipendi di detto personale sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

CIMATI, segretario, legge:

TABELLA C.

Personale delle Segreterie delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

1 Segretario capo a . . . L.	4,000	L. 4,000
1 Contabile a »	2,300	» 2,300
1 Bibliotecario a . . . »	1,800	» 1,800
2 Applicati di Segreteria a »	1,200	» 2,400

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

1 Segretario capo a . . . L.	4,000	L. 4,000
1 Bibliotecario a . . . »	2,400	» 2,400
3 Applicati di Segreteria a »	1,500	» 4,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 Segretario capo a . . . L.	4,000	L. 4,000
1 Economo a »	2,100	» 2,100
1 Contabile a »	2,100	» 2,100
1 Applicato di Segreteria a »	1,500	» 1,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

Stazione agraria di Roma.

1 Segretario contabile a L.	2,000	L. 2,000
1 Applicato di Segreteria a »	1,500	» 1,500

Stazione di patologia vegetale di Roma.

1 Segretario contabile a L.	2,000	L. 2,000
---------------------------------------	-------	----------

Stazione agraria di Torino.

1 Applicato di Segreteria a L.	1,500	L. 1,500
------------------------------------------	-------	----------

Stazione enologica di Asti.

1 Applicato di Segreteria a L.	1,500	L. 1,500
------------------------------------------	-------	----------

Stazione agraria di Modena.

1 Applicato di Segreteria a L.	1,500	L. 1,500
------------------------------------------	-------	----------

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito quest'articolo con l'annessa tabella di cui venne data lettura.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I professori ordinari delle Scuole superiori sopra dette e dell'Istituto agrario superiore di Perugia ed i direttori delle Sta-

zioni agrarie e speciali in servizio all'attuazione della presente legge, non potranno conseguire più di quattro aumenti quinquennali compresi quelli già precedentemente conseguiti od in corso di maturazione.

Gli aumenti conseguiti saranno elevati nella misura stabilita dall'articolo 1.

(È approvato).

Art. 14.

Per ciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del regio Istituto agrario superiore di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, avrà elevato il suo contributo da lire 40 mila a lire 45 mila, ed avrà stipulato col Governo la relativa convenzione.

(È approvato).

Art. 15.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore, dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale quando concorrano per essi le condizioni volute dall'articolo 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

Art. 16.

I professori ordinari e straordinari come pur quelli delle stazioni agrarie e speciali, in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'articolo 10 avranno diritto al minimo della pensione anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

Art. 17.

I capi tecnici ed il personale di servizio addetto alle Scuole superiori di agricoltura, all'Istituto agrario superiore di Perugia ed alle Stazioni agrarie e speciali sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità, e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio dei singoli Istituti e con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota del concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario.

(È approvato).

Art. 18.

Al personale assistente e di segreteria sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 23 della legge 25 giugno 1908, n. 290 sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(È approvato).

Art. 19.

La presente legge avrà attuazione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(È approvato).

L'onorevole Guarracino ed altri deputati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Al personale insegnante e amministrativo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni sperimentali agrarie è convalidato per gli effetti della pensione il servizio prestato in detta scuola prima della applicazione della legge 6 giugno 1885, n. 3141, facendo obbligo allo stesso personale di versare in un triennio all'erario dello Stato lo ammontare delle ritenute non pagate.

Guarracino, Giusso, Dagosto,
Arlotta, Cipriani - Marinelli,
Masoni, Malcangi, Cannavina,
Cimorelli, Alessio Giovanni.

L'onorevole Guarracino ha facoltà di svolgere quest'articolo aggiuntivo.

GUARRACINO. Pochissime parole. Ho ereditata questa proposta da un onorevole collega, che si è dovuto assentare; però accetto con piacere l'eredità.

L'articolo è per sè chiarissimo. Esso tende, per gli effetti delle pensioni, ad estendere al personale insegnante amministrativo delle scuole, previste nel disegno di legge, lo stesso trattamento, che già da anni per virtù di legge godono gli insegnanti, che dipendono dal Ministero della pubblica istruzione. È una ragione di perequazione e quindi di stretta giustizia, che giustifica quest'articolo. Mi auguro che Governo e Commissione lo vogliano accettare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Guarracino prevede certamente la mia risposta. Egli sa che questa questione fu ripetuta-

mente sollevata alla Camera ed anche recentemente ieri dall'onorevole Stoppato. Sa però che la Camera e il Governo hanno costantemente respinto ogni proposta, tendente a modificare il sistema delle pensioni. Per queste ragioni io non potrei accettare il suo emendamento.

GUARRACINO. Lo prego almeno di accettarlo come raccomandazione di studiare quest'argomento.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come raccomandazione lo accetto.

GUARRACINO. Ed io lo ringrazio e lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 56-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Scorciarini-Coppola.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camillo Mancini.

MANCINI CAMILLO. Rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miliani.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lembo.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

(Non è presente).

Onorevole ministro di agricoltura, c'è il seguente ordine del giorno dell'onorevole Camillo Mancini:

« La Camera, per considerazioni di equità, invita il Governo a provvedere con future disposizioni legislative parimenti alla sorte del personale dei vivai di viti americane, delle cantine ed oleifici sperimentali e di altri istituti similari non contemplati nella presente legge ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli istituti di istruzione agraria (Scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.

Sono Istituti di primo grado le *Scuole pratiche di agricoltura*; sono di secondo grado le *Scuole speciali di agricoltura*.

(È approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti di detti Istituti sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei due ruoli indicati dalle Tabelle A (Scuole pratiche) e B (Scuole speciali).

Si dia lettura delle tabelle annesse a quest'articolo.

PAVIA, *segretario, legge*:

TABELLA A.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole pratiche di agricoltura.

Professori straordinarii	L. 1,800
» ordinari, con stipendio iniziale	» 2,000
<i>Aumenti quinquennali.</i>	

1° di L. 500	L. 2,500
2° » » 500	» 3,000
3° » » 500	» 3,500
4° » » 500	» 4,000

Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi »	» 4,800
Maestri censori straordinarii	» 1,600
» » ordinari stipendio iniziale	» 1,800

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L. 2,100
2° » » 300	» 2,400
3° » » 300	» 2,700
4° » » 300	» 3,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi	» 3,600

TABELLA B.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole speciali di agricoltura.

Professori straordinarii	L. 2,200
» ordinari, stipendio iniziale	» 2,500

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500	L. 3,000
2° » » 500	» 3,500
3° » » 500	» 4,000
4° » » 500	» 4,500
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi . . .	L. 5,400
Maestri censori straordinari . .	» 1,800
» » ordinari, stipen- dio iniziale »	2,000

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L. 2,300
2° » » 300	» 2,600
3° » » 300	» 2,900
4° » » 300	» 3,200
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi . . .	» 3,840

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo con le annesse tabelle delle quali venne data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti di ciascun ruolo si distinguono in straordinari ed ordinari.

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso, saranno assunti in servizio con decreto ministeriale, secondo la graduatoria conseguita, col grado di straordinario, col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che s'inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori di Istituti, il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, con decreto reale assumerà definitivamente in servizio, col grado di ordinari, tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario, che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non venga nominato ordinario, sarà, udito il parere della Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 4.

L'insegnante straordinario, che in seguito a concorso passa dal ruolo degli istituti di primo grado a quello di secondo grado, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, osservando le norme contenute nell'articolo 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo.

L'insegnante ordinario che passa per concorso dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello degli Istituti di secondo grado, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità.

(È approvato).

Art. 5.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° gli aumenti quinquennali nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B;

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti aumenti fissi.

(È approvato).

Art. 6.

Oltre agli aumenti per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo 5, n. 1, potranno esser fatte promozioni per merito distinto fra gli insegnanti ordinari, che si trovino a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale di detti periodi.

Il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, che prenderà in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni, stabilirà la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno in numero superiore

alla metà di quelli giudicati meritevoli, e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gl' insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio e del sessennio decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

(È approvato).

Art. 7.

Il numero degli insegnanti come quello degli assistenti è fissato dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

PAVIA, segretario, legge:

TABELLA C.

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE DI AGRICOLTURA.

Professori N. 58
Maestri censori » 26

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE SPECIALI DI AGRICOLTURA.

Professori N. 36
Maestri censori » 8

ASSISTENTI

DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE E SPECIALI.

Di agricoltura N. 34

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo con la tabella annessa, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

L'incarico della direzione sarà conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni il grado di ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico della direzione è triennale e sarà rinnovato per successivi eguali periodi tenuto conto dei risultati delle ispezioni e sentito l'avviso della Giunta per lo insegnamento agrario.

Gli insegnanti incaricati della Direzione di un Istituto, hanno diritto ad una indennità annua nella misura da lire 400 a

lire 700, aumentabile a lire 1000 per le scuole aventi doppio corso, che continuerà ad essere corrisposta sul bilancio dei singoli Istituti.

(È approvato).

Art. 9.

Al numero degli assistenti stabiliti dal regio decreto 13 luglio 1890, n. 6987, modificato dal regio decreto 12 febbraio 1893, n. 52, per le Scuole speciali, sono aggiunti altri diciassette posti da destinarsi alle scuole pratiche di agricoltura, ed il loro numero complessivo risulta dalla tabella *C* di cui all'articolo 7.

(È approvato).

Art. 10.

Gli assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto ministeriale secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale, e sono equiparati agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione.

Gli assistenti in carica all'applicazione della presente legge, su proposta delle singole scuole, potranno essere riconfermati.

Gli stipendi degli assistenti sono stabiliti secondo le tabelle *D* (scuole pratiche) ed *E* (scuole speciali) annesse alla presente legge.

Si dia lettura delle tabelle annesse a quest'articolo.

PAVIA, segretario, legge:

TABELLA D.

Stipendi degli assistenti delle scuole pratiche di agricoltura.

Assistenti straordinari L. 1,200. »
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato) » 1,500. »

TABELLA E.

Stipendi degli assistenti delle scuole speciali di agricoltura.

Assistenti straordinari L. 1,300. »
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato) » 1,600. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo con le tabelle annesse, delle quali venne data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Ogni assistente conseguirà al termine del triennio di straordinario il passaggio ad ordinario.

(È approvato).

Art. 12.

I capi tecnici delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo cantiniere, capo casaro, capo giardiniere), saranno nominati con decreto ministeriale e soggetti a conferma annua, su proposta dei Comitati amministrativi delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella F annessa alla presente legge.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio delle singole scuole e con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota di concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto reale, sentita la Giunta per lo insegnamento agrario.

Si dia lettura della tabella F annessa a questo articolo.

PAVIA, segretario, legge:

TABELLA F.

Capi tecnici delle scuole pratiche d'agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,200
Una promozione di lire 300 dopo un triennio	» 1,500
Due aumenti sessennali di lire 150 »	1,800

Capi tecnici delle scuole speciali di agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,50
Una promozione di lire 300 dopo un triennio	» 1,800
Due aumenti sessennali di lire 180 »	2 160

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo con l'annessa tabella, di cui venne data lettura.

(È approvato).

Art. 13.

Alla nomina del rimanente personale tecnico, a quello amministrativo, di vigilanza e di servizio, sarà provveduto secondo le norme della legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e

la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà secondo le norme di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per gli effetti della presente legge, lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo;

2° dai sessenni in godimento all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sarà accresciuto dell'aumento fisso di lire 500; quello dei maestri censori titolari di lire 300.

Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di lire 200.

L'onorevole Scorciarini-Coppola aveva presentato la seguente aggiunta che s'intende abbia ritirato non essendo egli presente:

Art. 15.

Aggiungere:

Quelli dei maestri censori titolari delle scuole pratiche di agricoltura che rimasero reggenti per otto anni o più avranno invece dei tre decimi o due decimi di cui sopra l'aumento di lire 200.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Una semplice raccomandazione. L'onorevole Camillo Mancini aveva presentato un ordine del giorno relativo al personale dei vivai di viti americane. Io vorrei sottomettere all'onorevole ministro il caso veramente singolare in cui si trovano i direttori di quei vivai. Sono in servizio da venticinque anni ed in organico appena da dodici. Non hanno avuto miglioramenti all'infuori dei due sessenni. L'organico non permette ad essi alcuna carriera, alcun avanzamento, salvo nel caso di morte di qualcuno di loro.

Il primo direttore di prima classe, che non può sperare aumento di nessun genere,

non essendovi altro posto superiore, sarà destinato ad andare in pensione collo stipendio iniziale di 3,000 lire; e quando si pensi che quest'uomo si chiama Paulsen, vale a dire una vera e propria illustrazione, il fatto si traduce in una tale stridente sperequazione, che moralmente offende lo Stato. In questo stato di cose, mentre si è provveduto al personale forestale, a quello degli Uffici dei pesi e misure, al personale del Ministero ed oggi si provvede a quello delle scuole pratiche di agricoltura, ai professori delle scuole superiori e speciali, e ai direttori delle stazioni agrarie, lasciare ancora in queste condizioni il personale dei vivai governativi, e segnatamente quello direttivo, è tal cosa che appare veramente non tollerabile.

L'onorevole ministro non ha trovato modo in questa legge di provvedervi, quantunque si tratti di spesa non certo sensibile. Non voglio ora soffermarmi su ciò, ma dico solo delle due l'una: o questi vivai si vogliono abolire, di fronte alle mutate condizioni della viticoltura, ciò che è discutibile assai, o si vogliono trasformare in parte, facendone i propulsori della coltivazione delle uve da tavola, ma in ogni modo occorre provvedere con criteri chiari e con equità al loro assetto avvenire.

A me basta oggi che l'onorevole ministro mi dia affidamento che questo argomento gli sta a cuore, e che troverà modo di colmare quest'altra sensibile lacuna che è alla sua volta una sperequazione stridente, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. La condizione del personale dei vivai di viti americane, indipendentemente dai titoli delle persone alle quali ha accennato l'onorevole Pantano tra le quali è il professore Paulsen, uomo superiore ad ogni elogio, ha formato oggetto dei miei studi e delle mie cure.

E siccome io ho tenuto conto delle mutate loro condizioni e dell'indirizzo nuovo cui deve mirare l'enologia nazionale, ho già pensato di modificare la legge sui consorzi antifillosserici per introdurre disposizioni che permettano di utilizzare per il nuovo indirizzo questo personal.

Sul progetto di legge preordinato a tale scopo, che ha incluse delle disposizioni tendenti a migliorar anche le condizioni dei

funzionari dei vivai, pendono trattative e studi fra il mio Ministero e quello del tesoro.

Io spero che l'adesione del ministro del tesoro mi permetterà di soddisfare alla domanda dell'onorevole Pantano, che è anche un desiderio mio.

PANTANO. Benissimo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, l'articolo 15 s'intende approvato.

(È approvato).

Art. 16.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti che abbiano raggiunto tre anni di servizio, avranno il grado e lo stipendio di professori ordinari aumentato della quota fissa di lire 500.

I reggenti che, all'applicazione della presente legge, abbiano raggiunto uno stipendio superiore a quello iniziale d'ordinario lo conserveranno, conseguendo altresì l'aumento fisso predetto.

I maestri censori reggenti, che si trovino nelle predette condizioni, avranno il grado e lo stipendio di ordinari aumentato della quota fissa di lire 300.

Quelli fra i professori reggenti, che alla applicazione della presente legge avranno compiuto otto anni di servizio, negli Istituti contemplati dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, oltre agli aumenti fissi predetti avranno un ulteriore aumento di lire 250.

I maestri censori reggenti che si trovino nella stessa condizione, avranno un ulteriore aumento di lire 200.

Quelli fra i professori reggenti che, alla applicazione della presente legge, avranno compiuto 16 anni di servizio oltre allo stipendio iniziale secondo le tabelle A e B, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo uguagli lo stipendio minimo che in forza degli articoli 14 e 15 spetterà ai titolari.

(È approvato).

Art. 17.

I professori i quali, all'applicazione della presente legge, abbiano superato, fra stipendio e sessenni già maturati, il limite massimo stabilito dalla presente legge, godranno la quota fissa di lire 500, di cui all'articolo 15, ed avranno inoltre diritto a due ulteriori aumenti sessennali sullo sti-

pendio che percepiscono all'atto dell'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1909 per effetto della presente legge, non tolgono, agli insegnanti stessi, il diritto alle quote dell'aumento sessennale, stabilito con l'articolo 215 della legge 13 novembre 1859 (richiamato da quella 6 giugno 1885, n. 3141, che governa le Scuole agrarie), e corrispondenti al tempo di servizio decorso dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1909.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante allorchè matura il periodo sessennale, decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1909 e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

(È approvato).

Art. 19.

Gli insegnanti conservano, riguardo all'anzianità, l'ordine nel quale erano classificati nei precedenti rispettivi ruoli.

(È approvato).

Art. 20.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti di ultima classe, per i quali non sia trascorso un triennio dalla data della rispettiva nomina, avranno lo stipendio fissato per i professori straordinari fino alla loro nomina a ordinari e, al compimento del triennio, i benefici di cui al primo comma dell'articolo 16.

(È approvato).

Art. 21.

Per il passaggio da straordinari ad ordinari degli assistenti presentemente in carica, sarà tenuto conto del servizio prestato prima dell'applicazione della presente legge.

Lo stipendio di ciascun assistente attualmente in funzione sarà regolato in base alla tabella E (articolo 10) ed alla disposizione di cui all'articolo 11 della presente legge.

(È approvato).

Art. 22.

I capi tecnici confermati nel rispettivo Ufficio, i quali all'applicazione della presente legge abbiano non meno di tre anni di servizio, conseguiranno il diritto al riconoscimento di tale periodo di tempo per ottenere il primo aumento di assegno indicato nella tabella F (articolo 12).

(È approvato).

Art. 23.

I contributi che gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzioni speciali, corrispondono attualmente per il mantenimento delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, continueranno ad essere pagati nella stessa misura.

Le spese che al 31 dicembre 1908 gravano sui bilanci delle scuole per pagamento di stipendi ed assegni rimangono consolidate, e l'aumento, determinato dall'applicazione della presente legge, sta a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 24.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1909.

(È approvato).

Art. 25.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, saranno stabilite le norme in ordine agli incarichi di speciali insegnamenti, ai compensi per la direzione di laboratori, per gli incarichi e per le ore di lezione in più oltre quelle a cui ogni insegnante è obbligato.

Le spese relative graveranno sul bilancio delle singole scuole.

(È approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-1909, e per gli esercizi successivi, le somme necessari alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 27.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Gli onorevoli Del Balzo e De Novellis avevano presentato proposte di modificazioni alle tabelle; ma non essendo presenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e d'una scuola normale maschile in Catanzaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e d'una scuola normale maschile in Catanzaro.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 62-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, con effetto dal 1° ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, iscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonchè per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.

(*È approvato*).

L'articolo secondo deve essere modificato così:

Art. 2.

E in facoltà del Governo del Re di dichiarare miste le scuole complementari e normali poco frequentate e di emanare i provvedimenti necessari anche per quanto riguarda l'organico del personale, al fine di assicurarne il buon andamento.

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo 2.

(*È approvato*).

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *relatore*. Vi sarebbe l'ordine del giorno con cui è chiusa la relazione.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« La Camera confida che il Governo del Re, nel più breve tempo possibile, inizierà il riordinamento delle scuole normali, come ne fa obbligo la legge 8 luglio 1904 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto questo ordine del giorno come raccomandazione e spero consentirà con me il relatore, che, trattandosi di un articolo di legge, il Governo adempirà all'impegno che è nella legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari ad enumerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta:

Sulle rafferme per i militari del regio esercito:

Presenti e votanti . . .	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	211
Voti contrari	35

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	207
Voti contrari	41

(*La Camera approva*).

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali:

Presenti e votanti . . .	247
Maggioranza	125
Voti favorevoli	211
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	206
Voti contrari	42

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per l'istruzione superiore:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	65

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari	61

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aliberti — Amato — Amici — Ancona — Angiolini — Aprile — Are — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baldi — Barnabai — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli — Beltrami — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettolo — Bignami — Bolognese — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Bricito — Brunelli — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Calissano — Callaini — Calleri — Camagna — Camera — Camerini — Canavina — Capaldo — Capece-Minutolo — Caputi — Cardani — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Ciccarone — Cimatì — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Compans — Coris — Cosentini — Cottafavi — Crespi Silvio — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Dal Verme — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — Dentice — De Seta — De Tilla — Di Bagno — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fede — Fer-

raris Carlo — Ferri Enrico — Fortunati — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Giaccone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Graffagni — Guarracino — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Leali — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Magni — Malcangi — Mancini Camillo — Manfredi Manfredo — Manna — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masi — Masoni — Materi — Medici — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Milana — Miliari — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montrésor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Mosca Gaetano — Moschini — Murri — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Nicolini — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pala — Papadopoli — Paratore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellicchi — Pellicano — Perron — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rocco — Romanin-Jacur — Romeo — Roth — Ruggiero — Ruspoli.

Sanarelli — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tamborino — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Torre — Toscano.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vicini — Visocchi.

Wollemberg.

Sono in congedo:

Bettoni.

Cameroni — Campi — Colosimo — Cornaggia.

Degli Occhi.

Gallina Giacinto — Gerini — Girardi.

Marcello — Muratori.

Pais-Serra — Pini.

Raggio — Rebaudengo.
Salvia.
Toscanelli.
Ventura.

Sono ammalati:

Abbate — Abignente.
Caccialanza — Cappelli.
Daneo.
Martini — Modestino.
Ottavi.
Pastore.

Assenti per ufficio pubblico:

Loero.
Morando.

Discussione del disegno di legge: Organico della Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Organico della direzione generale dei telefoni.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 41-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Sono un po' numerosi gli iscritti nella discussione generale, ed anche quelli iscritti sugli articoli. Ma credo che vorranno tener conto delle circostanze di tempo, ed anche dei riguardi dovuti alle gentili ascoltatrici. (*Approvazioni — Viva ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Onorevoli colleghi, penso che il miglior omaggio che si potrebbe rendere, non solo alle gentili ascoltatrici, interessate a questo disegno di legge, ma anche al nostro dovere di deputati, starebbe nel discutere a fondo un argomento, che è di così grande importanza. (*Commenti*). Ma, poichè non sono un ingenuo, e sento perfettamente che l'ora ed il giorno rendono oggi impossibile una discussione seria e profonda, degna dell'argomento, mi limito ad invocare dalla Camera pochi minuti di cortese attenzione, o almeno di silenzio. Non senza però deplorare, come ha fatto testè per altro argomento il collega onorevole Fradetto, che temi di tanta importanza, a proposito dei quali non si dovrebbero soltanto discutere le questioni che interessano il personale, ma i criteri che informano l'andamento dei grandi servizi pubblici di Stato, siano confinati così contro l'uscio, soffocati nell'agonia delle nostre riunioni.

Si capirebbe ancora, se un'urgenza eccezionale ci avesse costretti ad abborracciare un progetto purchessia, salvo migliorarlo in avvenire. Ma è dal 15 luglio 1907 che fu annunciato e promesso questo organico, che doveva diventar legge al più tardi pel luglio successivo; con successive proroghe provocammo le più ansiose inquietudini del personale; ed ecco, dopo due anni, siamo ridotti a discuterlo in questa guisa!

Io vorrei, se il tempo lo concedesse, trarre argomento da questo disegno di legge per discutere (non lo farò, non vi spaventate!) tutta la politica ministeriale in fatto di servizi pubblici, tutta, dirò meglio, la non-politica del presente Ministero in questa materia; poichè questo progetto, come altri che lo precedettero, è documento significante, se si potesse illustrarlo, della mancanza vera e propria di qualsiasi politica dei servizi pubblici.

L'onorevole Giolitti ha fama di essere abilissimo amministratore, e gli si perdonano dai suoi avversari le troppe abilità politiche, in grazia dei suoi buoni criteri amministrativi.

Io ho opinione perfettamente diversa; perchè credo che siamo, anzi, sulla via per arrivare al fallimento di tutti i servizi pubblici che veniamo statizzando. Il che compiacerà ai concetti teorici ultralibertisti dell'amico De Viti; ma non mi pare che raccomandandò nè il Ministero nè la sua politica.

Dirò una sola parola sull'andamento generale del servizio, che l'onorevole Aguglia loda veramente un po' troppo nella sua relazione.

Noi siamo, se non si muta registro prontamente, alle porte di un vero fallimento dello sperimento dell'esercizio di Stato anche pel servizio telefonico. Non è simpatica la parte di Cassandra, tanto più quando si deve asserire dogmaticamente, per l'impossibilità di svolgere e documentare; ma potrei citare numerosi esempi che dimostrano come effettivamente siamo alla vigilia di questo fallimento. (*Segni di diniego del relatore Aguglia*).

Non accenni di no, onorevole Aguglia, perchè io ho troppi documenti in proposito e, se potessi parlare soltanto un'ora, facilmente la convincerei. Del resto, basterebbe citare la testè uscita relazione-statistica del direttore generale, comm. Salerno, il quale, per quanto con lo stile temperato del burocratico che si rivolge al superiore, ammonisce egli pure che, se non si voglia arri-

vare al fallimento del servizio, conviene farla finita con tutte le pastoie burocratiche, con i numerosi inceppamenti, e soprattutto con la eterna mancanza di fondi; giacchè le economie, che diventano lesinerie, sono il peggiore dei sistemi amministrativi e fanno sì che questi servizi non rendano ciò che potrebbero e dovrebbero rendere.

Per quanto riguarda gli impianti, che lo Stato ricevette dalla Società decrepiti ed ipersaturati, basti dire che a Milano ed a Roma, per esempio, si domandano allacciamenti nuovi e non sono concessi; l'espedito del giorno per giorno è divenuto la regola; nessuna uniformità e modernità di apparecchi di commutazione; qualche volta si aggiunge un piccolo centralino da provincia per cento abbonati, e con questo si pretende mandare innanzi il servizio!

La rifornitura dei materiali è lenta e cattiva, e tutto ciò produce l'anchilosi.

Quanto siamo lontani da quell'autonomia, da quel carattere industriale, che avevamo sognato!

Di tutto ciò potrei riservarmi di discorrere nella discussione del bilancio delle poste e telegrafi; senonchè, poichè avremo l'esercizio provvisorio, a dicembre si dirà che, il bilancio essendo oramai mezzo mangiato, anche allora sarà inutile discutere: e così dovremo rimandare all'anno venturo qualunque discussione seria.

E intanto siamo alla paralisi: e finora, di provvedimenti risanatori, non ho veduto annunziato sui giornali se non... un aumento probabile di tariffe agli utenti: non so se la notizia sia ufficiale, ma deve essere pervenuta anche alla Giunta del bilancio.

E vengo al personale; del quale toccherò con rapidissimi tratti, accennando solo a quei cinque o sei punti salienti e caratteristici, che danno veramente il colore all'organico: un colore di pitocheria, mal dissimulato fra le più flagranti e irritanti contraddizioni.

È evidente che, ad avere un buon servizio, due fattori debbono concorrere: un buon impianto, integrato da un buon personale, bene reclutato e soddisfatto della propria condizione.

Agli impianti ho già accennato: del personale, della pitocheria con che lo si tratta, dirò ora brevi parole.

L'onorevole Aguglia ha fatto un diligente calcolo del costo di tutte le migliorie che egli rifiuta: e, per rifiutarle, adduce motivi giuridici molto ponderosi; concludendo

però sempre con quello, che è il solo e vero motivo e che avrebbe potuto dispensarlo dal noverare tutti gli altri; e cioè che il tal miglioramento costerebbe 15 mila lire, il tal altro 20, il tal altro 50 mila.

In complesso, occorrerebbero da 400 a 500 mila lire, sopra un organico di 4 milioni e che arriverà a 5 milioni in circa 10 anni!

Si risparmiano così, è vero, 400 o 500 mila lire; e con questa cifra si guadagna il dis-servizio permanente; l'urto tra i vari gruppi di impiegati malcontenti; la svogliatezza, la sfiducia, il *sabotage* volontario o involontario. Per ottenere il fallimento del servizio, dico che il risparmio di mezzo milione è un prezzo eccessivo.

Per rifiutare qualche aumento di stipendii, si cita la legge Giolitti sul miglioramento economico, dove giova alla tesi della tirchieria; viceversa, ci si guarda bene da informarsi ad essa, quando si dovrebbe snodare la borsa. E si tratta di un servizio nuovo, che sarà il grande servizio dell'avvenire, perchè si sviluppa con una rapidità enorme ed è destinato ad assorbire quasi totalmente il telegrafo. *Ceci tuera cela*. Ebbene, per preparare questo grande servizio e il grande e valoroso esercito che dovrà fornirlo, non si assegnano nemmeno quegli stipendi minimi e minimissimi, che l'onorevole Giolitti, nella legge citata e che aveva per contrappeso quella sullo stato giuridico, ha dichiarato essere il minimo indispensabile alla vita. Perchè, mentre quella legge assegnava come minimo ai subalterni lo stipendio di 1,200 lire; agli impiegati d'ordine le 1,500 lire; a quelli di concetto le 2,000; qui invece si parte da un minimo di 600 lire all'anno per le commesse, di 900 per i vicecommessi, di 1,000 per gli operai e per le telegrafiste (s'intende, quando siano in ruolo, perchè prima gli uni e le altre son pagati meno) e di 1,200 per gli altri impiegati; e parlo di stipendi lordi, che, colle trattenute e le imposte, scemano ancora!

Così verrete a reclutare tutti gli elementi di scarto, i peggiori, i morti di fame, i rifiuti di tutte le altre aziende anche private; perchè, in tutte le nostre città, e, specialmente parlando dei telefoni, debbo riferirmi alle grandi città, non può esservi che un morto di fame, che aspiri ad entrare nella vostra amministrazione, dacchè ogni ufficio, ogni piccola banca, ogni più modesta officina paga il suo personale meglio di voi.

Onorevole Aguglia, voi ponete nella vostra relazione tre grandi principii, e ne fate

l'apologia, che sarebbero le colonne sorrettrici di questo disegno di legge.

Prima di tutto: parificazione assoluta del personale telefonico al personale postale e telegrafico. È la stessa famiglia, avete detto; non facciamo favoritismi, parzialità, non destiamo gelosie tra gruppo e gruppo.

Secondo: aboliamo i servizi gratuiti o semigratuiti, gli alunnati, i volontariati, queste forme di sfruttamento e di parassitismo dello Stato, e mettiamo tutti gli impiegati ed agenti in pianta stabile fin dal primo giorno. Aboliamo la piaga degli straordinari e dei fuori ruolo, che poi tempestano alla porta e ci danno tante noie; il periodo di prova sia periodo di prova, non di sfruttamento, e, superato che sia, abbia anch'esso valore nei riguardi della carriera e della pensione.

Terzo: evitiamo che il personale delle passate Società telefoniche abbia mai da rimpiangere il passato; abbia mai da bestemmiare il giorno di suo nascimento a personale di Stato e da deplorare di avere aiutato, con tanta fiammata di attività diligente, la difficile trasformazione del servizio privato in servizio pubblico.

Questi tre principi l'onorevole Aguglia aveva assunto come i tre cardini della legge; li richiama quasi ad ogni pagina della sua diligente ed abbondante, fin troppo abbondante, relazione.

Ma il progetto, che ci viene presentato, è il continuo tradimento di questi principi, annunciati come necessari, come santi, come fondamento dell'organico.

La parificazione tra i due personali, telefonico da un canto e postale e telegrafico dall'altro, non è che una burla.

Cominciamo dal personale più numeroso ed interessante, dalle telefoniste. Esse fanno riscontro alle telegrafiste; quindi dovrebbero avere i lauti stipendi iniziali di 1200 lire, per arrivare, dopo molti anni, alle 2450. Invece no; le telefoniste sono persone di scarto; gente da lasciarsi a pane asciutto. Cominciano da uno stipendio, sempre lordo, di mille lire, per arrivare, con periodi anche più pesanti e più lunghi, al massimo di 2200, quando saranno così logore da non potere più assolutamente prestare servizio.

Eppure, voi stesso, onorevole Aguglia, nella vostra relazione (che non posso citare testualmente perchè il tempo stringe ed io non voglio oltrepassare, possibilmente, i venti minuti), a pagina 26, voi ci date il

quadro terribile delle sofferenze, a cui vanno soggette le telefoniste.

Sono citati i medici, i fisiologi, che hanno fatto studi su queste povere ragazze, e hanno dimostrato come la loro fatica sia la più logoratrice possibile, onde seguono non solo disturbi gravi ai sensi della vista, del tatto e dell'udito, ma gravissimi disturbi nervosi che difficilmente si possono curare.

L'umanità vi imporrebbe dunque di dare dei corrispettivi, mediante abbreviamenti di carriera, e soprattutto più equi stipendi, perchè, se queste ragazze si logorano presto, possano mettere da parte qualche soldo ed avere una vita più consolata. Invece no, il maggior logorio del sistema nervoso di queste fanciulle viene compensato con una diminuzione di stipendio in confronto alle loro sorelle degli apparati telegrafici!

In compenso, la miseria di queste donne, gli strazi fisici e fisiologici delle telefoniste, sono invocati per vietare loro la famiglia e la maternità. Ossia si dice loro: voi vi logorate troppo nel vostro mestiere, per poter fare anche l'ufficio di cittadine e di madri e dare figli alla patria!

Or io dico che è tempo che il Governo si decida: o non assuma al suo servizio le donne, o le assuma in condizioni che rispettino le esigenze della femminilità. Ma il dire a queste ragazze: il vostro mestiere è faticoso, quindi voi non dovete avere una famiglia, è imposizione troppo repugnante a qualunque sentimento di umanità e di giustizia.

No, onorevole Aguglia, non si conciliano, come lei pretende, l'umanità e gli interessi dello Stato, facendo questo strazio, imponendo questo servaggio, profittando della miseria di questo cet. sociale per assoggettarlo a questa tortura, creando l'impiegato-monaca, togliendo alla donna l'unica consolazione che ha nella società, l'unica gioia, la famiglia.

Insomma, io protesto contro il sistema, di cui questo organico è la più lucida espressione; contro un sistema che tutti gli industriali intelligenti hanno da tanto tempo ripudiato; quello della pidocchiosità dei salarii. I bassi salarii sono il pessimo degli affari.

I nostri migliori industriali hanno ben capito che non è col lesinare, con l'immiserire gli operai, che si fanno i lauti profitti. Gli stipendi bassi costituiscono un *alibi* reciproco per il personale e pel Governo. Il Governo è costretto a tutto con-

cedere, a chiuder gli occhi sugli abusi, perchè, che cosa potete ottenere, e che pretendete esigere da gente non pagata? Viceversa, questa gente, straziata ed affamata, trova nella tirchieria del Governo l'*alibi* alla propria negligenza, anche, in qualche raro caso, alla propria disonestà.

L'altro principio di cui menate vanto è, come dissi, l'abolizione della piaga dei fuori ruolo.

Non ci sarà più questo parassitismo sul lavoro non pagato, sul lavoro che non conta nella carriera, che non si ripercuote sulla pensione.

Era stabilito infatti precedentemente che tutto il personale, che si sarebbe trovato ai telefoni, sarebbe passato in pianta, salvo il periodo di prova, che deve servire unicamente alle garanzie e alle selezioni giuste e necessarie.

Ma voi stesso, onorevole relatore, a pagina 46 della vostra relazione, confessate poi che anche questo principio si è dovuto tradire ed abbandonare: perchè, viceversa, nel solo personale di commutazione, gl'impiegati che prestano già oggi servizio utile allo Stato, nel giorno stesso in cui approviamo il progetto, superano già di 301 le disponibilità dell'organico!

E avete persino dovuto introdurre quel personale « completivo » (si tratta di un nome nuovo, applicato ad una brutta e vecchia cosa), il quale dovrà vivere, a testimonianza del relatore, nelle città dove la vita è più cara, con lire 2.20 al giorno, lavorando, in media, 8 o 10 giorni il mese, il che significa che guadagnerà mensilmente da 18 a 20 lire!

Sissignori: noi abbiamo ed avremo delle signorine, che saranno obbligate a vivere (onestamente, s'intende, perchè il ministro Schanzer è uomo troppo morale per consentire che delle signorine cerchino proventi straordinari fuori di ufficio!) dovranno vivere, dicevo, con 18 lire al mese al servizio del Governo: e questo basta a caratterizzare il disegno di legge che abbiamo dinanzi!

Si dice: questo è inevitabile, perchè si tratta di un lavoro fluttuante, che or cresce, or diminuisce. Ma alle fluttuazioni del lavoro si sopperisce col lavoro straordinario, non con un personale morto di fame. Il quale, perchè morto di fame, o non rende nulla o rende confusione e disordine; perciò io dico che, con 18 lire il mese, esso è troppo pagato.

D'altronde la fluttuazione del lavoro c'è anche nei telegrafi.

Perchè, allora, nei telegrafi non avete il personale completivo? E poi, questo stato di « completività » finisce, secondo il progetto, dopo due anni. O che non vi sarà più, dopo due anni, la fluttuazione del lavoro!?

Lo stesso dovrei dire per il personale operaio, che comincia, fuori ruolo, con meno di mille lire, poi giunge a mille e quindi lentamente sale poco più su. Ond'è che non sarete mai in condizione di avere degli operai che siano operai sul serio, e chi ha in casa apparecchi telefonici da riparare, talvolta se ne accorge. Ed è naturale.

Un buon meccanico non potrete mai averlo con mille lire. I buoni meccanici, nelle nostre città, guadagnano tre, quattro volte tanto, spesso guadagnano (ed è cosa che ci fa onore) molto più di molti avvocati.

E anche qui tornano in scena i fuori ruolo, che non ci dovrebbero essere, ma che ci saranno. E il motivo? È vero, si dice, avevamo promesso che tutto il personale passava in pianta. Ma abbiamo tardato due anni a fare la legge, i telefoni intanto si sono sviluppati, il personale è aumentato, e, se lo mettiamo tutto quanto in organico, non avremo più come pagarlo.

In lingua povera: perchè noi abbiamo tardato due anni a far la legge che avevamo promessa entro l'anno, e così abbiamo offeso la nostra legge che ci impegnava ed abbiamo offeso il personale che sospirava, peggioreremo, in compenso, la condizione del personale!

Altra lesineria insopportabile: profittare di questo nostro ritardo, che fu illegale, immorale, impolitico, antitecnico, per prorogare la data di decorrenza dell'organico.

Si era detto al personale assunto col luglio 1907: faremo l'organico entro l'anno, e intanto vedremo chi di voi possiamo conservare e chi licenziare; ma s'intendeva che l'organico conterebbe dal giorno in cui l'azienda era venuta nelle mani dello Stato. Invece no: poichè abbiamo ritardato, per nostra colpa, la presentazione dell'organico, ritardiamone anche la data della decorrenza, ritardiamo cioè l'anzianità, le promozioni, rubiamo (è la parola) diciotto mesi di lavoro al personale per gli effetti sugli stipendi, sulle promozioni, sul trattamento di riposo: si contentino di cominciare ad essere nostri impiegati dal 1° gennaio 1909.

Che cosa sono stati essi, da chi dipendevano, per chi lavoravano, per chi si struggevano dal primo luglio 1907 fino alla fine del 1908? Per le Società no, perchè erano cessate; per lo Stato pare di no, perchè esso dice loro: io non vi conosco; durante questo periodo non eravate miei impiegati!

Tutto questo non è soltanto un assurdo, è anche, in fondo, una vera slealtà. Voi li avete assunti, ma essi potevano anche non rimanere, potevano dire: non ci conviene. Non potevano immaginare che voi avreste tradito la vostra legge e tradito le più legittime loro aspettative. Soprattutto non vi avrebbero aiutato con tanta energia a far camminare la baracca, che era così zoppicante e piena di crepature.

Non solo; ma, se le Società avessero continuato, nel frattempo essi avrebbero avuto dei miglioramenti, perchè anche colle Società erano stabiliti dei miglioramenti periodici. Viceversa tutto questo deve essere perduto, perchè essi ebbero l'inaudita fortuna di passare al servizio di Sua Maestà lo Stato!

Nè mi ripeta, onorevole Aguglia, come fa nella relazione, che lo Stato non poteva avere l'intenzione di rendere retroattivo l'organico, dacchè nessuna impostazione era scritta per questo scopo nel preventivo del 1907-908.

Nessuna impostazione certo, perchè non era su quel bilancio che sarebbe bisognato pagare; non poteva applicarsi un organico che non c'era ancora. Nel frattempo si potevano fare selezioni nel personale, e se ne sono anche fatte. Ma intanto il personale, che rimase, fu personale di Stato.

Occorrerebbero seicentomila lire! Ecco il vero motivo. E vi conviene risparmiare! Non voglio usare un termine non parlamentare; ma insomma voi fate come fanno i ladroncoli, che credono di fare un'ottima speculazione perdendo il credito, di cui tutti abbiamo bisogno, pel vantaggio di aver rubato qualche lira al loro vicino.

Or tutto questo è assolutamente puerile. Comunque, il personale vi regala queste 600 mila lire, esso è più grande di voi; e vi chiede soltanto che calcoliate questo anno e mezzo per la pensione e per l'anzianità, che cioè riconosciate almeno quello che è lo stato di fatto, il servizio effettivamente da esso prestato.

In questo senso io e alcuni amici abbiamo presentato un emendamento, che raccomandando con molta fiducia, con qualche fiducia, con un resto di fiducia, l'ultima che

mi rimanga prima di diventare anarchico! (*Esclamazioni — Rumori*). Perchè altrimenti dovrei dire che voi vi proponete la rovina di tutte le istituzioni e di tutti i servizi. (*Rumori*).

Voi avete reclamato alle Società i documenti sullo stato degli impiegati, sulle promozioni imminenti, sui diritti acquisiti. Che cosa ne avete fatto? E, se non dovevano servire a costituire un ruolo di anzianità, a farvi riconoscere i diritti di questo personale, a che pro li avete richiesti? Io so che vi siete anche preoccupati di un piccolo gruppo di personale, di certi apparecchiatori, i quali sapevate che il primo luglio 1907 dovevano avere una promozione, ed a quelli l'avevate accordata. Se non che, anche per quelli, la Corte dei conti vi ha negato la registrazione!

Eppure, per il personale di Venezia, usaste altro trattamento; perchè, voi dite, essendosi esso trovato al servizio dello Stato durante un periodo di tempo nel quale avrebbe avuto dei miglioramenti dalle Società, lo Stato deve, per elementare equità, dargli un giusto compenso. Ma perchè questo ragionamento si fa per il personale di Venezia e non per tutti gli altri?

Voi avete scritto (è un altro dei cardinali) che nessun documento deve soffrire il personale ex-sociale dal suo passaggio nell'azienda di Stato. Poi, viceversa, inducete questo personale a bestemmiare il giorno di questo passaggio.

Sotto l'impero delle Società, il quadro dei meccanici, dei verificatori, dei giuntisti era tutt'uno con quello dei guardafili e degli apparecchiatori, perchè tutti hanno su per giù le stesse mansioni; perchè il guardafili deve saper fare il meccanico, provvedere alle riparazioni urgenti, deve, quando occorre; giuntare... oh! giuntare, nel senso meccanico della parola, e non nel senso morale. (*Si ride*).

Qui invece trovate il modo di mettere i guardafili più in giù, in un quadro speciale, e in una posizione peggiore di quella che avevano prima; cominciavano da uno stipendio di 1,200 lire e ora cominceranno da 1,000.

Tutto questo per risparmiare un'inezia sugli stipendi iniziali e toglier loro gli ultimi stipendi di 2,250 e 2,500 lire. E anche per questo invocate la teoria dell'uguaglianza fra il personale telegrafico e telefonico, la teoria che abbandonate quando si tratta di aumenti; per esempio, di fare

alle telefoniste una situazione analoga a quella delle telegrafiste.

La santa bandiera dell'uguaglianza non la sventolate che per non pagare. E come, voi dite, potremo fare questo trattamento ai guardafili telefonici, se i guardafili telegrafici sono trattati diversamente? Senonchè l'onorevole Aguglia, che è competente tanto nei telegrafi quanto nei telefoni, sa, o dovrebbe sapere, che i guardafili telegrafici, a parte che non vivono quasi tutti nelle grandi città come quelli dei telefoni, godono poi una quantità di piccole risorse, come diarie, trasferte per riparazioni lungo le linee, che, viceversa, i guardafili telefonici non hanno.

Poi vi sono i due anni di prova, che voi (anche questo per semplice ragione di pretesa economia) volete imporre ai nuovi assunti, anche se in fatto furono già sperimentati e han servito lo Stato da più anni, come avventizi, fuori ruolo o supplenti nell'amministrazione: contraddicendo al principio che avete posto, che cioè il periodo di prova deve servire unicamente alla prova, ma contare come servizio stabile, una volta che sia felicemente superato. Al quale proposito debbo dolermi con voi, onorevole Aguglia, perchè qui avete anche peggiorato il primo testo della legge.

Nell'articolo 16, penultimo comma, era detto che passerebbe in pianta col 1° gennaio 1909 tutto il personale di commutazione e dattilografo assunto dal 1° luglio 1907 in poi.

Nel nuovo testo limitate la disposizione al personale assunto fino al 30 giugno 1908, e per l'altro esigete daccapo i due anni di prova. E adducete, al solito, a scusa il ritardo nella presentazione del disegno di legge, ritardo di cui il personale, che ne ha sofferto, deve soffrire doppiamente.

AGUGLIA, *relatore*. Non sono stato io.

TURATI. Non foste voi a proporre questa distinzione, lo so, è stato il ministro. Ad ogni modo, avete dato la vostra approvazione.

Avrei capito, tutt'al più, se aveste detto « dopo il 26 novembre 1908 », data della presentazione del disegno di legge. Ma perchè dopo il 30 giugno? Anche qui si tratta di risparmiare qualche migliaio di lire!

E ora corre la voce che si vogliono lasciare fuori pianta alcune signorine impiegate, perchè, al 30 giugno 1908, non avevano compiuto il tirocinio di due mesi. L'onorevole Schanzer saprà se ciò risponde al vero.

E anche questo urterebbe nel principio che dite aver adottato, che cioè il tirocinio non è che un mezzo di prova, senza influenza di ritardo nella carriera.

Finalmente vi è quell'altra galanteria per cui, con lo stesso articolo 16, fate un trattamento di favore alle donne, a danno degli uomini. Le donne, che provengono dalle Società, se non trovano lo stipendio identico nei nostri ruoli, passeranno allo stipendio superiore; gli uomini, viceversa, passeranno allo stipendio inferiore, salvo quegli assegni *ad personam*, per la differenza, che leniscono momentaneamente il bruciore, ma non tolgono il danno della carriera. Galanteria, che è però un'ingiustizia: perchè voi tendevate in sostanza con quella misura, che sembra di favore, a compensare in qualche modo l'anzianità, maturata, sia pure, sotto le Società; e l'anzianità non ha differenza di sesso. Nè, se le donne, come dite, furono peggio trattate dalle Società, è questa una buona ragione perchè lo Stato, in compenso, ora tratti peggio i maschi. Curiosa compensazione di ingiurie, che si volge due volte in danno del personale ingiuriato! E più curiosa emulazione nel far male fra le Società ed il Governo!

E sorvolo, perchè ho giurato di finire tra dieci minuti, sul metodo assurdo, col quale, nell'articolo 7, pretendete di provvedere ai passaggi di categoria o di quadro.

Voi dite, in sostanza, che volete stimolare il merito degli impiegati che s'industriano a salire con la virtù del loro ingegno e della loro solerzia; per questo avete introdotti gli assegni *ad personam*, che riparano momentaneamente, per un minuto, al dissesto economico prodotto in molti casi da coteste promozioni. Ma, come ho già avvertito, se l'assegno *ad personam* non continua fino a tanto che il nuovo stipendio raggiunga la cifra, che avrebbe raggiunto, nel medesimo periodo di tempo, lo stipendio della precedente carriera che si abbandona, la pretesa riparazione non è che una ironia.

Altra volta ho detto all'onorevole Schanzer: o desiderate davvero che un impiegato inferiore diventi bravo, lavori e si renda meritevole di passare alle categorie superiori, ed allora fate in modo che non debba per questo mancargli il pane ed il tetto di casa; o non lo volete, ed allora non date a questa gente l'illusione di potere, col merito, salire di categoria.

Anche su questo abbiamo proposto un

emendamento, il quale non è che l'applicazione aritmetica del principio di senso comune: che le promozioni non devono danneggiare il promosso!

L'onorevole Aguglia risponde: non si può, perchè la legge del 1907 non ammise questo criterio, che anche allora io avevo invocato, per il personale postale e telegrafico.

Anche qui, poichè si tratta di far male, s'invoca l'eguaglianza. L'errore, commesso una volta, c'impegna per i secoli; e l'assurdo diventa cristallizzato, intangibile, come lo Statuto del Regno. (*Commenti*).

Ultima questione e poi avrò finito; ma questione molto grave, molto dolorosa, tragicamente dolorosa: quella del trattamento di riposo, che, a proposito di questa legge, assume un doppio aspetto: trattamento di riposo del personale ex-sociale, e trattamento di riposo dei subalterni.

Quest'ultima questione si trascina da anni.

È stata una geniale pensata di non so chi, qua dentro, quella che suggerì al compianto Stelluti quell'articolo di organico, per cui il personale subalterno delle poste e dei telegrafi veniva messo fuori, per trattamento di vecchiaia, dalla legge comune. La eccezione disumana ed illegittima, se anche stabilita per legge, non fu osato estenderla finora a nessun altro dicastero. Solo per le poste e i telegrafi si ebbe questo controsenso: che gli impiegati subalterni sono impiegati nei doveri e non nei diritti. Come impiegati dello Stato, non possono, per esempio, fare sciopero; se rubano, sono condannati con l'aggravante della concussione; ma cessano di essere considerati come impiegati quando la vecchiaia ne fa dei limoni spremuti; perchè allora si trova che furono, come semplici operai, assicurati alla Cassa di previdenza, con un contratto irrisorio, oltraggioso, disumano, pel quale questo personale verrebbe ridotto in condizione di mendicizia, ossia si trova in condizione di non poter mai richiedere la giubilazione, anche se decrepito, anche se paralitico...

TEDESCO, *presidente della Commissione del bilancio*. C'è un disegno di legge... (*Interruzioni*).

TURATI. C'è un disegno di legge, che è perfido anch'esso, che il personale non accetta; che sembra fatto per impinguare la Cassa di previdenza coi poveri soldi dei subalterni. È fortunatamente non è stato ancora approvato, e spero non lo sarà mai.

Per questo io vi dico: sopprimete l'articolo 11, che estende fin d'ora la jattura anche ai subalterni del telefono.

Per questo il nostro emendamento vi dice: tacete; non pregiudicate, per lo meno, la questione.

Altro lato, ed ultimo, della questione delle pensioni, è quello che riguarda gli impiegati ex-sociali. E qui, vorrei dalla cortesia del ministro delle poste uno schiarimento preciso, che valesse a tranquillare questo personale, che da tanti anni serve, in fondo, lo Stato...

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. No.

TURATI. Formalmente, no; ma apparteneva ad un servizio pubblico, che anche allora stava sotto la vostra vigilanza, tanto che avevate il diritto e il dovere, per legge, di vigilare sul suo contratto di lavoro. Dunque, condizione analoga a quella dei ferrovieri. Una volta, sotto il regime dell'esercizio privato, l'onorevole Giolitti scrisse nella *Gazzetta Ufficiale*, che i ferrovieri erano ufficiali pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il codice penale lo diceva!

TURATI. Glielo faceste dire. Comunque, erano ufficiali pubblici... solo per lo sciopero!

Ora, quando il personale ex-sociale dei telefoni venne ceduto, gli furono promesse le dovute garanzie, sia pel servizio prestato, sia per la vecchiaia; e finora queste garanzie, pel trattamento di riposo, non solo non vennero date: ma da certi sintomi si dovrebbe credere che lo Stato pensi a sottrarsi all'obbligo suo.

Dice la relazione del ministro, ripete la relazione Aguglia, che sono in corso gli studi per provvedere, per conciliare, ecc., ecc. Abbiamo visto come sapete conciliare! Ma, ciò che è peggio, nella relazione, l'onorevole Aguglia non manca di aggiungere: questa però è materia che non ci riguarda; l'impiegato telefonico non era impiegato dello Stato; vi sono delle convenzioni private che interessano solo i contraenti. Ora, questo non si può onestamente dire, come non si può onestamente dire, onorevole Aguglia, che, se si ammettessero obblighi dello Stato per la vecchiaia di questo personale, esso verrebbe così ad acquistare due pensioni; perchè, se mai, verrebbe ad acquistare due mezzepensioni, una pel servizio precedente e l'altra pel successivo, due mezzepensioni che probabilmente, sommate, non ne fa-

rebbero neppure una intera, dato il sistema di lesineria che il Governo predilige.

Ad ogni modo, per legge, il personale fu ceduto (c'è in proposito il precedente dei ferrovieri), coi doveri e coi diritti che aveva, ed ora fa delle domande, che esporrò al ministro, attendendo una risposta chiara e precisa.

La Società telefonica dell'Alta Italia nel luglio 1907, quando licenziò i suoi impiegati, dirigeva loro una lettera in cui diceva: L'articolo 20 della legge del riscatto, l'articolo 6 della convenzione tra Governo e Società, provvedono alla vostra sistemazione. Non abbiamo il menomo dubbio che le vostre attuali condizioni saranno migliorate. Di più, il Governo ci ha domandato quali sono i vostri diritti in fatto di servizi prestati, di anzianità, di diritti a pensione; non dovete dunque avere nessuna apprensione.

Questo nel luglio 1907. Ora questa gente, che non sa ancora (perchè il Governo studia, ma studia enormemente) in che ricovero morrà, o se morrà sul canto di una strada, riceve delle lettere di questo genere:

La Società dell'Alta Italia, ossia i rispettivi liquidatori, scrivono in data 1° giugno 1909 ad una delle interessate una lettera che si riassume così:

« Non possiamo ancora rispondere alla vostra domanda, circa i vostri diritti di vecchiaia, perchè il Governo, interpellato, non risponde niente. Quindi vi dobbiamo informare e vi informiamo che noi, Società, vi facemmo una polizza di assicurazione, che vi avrebbe garantito, a 55 anni di età, un terzo del vostro stipendio. Noi questa polizza, per un po', abbiamo continuato, anche dapprima per desiderio del Governo, a tenerla viva; ma poi nessuno ha più pagato i premi; ed ora la dobbiamo consegnare e la consegneremo al Governo; badate però ai casi vostri, perchè, se la polizza non sarà mantenuta viva, perderà ogni valore; fors'anco l'ha già perduto; e il Governo ci ha detto che non spetta a lui di fare dei versamenti su polizze private ».

Seguono apprezzamenti molto aspri, e che non voglio leggere, per questo inesplicabile contegno del Governo. Inesplicabile, dico, perchè, a che prò l'articolo 6 della convenzione pel riscatto obbligava la Società a fare consegna della situazione relativa alla assicurazione degli impiegati, regolarizzata al 30 giugno 1907, se poi tale assicurazione doveva essere così trascurata?

Domando quindi: che intende fare il Governo di queste polizze di assicurazione? Intende di lasciarle scadere? O, per avventura, sono già scadute per fatto od omissione sua? Allora voglia almeno restituirle a quelli cui erano destinate e che ne sono i legittimi proprietari, e dar loro modo di rimetterle in vita. Assume il Governo i doveri delle Società, di cui fu l'erede, o intende dire, come scrive l'onorevole Aguglia: questa è cosa che non mi riguarda? Io spero che le ragioni di questi impiegati saranno salvaguardate, senza porli nella necessità di muovere al Governo una causa per lui vergognosa, come avvenne nel caso dell'ausiliaria Patanè, alla quale il Governo negava la pensione che le spettava, e i tribunali lo costrinsero a far il suo dovere.

È necessario, dunque, si dia una risposta pronta e precisa a preoccupazioni così vive e così giustificate; perchè non è possibile — lasciatemi almeno pensar questo! — che il Governo tratti con una disinvoltura, che rassentirebbe il cinismo, l'ansia di tanti impiegati ed impiegate, che, dopo 20 o 25 anni di servizio, dicono soltanto: garentiteci almeno dalla mendicizia nella nostra vecchiaia! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montù.

MONTÙ. Onorevoli colleghi, svolgendo pochi giorni or sono una mia interrogazione riguardante il ripristino del servizio telefonico a Torino, esprimeva il mio vivo compiacimento per il sistema inaugurato dall'Amministrazione telefonica di Stato nel provvedere alla rinnovazione completa delle stazioni centrali di Torino e di Napoli.

Con vero compiacimento di tecnico io rilevava come l'Amministrazione stessa, prescindendo dai vietati sistemi burocratici delle pubbliche aste, aveva ricorso con proficuo risultato a trattative private fra case specialiste, che per lunga esperienza e notoria fama davano il miglior affidamento della buona esecuzione dei lavori fornendo materiali ottimi e moderni nel minor tempo possibile.

Non vi paia strano, onorevoli colleghi, che io, tecnico, ed essenzialmente in applicazioni elettriche più che non in materia amministrativa, mi sia permesso di trattare l'arido argomento di un disegno di legge per stabilire un organico, argomento tanto magistralmente trattato dal chiarissimo relatore onorevole Aguglia: a prescindere dallo stretto legame che nell'industria in gene-

ratale la parte amministrativa ha con quella tecnica, per quella telefonica — tuttora bambina — il legame è strettissimo e tale da richiedere un indirizzo speciale che per gli ammaestramenti del passato conduce ad un affiatamento perfetto fra le due branche del servizio onde risulti quell'omogeneità di indirizzo e di esplicazione, indispensabili in una industria tanto particolare, che trae la sua origine non solo da tante piccole correnti elettriche, ma altresì da piccoli e numerosi apparecchi, da miriadi di fili sottilissimi che rendono il servizio stesso complicato e difficile mentre l'industria per sé stessa è accompagnata da una infinita serie di piccoli e delicati accessori che solo se bene coordinati rispondono ognuno al loro scopo singolo, e nell'insieme producono quella regolarità e continuità di servizio, quali — secondo il mio modesto avviso — non devono mancare mai in un pubblico servizio statale, di cui anzi debbono costituire la caratteristica e l'esponente.

È ormai assioma incontrastato che gli impiegati e gli operai di un'azienda non sono soltanto i cooperatori maggiori dell'industria, ma ne sono gli organi vitali così come la mente direttiva ne è l'anima di comando.

Impiegati ed operai sono dell'industria una parte essenziale, i veri e propri fattori che stabiliscono il contatto fra l'industria inanimata propriamente detta e gli utenti: essi sono in altre parole coloro che con funzione di continuità stabiliscono il buono o cattivo nome dell'azienda, e dai quali in massima parte dipende la bontà del servizio e l'appagare le esigenze del pubblico, che è tanto più esigente quando sa che è lo Stato l'industriale esercente.

E se questo assioma ha valore per tutte le industrie, per quella telefonica esso è vero a maggior ragione, giacché forse e senza forse non vi ha servizio come quello telefonico in cui il personale sia maggiormente a contatto ed in forzata continuazione col pubblico: si spinga quindi come le condizioni di spirito e lo stato d'animo degli impiegati telefonici abbiano una grande ripercussione sul servizio, come negli impiegati si richieda calma, prontezza, e pazienza, come negli operai necessitino cognizioni di meccanica minuta, fatta di ripieghi e di soluzioni improvvisate e come quindi un organico per siffatto personale non debba tanto essere esaminato con cuore umanitario, quanto con mente di industriale e di

tecnico preveggenze e sperimentato per assicurare quella soddisfazione, che è prima garanzia di ordine e di tranquillità per il personale stesso.

Per le suesposte ragioni io dò, con convinzione, sincera lode al giovane ministro delle poste e telegrafi, per aver saputo superare gli ostacoli per costituire e tenere completamente separata l'azienda telefonica da quella postale-telegrafica: urge in questo momento sistemare la prima per tanti riguardi diversa dalla seconda, urge sistemarla per imprimervi un vero indirizzo pratico di modernità, inapplicabile se la si dovesse plasmare o innestare sull'altra; ed anzi io m'auguro che, sanzionata e ribadita la separazione, i dirigenti sappiano e possano introdurre tutte quelle migliorie che all'estero furono con profitto sperimentate per l'addestramento del personale e per la maggiore sua specializzazione.

Per quanto nemico di rimaneggiare continuamente e con progressione spaventosa di aumento gli organici esistenti, mentre plaudo alla divisione delle due aziende telefonica e postelegrafica non voglio recisamente affermare che per gli addetti a quest'ultima non si possano migliorare le condizioni economiche; non mancano per questi ultimi gli autorevoli e benemeriti patroni e ad essi del resto si uniranno quanti, a ragion veduta ed a maggiori esigenze dimostrate, converranno nella opportunità di tali migliorie che pertanto non debbono formare la tormentosa meta delle quotidiane aspirazioni con relativi inondamenti di memoriali.

La legge che viene oggi sottoposta all'esame del Parlamento è la soddisfazione di un debito, che già da più di un anno avrebbe dovuto essere pagato, e questa constatazione io faccio perchè considero che nulla è più esiziale ad una azienda industriale che il dare al personale, anche per involontario ritardo, ragione di credersi lesi nei proprii diritti per parte di chi deve rendergli il giusto compenso del suo lavoro, e quindi ragione di supporre di avere quasi il diritto di mancare a sua volta ai proprii doveri ed ai proprii impegni verso l'Amministrazione.

Già ho detto quale influenza abbia su questo servizio eminentemente intensivo lo stato d'animo del personale, e appunto perciò mi permetto di richiamare l'attenzione del Parlamento su alcuni punti della legge che non mi sembrano informati non solo ai criteri di saggia amministrazione, ma

nemmeno completamente a quelli di vera e cosciente preveggenza, allo scopo di assicurare all'organico stesso una durata, una stabilità quali io credo indispensabili.

Anzitutto noterò che mentre alle telefoniste viene fatto un trattamento se non splendido certo però sufficientemente buono, apparisce deficiente al confronto il trattamento fatto al personale operaio. Non si comprende come per le due classi di personale, telefoniste ed operai, egualmente benemerite, debbano usarsi, nell'assegnazione delle classi, due pesi e due misure ed è da augurarsi che all'atto pratico venga eliminato dal progetto lo stridente contrasto, adottando criteri che appunto valgano ad evitare prossime periodiche richieste di aumenti.

Nemmeno si comprende il perchè, agli effetti della pensione, gli impiegati provenienti dalle Società private, debbano essere considerati come assunti al 1° gennaio 1909, mentre tale trattamento non è usato per il personale operaio e di commutazione.

Nè parmi equo il fare decorrere tutti gli effetti del presente organico dal 1° gennaio 1909 quando era implicito e dicasi pure che si era fatta promessa che tale decorrenza doveva datare dal 1° luglio 1908.

Con il benevolo accoglimento di queste raccomandazioni saranno nei limiti del possibile soddisfatte le richieste reiterate e insistenti del personale.

Ma non è solo per il personale ex sociale che la legge presenta difetta, poichè si deve rilevare una minorazione anche più penosa per una categoria di impiegati che dalla azienda postale telegrafica sono passati a quella telefonica.

Questo io dico anche in nome di parecchi altri onorevoli colleghi.

Nel mese di aprile del 1907 ebbe luogo un esame d'idoneità per passaggio da segretario a primo segretario nell'Amministrazione postale telegrafica.

Degli approvati a detti esami alcuni furono destinati nel luglio dello stesso anno alla Direzione generale dei telefoni, costituitasi appunto in quell'epoca per l'avvenuto riscatto delle principali linee e reti prima concesse in esercizio all'industria privata.

È da mettere in evidenza che la maggior parte dei predetti impiegati, pur avendo ottenuto l'approvazione all'esame, non avevano ancora conseguita la nomina a primo segretario.

Le vacanze verificatesi successivamente nei ruoli fecero sì che una parte di essi conseguisse la nomina stessa. Gli altri sono tuttora in attesa della nomina cui l'essere stati approvati all'esame dà loro diritto non appena si rendano vacanti dei posti.

Ora nella costituzione dell'organico telefonico quale è descritto nella legge che è dinanzi al Parlamento si troveranno appunto vacanti un certo numero di posti di primo segretario e per logica conseguenza i segretari dei quali si è sopra parlato dovrebbero senz'altro essere promossi, e in realtà sembrava che il titolo acquistato per la prova felicemente subita, il fatto di essere stati scelti alla costituzione della nuova e difficile azienda e l'opera prestata nei due anni di lavoro oramai trascorsi dovessero rendere indiscutibile ed incontrastabile tale automatica promozione. Senonchè è sembrato che con ciò venisse fatta a questi impiegati una condizione di eccezionale favore e pare quindi che essi debbano essere sottoposti ad un altro esame.

Vale a dire essi dovrebbero nuovamente dimostrare di essere idonei ad occupare ora un posto per quale furono già designati da una prova subita or son due anni. Un siffatto criterio di ripetizione degli esami può talvolta in casi speciali avere una giustificata ragione, ma non già nel caso presente, giacchè è bensì vero che essi risultarono allora idonei per primo segretario nel ruolo delle poste e dei telegrafi e non già in quello dei telefoni, ma dev'essere notato che tutto il programma dell'esame al quale furono sottoposti due anni or sono conteneva in larga misura materia telefonica. Chè se si esigessero impiegati sempre perfettamente al corrente, allora a prove periodiche dovrebbero assoggettarsi tutti quanti e ad una nuova prova non potrebbero sfuggire ora neanche quelli fra gli approvati di allora che, per sola ragione di vacanze verificatesi nel ruolo, hanno potuto nel biennio decorso ottenere già la promozione a primo segretario, prima dell'approvazione dell'organico dei telefoni.

Analogamente si può dire per alcuni ingegneri già appartenenti all'amministrazione postale e telegrafica che furono assunti dietro concorso per titoli e per esame nell'ottobre 1904 e che sono messi, a seconda di quanto è detto in questo disegno di legge sull'organico telefonico, in concorrenza con gli ingegneri da assumersi col nuovo concorso, e cioè con evidente loro danno,

inquantochè cadrebbero nel nulla i titoli acquistati col concorso e con cinque anni di servizio.

Mi si consenta che di questi io parli con l'affetto che provo per essere stato loro insegnante, e quindi con vero sentimento paterno. Nella relazione è detto essere inammissibile l'assunzione ai posti a tremila dei predetti ingegneri pel fatto che si verrebbe a stabilire una ingiustizia di fronte ai loro colleghi appartenenti tuttavia ai telegrafi.

A prescindere da quanto io dissi circa la necessità di divisione fra le due aziende, ciò sarebbe giustificato se vi fossero veramente altri ingegneri assunti per quel concorso che prestassero tuttavia servizio ai telegrafi.

Viceversa di coloro che furono assunti ai telegrafi, uno solo rimane nell'amministrazione e per sua elezione, mentre gli altri si trovano tutti nell'amministrazione telefonica e sono in tutto cinque.

Del resto nel gennaio del 1908 l'onorevole Teofilo Rossi interpellò il ministro delle poste e dei telegrafi circa la sistemazione degli ingegneri provenienti dai telegrafi e passati all'amministrazione telefonica.

All'onorevole Rossi il ministro diede assicurazione che con l'approvazione dell'organico dei telefoni (che avrebbe dovuto venire col luglio 1908) gli ingegneri ammessi nell'amministrazione postale e telegrafica nell'ottobre del 1904 avrebbero avuto adeguato trattamento.

Viceversa non solo ciò non avvenne, ma ora, con le disposizioni del nuovo disegno di legge, si verrebbero a ledere i diritti acquisiti, gli interessi dei detti ingegneri i quali vengono messi in concorrenza con gli ingegneri assunti recentemente in servizio, che non hanno certo la loro anzianità e la loro pratica.

I miei antichi allievi hanno conseguito il diploma di capacità nelle applicazioni elettriche presso le scuole superiori di elettrotecnica di Torino, Milano e Napoli, e, del resto, oltre al concorso vinto per l'ammissione e la pratica fatta, essi hanno anche il titolo di aver frequentato presso l'Istituto telegrafico centrale nell'anno scolastico 1904-905 il corso speciale di fondamenti scientifici di telefonia, telegrafia, di elettrotecnica superiore e di applicazioni telefoniche e telegrafiche.

Vi sono poi nell'Amministrazione dei telefoni in genere e nell'Amministrazione centrale in ispecie, funzionarii veramente

preziosi i quali non hanno potuto avere un incarico direttivo specifico, perchè i posti direttivi dell'Amministrazione centrale, come è evidente, sono in numero limitato, nè d'altronde l'Amministrazione stessa poteva in questo primo e travagliato periodo privarsi di tali elementi per destinarli ad uffici compartimentali.

Ora, la imposizione escogitata a danno di questi impiegati potrebbe condurre a questo risultato, che cioè questi funzionarii i quali hanno dato in questo biennio tutta l'opera loro intelligente, assidua all'Amministrazione e che ormai anche hanno raggiunta una età che porta seco le preoccupazioni della famiglia, debbano affrontare le difficoltà di un esame per il raggiungimento di un posto, del quale già in passato si dimostrarono degni, mentre qualche loro collega o inferiore sol per la fortunata combinazione di avere avuto incarichi speciali potrebbe trovarsi ad occupare, senza esame, posti più elevati.

Per ultimo voglia l'onorevole ministro usare in questo speciale momento di transizione, uno speciale trattamento per quelle signorine assunte in servizio di contabilità e amministrazione dopo il 30 giugno 1908.

Atteso che esse hanno i titoli richiesti e prestano già ottimo servizio, veda l'onorevole ministro se non sia possibile passarle senz'altro in pianta stabile senza sottoporle a nuovi esami e prove superflue.

Il personale telefonico sia proveniente dalle cessate Società, sia proveniente dall'azienda postale-telegrafica è in massima parte buono, laborioso e capace e già se ne ebbero prove manifeste; esso merita quindi un trattamento rispondente alle difficili mansioni che gli sono affidate.

Ma se anche è vero che una parte del personale telefonico, specie fra quello assunto negli ultimi anni, non è stato scelto con tutte quelle cautele che sarebbero forse state utili, è certo però che anche la grande maggioranza è buona e del resto per i funzionarii mediocri un trattamento equo e pur severo può essere utile a renderli migliori oppure a liberarsene.

Nelle aziende di carattere industriale, quale è in grado eminente quella telefonica, il buon risultato non può ottenersi che dal massimo rendimento di ogni singolo fattore di produzione.

Nell'industria telefonica il massimo fattore di produzione è rappresentato appunto dal personale, e vano sarà ogni sforzo per

ottenere un buon servizio se detto personale non verrà trattato con quella precisa paterna giustizia fatta di riconoscimento dei meriti e di scrupolosa riprensione e punizione delle mancanze, che sola può dare forza ai dirigenti di esigere dal personale medesimo un esatto adempimento dei propri doveri.

Mi consenta l'onorevole ministro che io rilevi, parlando di organici, come le amministrazioni pubbliche difficilmente funzionino nel miglior modo dal punto di vista industriale, perchè sovrabbondano di personale che va progressivamente aumentando per il congegno burocratico che cresce a dismisura: nell'industria vera e redditizia, in quella privata cioè, il personale è minimo, da esso si esige molto, ma è ben pagato e selezionato a seconda del suo merito, e soprattutto a seconda di quello che esso rende.

Dissi che l'industria telefonica in Italia è bambina, perchè il complesso dei nostri abbonati non arriva a cinquanta mila, mentre in America, agli Stati Uniti, una sola compagnia, la *Telephon telegraph Company*, ne ha oltre quattro milioni, e le percentuali rispettive di proporzionalità agli abitanti sono quelle che si desumono dal seguente specchio, che io non credo privo di interesse ricordare qui:

	Telefoni per 100 abitanti
Stati Uniti	7,6
Canada	3,4
Svezia	3,1
Danimarca	3,1
Norvegia	2,3
Svizzera	1,9
Hawai	1,6
Germania	1,4
Inghilterra	1,3
Lussemburgo	1,2
Australia	0,9
Finlandia	0,9
Belgio	0,5
Argentina	0,5
Francia	0,5
Cuba	0,3
Austria	0,3
Ungheria	0,2
Colonia del Capo	0,2
Transwaal	0,2
Italia	0,15
Natal	0,1
Giappone	0,1
Messico	0,1
Russia	0,1

Oh! muta eloquenza di numeri per dedurre la civiltà dei popoli.

L'Italia è quindi in ciò di poco superiore alla Russia!

Siamo dunque agli inizi e dobbiamo augurarci che l'industria statale che non deve essere redditizia, ma che deve permettere successivi miglioramenti nel servizio e provocare automaticamente l'aumento degli impianti soprattutto di collegamento fra i centri e degli utenti in genere colla diminuzione o un logico rimaneggiamento delle tariffe d'abbonamento, venga per questo organico saldamente stabilita ed avviata con veri criteri industriali.

Questo sarà per lei, onorevole ministro, vero vanto di uno scopo encomiabile, perchè se il buon popolo italiano ha tanta paura di aumento nei prezzi d'abbonamento al servizio telefonico, deve pur sapere che aumenti sono purtroppo prevedibili ed ineluttabili per ineluttabili ragioni tecniche, e che solo una saggia e previdente organizzazione del servizio e dell'industria statale in genere può ovviarvi.

A quest'ultimo intento voglia ricordare l'onorevole ministro che con leggi e regolamenti speciali come quella recentemente approvata per l'esercizio ferroviario, e con buona venia del diritto antiquato e in omaggio alle cose mutate occorre semplificare e abolire le pastoie burocratiche e rammenti ancora che tutto il personale deve essere continuamente al corrente dello svolgersi e del progredire dell'azienda sicchè non abbia a formarsi lentamente in questo nuovo esercito di impiegati, una casta di privilegiati onniscienti e dominanti, uno stato maggiore vero e proprio che, vivendo lontano dal personale e dagli impianti, finirebbe eventualmente per creare un pernicioso malcontento fra il personale stesso e conseguentemente potrebbe far deviare dal vero indirizzo pratico questo importante mezzo di comunicazione, che deve con amorevole cura e con diuturno e volenteroso concorso di tutti, aumentare notevolmente per lo sviluppo ascensionale dei nostri commerci. (*Approvazioni*).

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Tenendo conto del momento parlamentare, e siccome io desidero che questa legge possa essere votata a tempo, rinunzio senz'altro a fare un discorso.

Soltanto mi dispiace che l'onorevole Turati, che considera sempre con tanto interesse tutto quello, che concerne l'azienda postale, telegrafica e telefonica, con un giudizio, assolutamente troppo sommario, abbia voluto qui proclamare il fallimento dell'esercizio di Stato.

Respingo nel modo più reciso questo suo apprezzamento e mi riservo di discutere con lui questa questione quando si discuterà il bilancio delle poste.

Dopo di aver detto questo, io mi dispenso dall'entrare negli argomenti, che si riferiscono ad emendamenti, che l'onorevole Turati ed altri colleghi di quella parte della Camera hanno presentato, perchè non faremmo che una duplice discussione.

Dirò soltanto che la critica principale, fatta dall'onorevole Turati, si riassume in questo.

Egli accusa il progetto di legge di lesineria. Ma la prima necessità, di cui dobbiamo tener conto, è questa, di mettere l'azienda sopra una sicura base finanziaria, senza di che quei miglioramenti, che possono essere riservati all'avvenire, sarebbero senz'altro esclusi.

Così non parlo della questione degli stipendi minimi, la quale, anche quando si voglia considerare come una questione ancora aperta, non potrebbe essere risolta per questo solo ramo dell'azienda, vale a dire soltanto per il personale telefonico, fintantochè non sia risolta anche per le poste e telegrafi.

E salto la questione della parificazione delle telefoniste e ausiliarie e del divieto di matrimonio, perchè ne parleremo a proposito degli emendamenti.

Non so dove l'onorevole Turati abbia fatto la scoperta degli stipendi di 18 lire al mese. Egli probabilmente si riferisce a quelle aspiranti telefoniste che sono chiamate ogni tanto a prestare servizio in sostituzione delle telefoniste assenti, e ciò per impedire che nell'amministrazione telefonica attecchisca l'abuso del *lavoro straordinario*. Ma quelle aspiranti non sono affatto impiegate e non vengono considerate da questo organico che contempla soltanto le telefoniste in pianta

e le telefoniste durante i due anni di servizio fuori ruolo.

L'onorevole Turati ha mosso rimprovero al Governo per la questione della decorrenza dell'organico. Ma mi permetto di osservargli che non si può sostenere che l'organico dovesse decorrere dalla data del riscatto, inquantochè l'articolo 25 della legge di riscatto ha autorizzato il Governo a presentare il disegno di legge per l'organico entro un anno, quindi fino al limite massimo del luglio 1908.

E nel giugno 1908 fu fatta una leggina che prorogò quel termine.

Ma quando anche la legge fosse stata presentata nel luglio 1908, naturalmente la decorrenza di questo organico sarebbe caduta nella data del 1° gennaio 1909, come è effettivamente, nè si sarebbe potuto fare altrimenti, perchè non vi erano stanziamenti di bilancio.

Del resto non si dimentichi che anche prima dell'approvazione dell'organico abbiamo migliorate le condizioni del personale e specialmente delle telefoniste.

L'onorevole Turati lamenta che il trattamento di favore fatto alle signorine telefoniste, che le mette allo stipendio superiore, non sia esteso anche ad altre categorie di personale.

La differenza dipende da ciò: che le telefoniste ebbero dalle Società un trattamento meno buono delle altre categorie di personale, e perciò abbiamo creduto di fare questa eccezione per il personale di commutazione.

L'onorevole Turati ha parlato anche di passaggio di categorie, ma pure per questa questione mi riservo di dargli una risposta agli emendamenti.

Una questione importante è quella del trattamento di riposo, e qui bisogna distinguere tra il personale subalterno e quello degli impiegati.

Per il personale subalterno è chiaro che non possiamo trattare il personale subalterno dei telefoni in modo diverso da quello del personale subalterno delle poste e dei telegrafi, e poichè la questione di questo personale è sottoposta già all'esame del Parlamento, perchè vi è dinanzi alla Camera un disegno di legge per migliorare il trattamento di riposo di questi agenti, così avremo occasione di discutere a fondo questa importante questione; ma è naturale che si affermi in questa legge che il trattamento di riposo degli agenti subalterni dei telefoni

sarà uguale a quello del personale subalterno delle poste e dei telegrafi.

Più complicata è la questione del trattamento di riposo degli *impiegati ex-sociali*. Ma qui non avendo potuto provvedere fin d'ora con la legge, ho dichiarato nella relazione che sono in corso gli studi su questo argomento, e l'onorevole Turati non vorrà di questo farmi un demerito, perchè la questione è complessa. Non poteva quindi essere improvvisata una soluzione. L'onorevole Turati ha voluto accennare che in qualche modo questi impiegati ex-sociali avrebbero prestato un servizio allo Stato. Ma fin là non si può assolutamente arrivare.

Non credo che l'esempio dei ferrovieri sia concludente, perchè per essi esistevano delle casse pensioni speciali, e queste casse pensioni sono state continuate, si sono fatte leggi speciali per migliorarne le condizioni, ma i ferrovieri non sono stati trattati con le pensioni di Stato come gli altri impiegati.

Qui abbiamo una soluzione in qualche modo analoga, perchè le Società avevano iscritti i loro impiegati o presso la Cassa nazionale di previdenza o presso Società di assicurazione, e nel fare il riscatto il Governo ha obbligato le Società a presentare in corrente la situazione delle assicurazioni a tutto il 30 giugno 1907.

Quindi vedremo se e fino a qual punto si potrà tener conto di questa precedente assicurazione in corso, ed in quale misura, appunto per far sì che ciò che gli impiegati hanno versato non vada perduto, si possa tener conto di questi loro versamenti.

Da parte del Governo vi è la migliore intenzione di regolare questa questione in modo da conciliare gli interessi generali dell'erario con quelli degli impiegati.

Io ringrazio molto l'onorevole Montù che ha portato in questa questione i criteri di un tecnico eminente, di aver risposto per me anticipatamente all'onorevole Turati, proclamando che l'esercizio di Stato dei telefoni non solo non si avvia al fallimento, ma anzi fa progressi notevoli.

Sono anch'io d'avviso che convenga accentuare il carattere industriale di questo servizio, tanto che, d'accordo col ministro del tesoro, sto studiando tutte quelle semplificazioni della contabilità che possano rendere l'azienda telefonica più pronta e più snodata nei suoi movimenti. L'onorevole Montù non trova deficiente il tratta-

mento delle telefoniste, ma vorrebbe migliorato quello degli operai.

Per il momento credo che anche gli operai possano contentarsi della condizione che viene loro fatta. Parleremo agli emendamenti delle questioni speciali che l'onorevole Montù ha sollevato.

E dopo ciò, onorevoli colleghi, non voglio ulteriormente dilungarmi. Dirò soltanto questo: che nel compilare il disegno di legge mi sono ispirato al concetto di non creare disparità di trattamento ingiustificate tra il personale dei telefoni e quello delle poste e dei telegrafi, e di tener conto di tutte le legittime aspettative senza concedere ad alcuno immeritati favori.

Non fu facile impresa, anche per le diverse origini delle schiere di impiegati che compongono il personale di questa azienda; ma io credo che il personale dovrebbe apprezzare le garanzie di carriera che oggi gli si concedono, e confido che, apprezzandole, esso vorrà dedicare le sue migliori energie ai progressi dell'azienda, perchè la prosperità della medesima, se gioverà all'erario, gioverà certamente anche al personale, che potrà sempre fare assegnamento sui sentimenti di giustizia e di benevolenza del Parlamento e del Governo. (*Bene!*).

AGUGLIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGUGLIA, *relatore*. Credo di far cosa utilissima al personale dei telefoni rinunciando ora a qualsiasi discorso tanto più che nella mia relazione furono trattati tutti gli argomenti.

Mi permetta però, la Camera che delle tante cose dette dall'onorevole Turati, io una sola ne rilevi: e poi non dirò altro.

L'onorevole Turati pure usando per me parole cortesissime, del che lo ringrazio, ha cercato di trarre sempre me in contraddizione con me stesso. Potrei rispondergli a lungo: ma non lo faccio, nè lo devo fare. L'onorevole Turati però ha espresso questo concetto che va rilevato; cioè che il personale telefonico è proprio maltrattato, che il personale telefonico esce maleconco da questo disegno di legge. Siffatto concetto può produrre indubbiamente un'impressione dolorosa e dispiacevole nel paese in genere e particolarmente nel personale telefonico.

Ora, onorevole Turati, la prego di osservare che noi ci troviamo in una condizione di cose assolutamente grave. I sentimenti e gli entusiasmi devono essere limitati dall'esame severo, obiettivo e sereno

delle cifre del bilancio. Anch'io avrei considerato miglioramenti come l'onorevole Turati desidera; ma ho dovuto fermarmi di fronte ad una cifra, una grave cifra che si rileva dal bilancio.

Io ho fatto constatare in un allegato (n. 19) della mia relazione sul bilancio di previsione delle poste e telegrafi per 1909-10, che sulla somma totale di 131 milioni, il personale grava per la non tenue cifra di 86 milioni e mezzo.

Ora, o signori e colleghi carissimi, andiamo un po' a rilento nelle richieste di maggiori oneri, e pensiamo che 86 milioni e mezzo, sono pagati dai contribuenti. Vogliamo, sì, aumentare gli stipendi, migliorare le condizioni ancora più degli impiegati, specialmente dei più umili; ma tutto ciò, facciamolo a gradi, poichè non è possibile fare tutto oggi per le condizioni che io mi sono permesso di esporre nella mia relazione e che sono state nettamente ricordate dal valoroso e giovane ministro delle poste e telegrafi.

Permetterà la Camera che io mi limiti a raccomandare a nome della Giunta del

bilancio l'approvazione unanime di questo disegno di legge, che se indubbiamente non è il più perfetto di questo mondo, rappresenta tutto quello che umanamente si poteva fare di meglio nelle presenti condizioni del bilancio! (*Bene! Bravo!*)

BELTRAMI. Ma questa faccenda delle polizze di assicurazione... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole ministro consente che la discussione si apra sul disegno di legge concordato con la Commissione?

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Consento.

PRESIDENTE. Art. 1.

I ruoli organici della Direzione generale dei telefoni sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Si dia lettura delle tabelle annesse alla presente legge.

PAVIA, segretario, legge:

Tabella A.

PRIMA CATEGORIA.

Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.

QUADRO TERZO.

1 Direttore generale	a L. 10,000	L. 10,000
1 Ispettore generale	» 9,000	» 9,000
1 Capo ragioniere	» 8,000	» 8,000
2 Capi divisione di 1ª classe	» 8,000	» 16,000
2 Capi divisione di 2ª classe	» 7,000	» 14,000
(a) 1 Ispettore superiore	» 7,000	» 7,000
2 Direttori compartimentali	» 7,000	» 14,000
8 Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 6,000	» 48,000
12 Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 5,000	» 60,000
30		L. 186,000

(a) Gradi assimilati.

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
70	Primi segretari, primi ragionieri, ispettori compartimentali, revisori principali, direttori d'ufficio, ingegneri ed ispettori sanitari a L.	5,000	—
	Id. »	4,500	4
	Id. »	4,000	4
	Id. »	3,500	4
	Id. »	3,000	4
10	Ingegneri »	3,000	4
10	Ispettori sanitari »	3,000	4
90			

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
68	Segretari, ragionieri, vicedirettori di ufficio (1) ed assistenti sanitari L.	4,000	—
	Id. »	3,500	5
	Id. »	3,000	5
	Id. »	2,500	6
	Id. »	2,000	4
	Id. »	1,500	4
2	Assistenti sanitari (2) »	1,500	4
70			

(1) Per gli esami di promozione al quadro secondo della presente tabella vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

(2) Personale femminile.

Tabella B.

SECONDA CATEGORIA.

Personale amministrativo-contabile e d'ordine.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
10	Applicati principali, contabili principali, disegnatori principali, cassieri principali, magazzinieri principali a L.	4,000	—
	Id. »	3,800	3
	Id. »	3,400	4
	Id. »	3,000	4

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni	Stipendi transitori
299	Applicati, contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a L.	4,000	—	
	Id. »	3,600	5	
	Id. »	3,300	5	
	Id. »	3,000	5	
	Id. »	2,700	5	
	Id. »	2,400	4	2,650
	Id. »	2,100	4	2,600
	Id. »	1,800	4	2,550
	Id. »	1,500	4	2,500
	Id. »	1,200	4	2,450

(1) Personale maschile e femminile.

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
28	Direttrici del servizio di commutazione, capi tecnici, capi officina a L.	3,600	—
	Id. »	3,200	3
	Id. »	2,800	4
	Id. »	2,400	4
	Id. »	2,000	4

QUADRO QUARTO.

1488	Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe a L.	2,200	—
	Id. »	2,000	5
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	4
	Telefonisti, telefoniste (1) e dattilografe . a L.	1,400	4
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	2

(1) Conseguito lo stipendio di lire 1,600, le telefoniste potranno contrarre matrimonio, ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni o dell'amministrazione postale-telegrafica continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra si applica in via transitoria anche alle attuali telefoniste, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di lire 1,600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di età.

Tabella C.

TERZA CATEGORIA.

Personale operaio subalterno.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
101	Operai — meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti a L.	2,500	—
	Id. »	2,250	5
	Id. »	2,000	4
	Id. »	1,750	4
	Id. »	1,500	4
	Id. »	1,250	4
	Id. »	1,000	2

QUADRO SECONDO.

614	Apparecchiatori e guardafili a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
60	Commessi a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4
	Vice Commessi »	900	2

QUADRO QUARTO.

10	Operaie e Commesse a L.	1,100	—
	Id. »	1,000	5
	Id. »	900	5
	Id. »	750	4
	Id. »	600	4

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti, che vi è prima il seguente emendamento proposto dall'onorevole Cabrini e altri:

Art. 1.

Tabella B, Quadro quarto.

1° Sostituire:

1,488	Telefonisti, telefoniste, dattilografe a L.	2,450	»
	Id. »	2,200	4
	Id. »	2,000	4
	Id. »	1,800	4
	Id. »	1,600	3
	Id. »	1,400	3
	Id. »	1,200	3

2° E sopprimere la nota in calce.

Cabrini, Casalini, Turati.

Tabella C; Quadro 1° e 2°:

1° Nella colonna: Denominazione, alle parole: Operai, meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, aggiungere: apparecchiatori e guardafili.

2° Sopprimere il quadro secondo.

Cabrini, Casalini, Turati.

(Il deputato Cabrini non è presente).

TURATI. Ha delegato me.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, comprende anche lei che in questo sistema di sostituzioni non posso consentire.

TURATI. Ha ragione. Possiamo mandare a chiamare l'onorevole Cabrini...

PRESIDENTE. Ma io non posso fare aspettare la Camera... Intanto do facoltà di parlare all'onorevole De Luca.

DE LUCA. Ho chiesto di parlare per avere un chiarimento dall'onorevole ministro.

Mi sono occupato silenziosamente di questa importante questione telefonica. Non dirò nulla del passato, circa alla corrispondenza scambiata con l'onorevole ministro, per la questione del compartimento superiore.

Accade che nella tabella A ho trovato modificato l'organico. Prima l'organico portava tre compartimenti superiori, oggi in quello che si presenta ora, trovo delle modificazioni, e in una forma che a me non persuade; perchè si trovano nove compartimenti, e poi nella tabella A si trovano due direttori superiori.

Ora, alla tabella A ci sono due direttori compartimentali; ma se sono nove i compartimenti, dovrebbero essere nove i direttori compartimentali.

Si noti che la questione è stata trattata dal relatore nella sua relazione; e pare che il relatore avesse letto la mia lettera al ministro...

AGUGLIA, *relatore*. Non ho letto niente.

DE LUCA. ...perchè fa una questione di regionalismo che io non ho fatto. (*Commenti*). Io faccio invece una questione di eguaglianza e non di persone.

I nove compartimenti devono funzionare ugualmente, ossia aver le medesime provviste, i medesimi magazzini, il medesimo numero di persone, la medesima autorità.

Non può farsi discussione del numero degli abbonati, perchè altrove, come dice il relatore, le Società private hanno esteso le reti telefoniche. Ma a Napoli avete tutto da creare; nel Mezzogiorno tutto è da creare!

Io, dopo la mia corrispondenza, ebbi una intervista con quel valorosissimo funzionario che ha dato vera prova di sapere e di energia in parecchie occasioni, che è il commendatore Salerno, direttore generale dei telefoni, ed una conferenza coll'onorevole ministro, e allora si disse che con regolamento si sarebbe fatto quello che non si era fatto col disegno di legge, con la proposta di organico.

Desidero un chiarimento per sapere quali siano le funzioni di questi nove compartimenti e per sapere se, chiedendosi l'installazione di un telefono in uno di questi nove compartimenti, si debba aspettare che vengano le provviste dai compartimenti superiori perchè allora avremmo ritardi di quattro o cinque mesi.

Mi auguro di avere una risposta esauriente dal ministro perchè non faccio una questione di regionalismo ma difendo interessi altissimi.

PRESIDENTE. Ma qui nell'articolo primo non si parla affatto di compartimenti.

DE LUCA. Ne parla la tabella A, e del resto se non ne avessi parlato ora non avrei più avuto la possibilità di parlarne.

PRESIDENTE. Vi sono ora gli emendamenti dell'onorevole Cabrini e dell'onorevole Turati di cui ho già dato lettura.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevole Turati se non si adotta un metodo spiccio, ed ella vuol svolgere tutti gli emendamenti, non si arriverà a votare la legge.

PRESIDENTE. Mi pare che sia appunto questo ciò che potrebbe accadere!...

TURATI. Noi ci limitiamo ad attendere la risposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dico subito all'onorevole De Luca che la sua preoccupazione non ha nessuna ragione di essere in quanto che posso dargli chiara assicurazione che tutti i compartimenti, senza alcuna eccezione, saranno trattati alla stessa stregua.

Dico poi agli onorevoli Cabrini, Casalini e Turati che sono dolente di non potere accettare i loro emendamenti all'articolo primo. In sostanza essi vorrebbero parificare la carriera delle telefoniste a quella delle ausiliarie telegrafiche, anzi vorrebbero renderla superiore perchè la permanenza nei singoli stipendi si vuole inferiore a quella che l'organico delle poste e telegrafi stabilisce per le ausiliarie.

Ho già detto nella relazione ed è stato ribadito dal relatore che tale parificazione non può essere consentita perchè, per quanto pregevole sia il lavoro delle telefoniste, tuttavia c'è una differenza nella loro funzione con quella delle ausiliarie, le quali debbono avere attitudine anche per il maneggio di apparecchi speciali che richiedono maggiori studi: di qui la ragione della differenza.

E nemmeno posso accettare il secondo emendamento che dice:

Tabella C; Quadro 1° e 2°:

1° Nella colonna: Denominazione, alle parole: Operai, meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, aggiungere: apparecchiatori e guardafile;

2° Sopprimere il quadro secondo; inquantochè in sostanza esso si concrete-

rebbe nell'abolire la distinzione tra la carriera degli operai meccanici e quella degli apparecchiatori e guardafili...

CABRINI. Non c'è nessuna ragione tecnica per questa distinzione.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. I guardafili telefonici non hanno una funzione superiore a quella dei guardafili telegrafici e quindi si verrebbe a creare una disparità di trattamento che non è affatto giustificata.

E se fosse qui presente l'onorevole Montù potrebbe farmi testimonianza che la funzione degli apparecchiatori e guardafili è più modesta di quella degli operai meccanici che devono fare lavori che richiedono una tecnica speciale diversa dalla semplice funzione degli apparecchiatori guardafili.

Ma questo emendamento all'articolo 1, implica anche, se io non vado errato, la questione del matrimonio delle telefoniste. Su questo punto sarò molto breve.

Certamente avrei volentieri sentite le considerazioni che avrebbe fatte, col suo consueto spirito, l'onorevole Turati; ma riducendo le cose ai più semplici termini, io mi limito a dire che non possiamo consentire il matrimonio delle telefoniste per ragioni umanitarie, finanziarie e tecniche.

Non per ragioni umanitarie, perchè abbiamo la convinzione che il lavoro di commutazione dei centralini è un lavoro pesante, che richiede grande vigoria fisica, grande sveltezza, come si trova solo nelle donne giovani, e che è incompatibile con la funzione della maternità.

Vi sono poi ragioni tecniche e finanziarie. Tutti gli Stati, nei quali il servizio telefonico è più progredito, vietano nel modo più assoluto il matrimonio delle telefoniste. Così in Austria alle donne addette al servizio telefonico non è permesso di contrarre matrimonio; in Germania il matrimonio non è consentito alle telefoniste; in Inghilterra le telefoniste debbono rinunciare al loro ufficio in caso di matrimonio, ed in Svizzera egualmente.

In Francia è permesso il matrimonio, ed io ho voluto assumere informazioni in proposito. Mi si è risposto che in Francia la situazione è diversa per causa di certe condizioni, tutto affatto speciali. L'amministrazione preferirebbe molto di non avere delle telefoniste maritate, ma essa tollera il matrimonio delle telefoniste soltanto per dare soddisfazione alle influenze politiche che lottano contro lo spopolamento della

Francia. Siccome fortunatamente questo pericolo in Italia non c'è, noi non seguiamo l'esempio della Francia. E credo di avere detto abbastanza sull'emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, mantiene il suo emendamento?

TURATI. Onorevole ministro, questo primo articolo comprende tutte le tabelle e quindi si può dire che è tutta la legge; qualche osservazione potrebbe esserci consentita. Capisco tuttavia che sarebbe inutile insistere nell'emendamento. Ho già spiegato le ragioni per cui proponevamo, non dico la perequazione, chè l'emendamento non la chiede, ma un semplice avvicinamento tra le condizioni delle telefoniste e quelle delle telegrafiste.

Dirò ancora una sola parola sulla questione del matrimonio delle telefoniste, perchè sono convinto che essa dovrà tornar innanzi al Parlamento, per ragioni intuitive di senso morale; pensi che vi sono matrimoni che si possono fare anche senza il suo permesso, onorevole ministro! Si è poi creata una leggenda (io affermo senza dimostrare, perchè il tempo non ci permette di discutere) si è creata una vera leggenda intorno alla incapacità al lavoro, che colpirebbe le telefoniste, dopo il matrimonio, durante la maternità. Buon Dio! Tutti abbiamo madri, sorelle o spose, e sappiamo benissimo quanto si possa lavorare, anche se si hanno dei figliuoli. Io ho voluto fare un'inchiesta sommaria sui dati dell'ufficio telegrafico di Milano, e mi è risultato che quelle telegrafiste, anche le maritate, che del resto sono il minor numero, hanno una piccolissima quantità di assenze in più dei maschi; che inoltre le telegrafiste maritate danno un minor numero di assenze e di errori in confronto delle signorine; ed è naturale, perchè hanno meno grilli per la testa. (*Si ride*). Insomma, tutti questi disastri sono della pura fantasia. Certo le donne hanno dei guai che noi non abbiamo; ma è per questo che le pagate tanto meno! Del resto, il vero rimedio per diminuire le assenze abusive, in entrambi i sessi, consiste, secondo me, nel dar loro una cointeressenza in ragione del lavoro effettivo. Ma è da quest'orecchio che finora il Governo non ha mai voluto sentire!

Poichè credo, ripeto, che la questione, in momento migliore, debba essere riportata alla Camera per ragioni di moralità e di umanità, e perchè non sussistono le ob-

biezioni che si pretendono fondate sulle esigenze economiche dell'azienda, io non insisto per oggi, ma non intendo che il non insistere possa interpretarsi come acquiescenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Una sola parola ancora su questo argomento, perchè la Camera sappia che nessuna amministrazione ha escogitato un sistema più equitativo del nostro. Infatti noi stabiliamo che le telefoniste, le quali abbiano prestato servizio per dieci anni, che, cogli abbreviamenti, per le migliori, possono essere ridotti a sette e mezzo (e siccome entrano in servizio a diciotto anni, vuol dire a venticinque anni e mezzo) ottengano un posto negli altri uffici dell'Amministrazione.

Questo senza dubbio è un carico grave che l'Amministrazione si assume, e mi pare che questo sia il modo migliore di conciliare da una parte gl'interessi sociali, di cui anche noi teniamo conto, con le necessità tecniche e finanziarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Una brevissima raccomandazione che si riferisce al personale degli uffici dipendenti della Direzione generale dove stavano 19 impiegati retribuiti con 1200 lire. Otto di questi sono stati invece retribuiti con 1500 lire. Ora, questa distinzione creando una disuguaglianza, crea nello stesso tempo dei malumori. Faccio quindi una calda raccomandazione, perchè questi impiegati siano trattati tutti alla stessa stregua.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Non posso rispondere all'onorevole De Felice sopra questo punto speciale. Lo prego di volermi ripetere più esattamente la sua raccomandazione e provvederò se sarà il caso.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1° con le tabelle annesse al disegno di legge delle quali venne data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni dei singoli quadri delle tabelle A, B e C, esclusi gl'impiegati del quadro III della tabella A, procedono nei rispettivi ruoli con gli aumenti, ed alla maturazione

dei periodi di tempo, stabiliti nei quadri stessi.

(È approvato).

Art. 3.

Per ogni categoria le ammissioni di personale sono fatte allo stipendio normale minimo dei quadri:

I della tabella A (segretari, ecc.);

III della tabella A (segretari, ecc.);

II della tabella B (applicati, contabili, ecc.);

I, II, III e IV della tabella C (operai meccanici, ecc., apparecchiatori, ecc., vice commessi, operaie e commesse);

e, limitatamente ai posti di ingegnere e di ispettore sanitario, allo stipendio minimo del quadro II della tabella A.

Le ammissioni al quadro IV della tabella B (telefoniste, ecc.) sono fatte con le norme stabilite dal regolamento, esclusivamente tra il personale di commutazione e dattilografo, fuori ruolo, con la qualifica di completo, al compiersi di due anni di servizio in tale qualità.

I passaggi agli altri quadri delle tabelle A e B sono fatti per promozione, secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale provvede pure per le promozioni nei vari gradi del quadro III della tabella A.

(È approvato).

Art. 4.

Il numero dei posti del quadro IV della tabella B e dei quadri I e II della tabella C può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

Il Governo, con la legge dello stato di previsione, indicherà il numero, la qualità, e la spesa del personale da assumere in ruolo, ai sensi del presente articolo.

(È approvato).

Art. 5.

La nomina del personale di nuova assunzione non diviene definitiva se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo lodevole servizio in prova.

L'impiegato, l'operaio e l'agente subalterno, che non ottenga la conferma, è licenziato.

(È approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di prova, di cui all'articolo precedente, è corrisposto lo sti-

pendio; inoltre, quando avvenga la nomina definitiva, il periodo stesso è considerato valido per tutti gli effetti della carriera.

(È approvato).

Art. 7.

Le norme per il reclutamento del personale sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, che, in conseguenza del passaggio stesso, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza, a titolo di maggiore assegno *ad personam*.

Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni.

Il regolamento stabilisce pure le condizioni per l'assunzione del personale fuori ruolo, la retribuzione del personale stesso, e le norme per i passaggi in ruolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipriani-Marinelli.

CIPRIANI-MARINELLI. Una brevissima raccomandazione debbo rivolgere all'onorevole ministro. Desidero che, allorchè dovrà procedere alla compilazione del regolamento per il nuovo personale, tenga conto speciale di quei supplenti postelegrafici che, negli ultimi concorsi, ebbero la qualifica di idonei, ma che, per il limitato numero dei posti, non poterono essere assunti in servizio.

Questi funzionari, che finora prestarono lodevole servizio in pro dello Stato con adeguata remunerazione, potranno così trovare la via di una risorsa che verrebbe altrimenti a mancar loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris.

CORIS. Simile raccomandazione rivolgo per le supplenti telegrafiche e rinuncio a svolgere la raccomandazione. (Bene!)

PRESIDENTE. Ci sarebbe un emendamento degli onorevoli Cabrini, Casalini e Turati, ma prima ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Assicuro l'onorevole Cipriani-Marinelli e l'onorevole Coris che nella compilazione del regolamento terrà conto delle loro raccomandazioni.

Sono dolente di non poter accettare l'emendamento degli onorevoli Cabrini, Casa-

lini e Turati. È questione che fu già trattata in occasione dell'organico postale. Gli impiegati che passano da un quadro ad un altro hanno già in questo un notevole vantaggio. Ora è impossibile, senza turbare profondamente tutto l'ordinamento dei ruoli, far sì che l'impiegato che fa simili passaggi, porti con sè tutti i vantaggi che avrebbe nel quadro che abbandona. Ecco perchè io non posso, anche per l'euritmia dell'organico, accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha chiesto di parlare.

Egli ha anche presentato, con gli onorevoli Cabrini e Casalini questo emendamento sostitutivo al secondo comma:

« Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati od operai, che venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello goduto, conserveranno, come assegno *ad personam*, la differenza progressiva costituita da tutti gli aumenti di carriera, come se fosse rimasto nella primitiva categoria o quadro, fino a quando non raggiungerà nell'altra, in cui ha fatto passaggio, uno stipendio pari o superiore ».

TURATI. Ho chiesto di parlare per fare un'ultima dichiarazione, a nome anche degli amici Cabrini e Casalini; dichiarazione che riflette tanto questo emendamento, quanto i successivi.

Mi si è fatto osservare che alle 18 e tre quarti parte un treno per Napoli e, poichè molti colleghi non rinunceranno a partire, prolungandosi la discussione anche solo di pochi minuti, potrebbe venire a mancare il numero legale; con che la approvazione dell'organico sarebbe dilazionata di un altro semestre.

Io credo che sia molto dannoso non discutere il disegno di legge, ma pur troppo debbo rassegnarmi a questa coazione.

Dichiaro, perciò, che ritiro tutti gli emendamenti che il ministro delle poste non fosse disposto ad accettare, e li ritiro per la decisiva ragione politica e giuridica che c'è un treno che parte alle 18.45.

Mi pare così di fare la maggiore apo-teosi, che per me sia possibile, del regime parlamentare, in questo momento, in Italia! (Commenti).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.

Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella A), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

Col regolamento sarà provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti, derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gli impiegati di uno stesso quadro.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia una qualificazione di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

(È approvato).

Art. 9.

Per le omissioni ed irregolarità di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari punibili con la censura, al personale dei telefoni ed a quello delle poste e dei telegrafi può essere inflitta l'ammenda fino a lire 20 per gli impiegati, e fino a lire 10 per gli agenti subalterni e per gli operai, giusta le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Scalea.

Né ha facoltà.

DI SCALEA. A proposito dell'articolo 9 osservo che sono comminate al personale telefonico ammende fino a venti lire per gli impiegati e fino a dieci lire per gli agenti subalterni e operai. Ora osservo che la legge per lo stato giuridico ha indubbiamente soppresso questa forma di punizione pecuniaria. E comprenderei che si facesse

eccezione per il personale telefonico, ma non comprendo l'ammenda pecuniaria non contemplata in una legge generale dello Stato per il personale postale e telegrafico di cui non si occupa il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onorevole Di Scalea fa una pura questione di forma. Ma è una necessità assoluta di portare, per questa parte, delle modificazioni, per l'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni, alla legge sullo stato giuridico degli impiegati. E questo nello stesso interesse del personale, poichè siccome la legge sullo stato giuridico non conosce l'ammenda, si sarebbe costretti nella nostra amministrazione ad applicare al personale delle sanzioni disciplinari più gravi per tutte quelle piccole mancanze le quali invece danno luogo semplicemente all'ammenda.

Quindi è necessità assoluta stabilire questo principio, non solo pei telefoni, ma anche per le poste e pei telegrafi. E si coglie questa occasione per dichiararlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Sono stabilite indennità annue di carica:

a) per i cassieri, controllori ed esattori in ragione del 10 per cento della cauzione e non oltre lire 600;

b) per l'economista centrale ed i magazzinieri, di lire 300;

c) per gli interpreti di lingue estere (esclusa la francese), di lire 240 per ogni lingua, fino al numero massimo di quattro lingue;

d) per i dirigenti centralini intercomunali con non meno di cinque circuiti, da un minimo di lire 180 ad un massimo di lire 300;

e) per i capi turno ed i capi officina, da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 200;

f) per i capi apparecchiatori ed i capi squadra, di lire 150.

Nel regolamento sono specificate le norme per il conferimento delle cariche che danno luogo alle speciali indennità, di cui al presente articolo; ed è pure disposto in ordine ai criteri in base ai quali sono determinate, caso per caso, le indennità che variano da

un minimo ad un massimo, nonchè per la decorrenza, la cessazione ed il modo di pagamento di tutte le indennità.

(È approvato).

Art. 11.

Al personale operaio e subalterno di cui alla tabella C (terza categoria) è applicato il trattamento di pensione concesso dalle leggi in vigore al personale subalterno del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Gli onorevoli Cabrini, Casalini e Turati hanno fatto la proposta di soppressione di questo articolo 11.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'hanno ritirata.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

L'Istituto superiore postale-telegrafico, creato con la legge 24 marzo 1907, n. 111, prende il nome di « Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico », e le attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge medesima sono estese ai servizi telefonici.

Il regolamento, di cui all'articolo 8 della legge suddetta, sarà modificato in relazione al presente articolo, e per estendere le relative disposizioni anche al personale di 1ª categoria della Direzione generale dei telefoni.

L'Istituto è autorizzato a rilasciare un diploma agli allievi funzionari delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, i quali abbiano superato, nei vari corsi della scuola addetta all'Istituto medesimo, gli esami in tutte le materie con almeno 18/30 e che abbiano riportato una media generale non inferiore a 21/30.

Coloro che negli esami dei singoli corsi non raggiungono, per un numero di materie non superiore a tre, il minimo dei voti sopra indicato, sono ammessi, per una volta soltanto, ad un esame di riparazione sulle materie nelle quali caddero.

Gli allievi, che sono riprovati in oltre tre materie o che non superano l'esame di riparazione, sono esclusi dall'Istituto.

I funzionari che conseguono il diploma abbreviano di dodici mesi il periodo in corso per l'avanzamento di stipendio. Quando però l'abbreviamento non abbia potuto avere effetto per intero sul periodo in corso, la rimanenza è compensata sul periodo successivo.

Il decreto ministeriale, con cui si nominano a professori ordinari od incaricati dei funzionari postali-telegrafici-telefonici, non provveduti del diploma dell'Istituto e procedenti nella carriera a periodi determinati, è considerato come titolo equipollente al diploma anche per gli effetti dell'abbreviamento dei periodi.

DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA. Faccio anzitutto osservare che io non approvo il concetto dell'articolo 12 in generale. Ma di questo non mi voglio occupare. Però l'ultimo comma di questo articolo è veramente grave. Esso dice così:

« Il decreto ministeriale, con cui si nominano a professori ordinari od incaricati dei funzionari postali-telegrafici-telefonici, non provveduti del diploma dell'Istituto e procedenti nella carriera a periodi determinati, è considerato come titolo equipollente al diploma anche per gli effetti dell'abbreviamento dei periodi ».

Ora questo dà luogo a possibili arbitrii del potere esecutivo. Io credo che l'onorevole Schanzer non ne compirà; ma egli non è immortale. E non credo che con un decreto ministeriale si possa costituire un diritto, che deve derivare da tassativa disposizione di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sarebbe esatta l'osservazione dell'onorevole Di Scalea, se non esistesse quella scuola superiore posteografica, con un regolamento che disciplina i poteri del ministro nella scelta dei professori, che devono essere approvati da un'apposita Commissione, la quale in questa scelta assiste il ministro.

D'altra parte sarebbe strano, per non dire assurdo, che quando si trova nell'amministrazione un funzionario specialista che non abbia potuto ottenere il diploma dell'Istituto, forse perchè è troppo avanti nella carriera, e si incarica questo funzionario di impartire un insegnamento, esso non debba avere almeno quel vantaggio di carriera che ha chi invece è munito del diploma della scuola.

Del resto, ripeto, la facoltà del ministro in questa materia è disciplinata da un apposito regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1908-909, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli, e dalla stessa data, salvo disposizioni in contrario contenute nella presente legge, cominceranno a decorrere i periodi di avanzamento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli.

Agli effetti della anzianità di carriera il presente organico ha decorrenza dal 1° luglio 1907.

Cabrini, Casalini, Turati.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Lo hanno ritirato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il personale (escluso quello che deve prender posto nel quadro IV della tabella B, cui provvede il quinto comma del presente

articolo) già appartenente alle cessate Società, od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'articolo 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate. Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salve le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancando l'uguaglianza di stipendio, gli impiegati, gli operai e gli agenti saranno collocati allo stipendio immediatamente inferiore del proprio quadro; ma, in tal caso, conserveranno la differenza come maggiore assegno *ad personam* ed abbrevieranno il tempo normale di permanenza al detto stipendio inferiore, in proporzione del rispettivo maggior assegno, che resterà assorbito dall'avanzamento.

Tuttavia, il personale da assegnarsi al quadro II della tabella B, provvisto di retribuzione compresa fra lire 1,200 e lire 1,500, sarà assunto in pianta a lire 1,500 e, per esso, il periodo di avanzamento decorrerà dalla data del decreto di assegnazione al quadro suddetto.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro, in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezione fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Inoltre, in eccezione a quanto sopra, per il personale addetto al servizio di commutazione e dattilografo, valgono le seguenti disposizioni:

a) coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col primo gennaio 1909 nel quadro IV della tabella B, allo stipendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

b) tutti coloro, del personale suddetto, che furono assunti dallo Stato dal primo

luglio 1907 al 30 giugno 1908, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro IV della tabella B, conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti;

c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal 1° luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta al compiersi di due anni di servizio fuori ruolo, con le norme che verranno determinate dal regolamento.

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Domando se questo primo comma dell'articolo sia applicabile al personale avventizio, assunto in servizio dopo il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle poste e telegrafi, ha facoltà di parlare.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Il personale avventizio, assunto dopo il 30 giugno 1908, resta per ora fuori ruolo.

L'ultimo comma dell'articolo dice: « c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal primo luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta, al compiersi di due anni di servizio, ecc. ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Cabrini, Casalini e Turati avevano proposto il seguente emendamento:

Sostituire:

Il personale, già appartenente alle cessate Società od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'articolo 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate.

Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salvo le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancando l'uguaglianza di stipendio, coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col 1° luglio 1907 nei quadri cui hanno diritto, allo sti-

pendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

tutti coloro invece che furono assunti dallo Stato dal 1° luglio 1907 in poi, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro cui hanno diritto conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezion fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Ma hanno poi ritirato l'emendamento stesso.

Non essendovi quindi altre proposte, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

La sistemazione in ruolo degli impiegati, provenienti dalle cessate Società, ed aventi stipendio di oltre lire 3,000, e di tutto il personale proveniente dalla rete già sociale di Venezia, sarà fatta nella categoria, nel quadro, ed allo stipendio, che, per ciascuno dei detti impiegati, verranno proposti dalla Commissione di cui all'articolo 22, tenute presenti le funzioni da essi esercitate e le attitudini dimostrate in servizio.

Se lo stipendio, che verrà assegnato in seguito alle proposte della Commissione, risulterà inferiore all'importo complessivo dello stipendio e del maggiore assegno attualmente fruiti dagli impiegati di cui si tratta, la differenza sarà loro conservata, a titolo di maggiore assegno *ad personam*.

I successivi avanzamenti assorbiranno, nella corrispondente misura, i maggiori assegni.

Fino a quando non sarà effettuata la sistemazione disposta nel presente articolo, gli impiegati predetti conserveranno gli as-

segni *ad personam* stabiliti dal 2° comma dell'articolo 22 della legge 16 luglio 1907, n. 506.

(È approvato).

Art. 18.

Gli impiegati e gli agenti, provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, conservano, a tutti gli effetti, le qualificazioni ottenute in applicazione degli articoli 16 e 40 della legge 19 luglio 1907, numero 515; e, chi vi abbia interesse, conserva altresì il diritto al trattamento stabilito dagli articoli 23 e 30 della legge stessa.

Salva la disposizione dell'articolo 20, i suddetti impiegati ed agenti sono collocati nelle tabelle annesse alla presente legge, ciascuno allo stipendio normale o transitorio corrispondente a quello attualmente fruito, in conformità del seguente prospetto:

Quadri delle tabelle annesse alla legge 19 luglio 1907, n. 515, modificata con la legge 30 giugno 1908, n. 304.	Quadri delle tabelle annesse alla presente legge, rispettivamente corrispondenti a quelli controindicati.
Quadri III, II e I della tabella A.	Quadri III, II e I della tabella A.
Quadro III della tabella B.	Quadro I della tabella B.
Quadri I, II e V della tabella B.	Quadro II della tabella B.
Quadro IV della tabella B.	Quadro IV della tabella B.
Quadri I e III della tabella C.	Quadri III e II della tabella C.

Coloro che in applicazione della disposizione del comma precedente sono collocati ad uno stipendio transitorio, progrediscono, sul detto stipendio, per aumenti quadriennali di lire 300 ciascuno, fino a lire 2,700; e poi come gli altri componenti del quadro II della tabella B. Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2,700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di stipendio.

Il tempo già trascorso da ciascun impiegato od agente nel proprio stipendio è riconosciuto valido agli effetti dell'avanzamento.

(È approvato).

Art. 19.

Per gli impiegati non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, ferme restando le disposizioni relative alla loro assunzione in ruolo nei vari quadri delle tabelle A e B, sarà tenuto valido, agli effetti dell'avanzamento di stipendio, il servizio da essi precedentemente prestato presso altre Amministrazioni civili dello Stato.

(È approvato).

Art. 20.

Gli impiegati provenienti dai quadri III e II della tabella A allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, per l'Amministrazione postale-telegrafica, e forniti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 luglio 1907, numero 506, i primi di indennità di lire mille, ed i secondi di indennità di lire duemila, prenderanno posto (secondo la loro rispettiva anzianità di grado nel ruolo postale-telegrafico) nel quadro III della tabella A allegata alla presente legge, allo stipendio minimo del grado di capo divisione ed assimilati.

(È approvato).

Art. 21.

La nomina al posto di ispettore generale sarà fatta a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi; e così pure le nomine ai posti di sanitari ed assistenti sanitari saranno fatte - per la prima volta - a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi, tra i professionisti (uomini e donne) di fiducia dell'Amministrazione già incaricati del servizio sanitario.

I posti, che, dopo l'applicazione della presente legge, risulteranno vacanti nel grado di capo sezione ed assimilati a lire 5,000, e quelli di risulta, saranno, per la prima volta, messi a concorso per titoli.

Potranno concorrere tutti i funzionari del quadro II della tabella A, annessa alla presente legge, i quali esercitino funzioni direttive od ispettive, proprie al grado di capo sezione od assimilati.

I posti, che resteranno vacanti agli stipendi minimi dei quadri II e I della tabella A e dei quadri delle tabelle B e C, saranno messi a concorso per esame (salva l'eccezione qui di seguito contemplata) entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; e le conseguenti nomine avranno effetto col 1° luglio 1909.

Ai posti di stipendio minimo del quadro II precitato potranno concorrere tutti gl'impiegati sia provenienti dall'Amministrazione postale-telegrafica, sia provenienti dalle cessate Società od assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni i quali costituiranno il quadro I della tabella A e i quadri della tabella B allegate alla presente legge; tuttavia non più di venti di detti posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati del quadro I della tabella A ed a quelli della tabella B, allegate alla presente legge, i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive od ispettive, proprie al personale appartenente al detto quadro II.

Ai posti di stipendio minimo del quadro I succitato, potranno concorrere gl'impiegati, provenienti dal ruolo postale-telegrafico, che ne abbiano interesse, e provenienti dalle cessate Società ed assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni, i quali costituiranno la tabella B; tuttavia non più di dieci posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati della tabella B provenienti dal ruolo postale-telegrafico i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive proprie al personale appartenente al quadro I.

In fine del terzo comma, dove è detto 1° luglio 1909, deve dirsi 1° gennaio 1910.

A questo articolo l'onorevole Cimorelli, a nome anche degli onorevoli Tommaso Mosca, Leone e Barzilai, propone:

Al penultimo comma, dopo le parole: allegate alla presente legge, aggiungere le seguenti: I segretari già dichiarati idonei al grado di primo segretario faranno soltanto un esame complementare su materie di servizio, secondo le norme da stabilirsi nel detto regio decreto, salvo restando ad essi la facoltà di riprendere il loro posto nel ruolo postale-telegrafico, qualora non fossero approvati.

CIMORELLI. Poichè l'onorevole ministro ha accettato la mia proposta prima che avessi l'onore di presentarla, a me non resta che ringraziarlo e prenderne atto.

AGUGLIA, *relatore*. Accetta anche la Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Cimorelli, ella propone di fare questa aggiunta dopo le parole: « allegate alla presente legge ».

Ma queste parole ricorrono due volte

nell'articolo. Dove è che bisogna inserire questo emendamento?

CIMORELLI. Prima della parola « tuttavia ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Cimorelli di non insistere in questa aggiunta che non turberebbe per sè stessa l'economia dell'articolo ma è redatta in modo che il senso non corre, cosicchè bisognerebbe rimandarla alla Commissione perchè la esaminasse.

Voci. No! no! Ritiri! ritiri!

CIMORELLI. Dopo quanto ha detto il presidente del Consiglio, non ho difficoltà di ritirare la mia proposta e prego il ministro di tenerne conto nel regolamento.

PRESIDENTE. All'articolo 21 vi è anche l'emendamento dell'onorevole Di Stefano:

Al quinto comma, alle parole: con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909, ecc., sostituire le altre: con decreto ministeriale di data anteriore a quella della presentazione della presente legge.

Onorevole Di Stefano, insiste?

Voci. Ritiri! ritiri!

DI STEFANO. Domando solo al ministro se lo accetta...

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi dispiace, onorevole Di Stefano, ma non posso accettare il suo emendamento, perchè sposterebbe tutti gl'incarichi conferiti...

DI STEFANO. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

È nominata una Commissione composta:

di un Consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso;

del Direttore generale dei telefoni;

di un avvocato erariale, designato dall'avvocato erariale generale;

di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, scelto dal ministro delle poste e dei telegrafi, ed estraneo all'amministrazione;

del Capo ragioniere della Direzione generale dei telefoni.

Il Consigliere di Stato assumerà la presidenza, il Capo ragioniere dei telefoni funzionerà da segretario.

La suddetta Commissione, oltre all'assegnazione del personale ai sensi degli arti-

coli 16 e 17 della presente legge, esaminerà i titoli dei concorrenti di cui all'articolo 21, e farà le sue proposte al ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge per gl'impiegati di cui all'articolo 21 ed all'articolo 17, ed entro i due mesi successivi per gl'impiegati di cui all'articolo 16.

(È approvato).

Art. 23.

La facoltà di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennità di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avrà termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 1° luglio 1909.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevole Presidente, propongo una modificazione a questo articolo 23 ed ultimo. Alla data del 1° luglio 1909 dev'essere sostituita quella del 31 dicembre 1909.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 23 ed ultimo.

(È approvato).

Procederemo fra breve alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Applicazione della convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che è necessario discutere ancora una leggina, che consta di un articolo unico: Applicazione della convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario*, legge: (V. *Stampato*, n. 195-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Si dia lettura della Convenzione.

PAVIA, *segretario legge*:

Convenzione internazionale sulla interdizione del lavoro notturno delle donne occupate nelle industrie.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse,

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption des dispositions communes,

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ROI DE PRUSSE:

Son Excellence M. Alfred de Bülow, son Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Caspar, Directeur de l'office de l'intérieur de l'Empire;

M. Frick, Conseiller intime supérieur du Gouvernement et Conseiller rapporteur du Ministère prussien du commerce et de l'industrie;

M. Eckardt, Conseiller de légation actuel et Conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'Empire.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÉME, ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE :

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

Son Excellence M. le baron Heidler de Egeregg et Syrgenstein, son Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

Pour l'Autriche :

M. le docteur Franz Müller, Conseiller ministériel au Ministère I. R. du commerce;

Pour la Hongrie;

M. Nicolas Gerster, Inspecteur supérieur d'industrie royal hongrois.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Son Excellence M. Maurice Michotte de Welle, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Jean Duboir, Directeur général de l'office du travail au Ministère de l'industrie et du travail.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. Henrik Vedel, Chef de bureau au Ministère de l'intérieur.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

M. Bernardo Alméida y Herreros, Chargé d'affaires à Berne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Son Excellence M. Paul Révoil, Ambassadeur à Berne;

M. Arthur Fontaine, Directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie et du travail.

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :

M. Herbert Samuel, membre du Parlement, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de l'intérieur;

M. Malcolm Delevingne, du Ministère de l'intérieur.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. le prof. Giovanni Montemartini, Directeur de l'office du travail près le Ministère royal de l'agriculture et du commerce.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU :

M. Henri Neuman, Conseiller d'Etat.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son Chambellan, Ministre résident à Berne;

M. le docteur L. H. W. Regout, membre de la Première Chambre des Etats-généraux.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC.:

Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

M. Alfred de Lagerheim, ancien Ministre des affaires étrangères, Directeur général et Chef du Collège royal du commerce.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE :

M. Emile Frey, ancien Conseiller fédéral;

M. le docteur Franz Kaufmann, Chef de la division de l'industrie au Département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;

M. Adrien Lachenal, ancien Conseiller fédéral, Député au Conseil des Etats;

M. Joseph Schobinger, Conseiller national;

M. Henri Scherrer, Conseiller national;

M. John Syz, Président de l'Association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispositions suivantes :

Art. 1^{er}. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci après.

La présente convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier

point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part.

Art. 2. — Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos interrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

Art. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée:

1° en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2° dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

Art. 5. — A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements.

Art. 6. — Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

Art. 7. — Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou

protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Art. 8. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans:

1° pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2° pour le peignage et la filature de la laine;

3° pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatiques.

Art. 9. — Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Art. 10. — Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

Art. 11. — La présente convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhèreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Pour l'Allemagne :

(L. S.) V. BULOW
CASPAR
FRICK
ECKARDT

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

(L. S.) BARON HEIDLER-EGEREGG
Ministre d'Autriche - Hongrie à Berne

Pour l'Autriche :

(L. S.) MÜLLER

Pour la Hongrie :

(L. S.) NICOLAS GERSTER

Pour la Belgique :

(L. S.) M. MICOTTE DE WELLE
J. DUBOIS

Pour le Danemark :

(L. S.) H. VEDEL

Sous réserve de la déclaration faite, en séance plénière de la conférence, le 26 septembre 1906, quant à l'article 8.

Pour l'Espagne :

(L. S.) BERNARDO ALMEIDA Y HERREROS

Pour la France :

(L. S.) RÉVOIL
(L. S.) ARTHUR FONTAINE

Pour la Grande Bretagne :

(L. S.) HERBERT SAMUEL
MALCOLM DELEIVINGNE

Pour l'Italie :

(L. S.) R. MAGLIANO
G. MONTEMARTINI

Pour le Luxembourg :

(L. S.) H. NEUMAN

Pour les Pays-Bas :

(L. S.) RECHTEREN
(L. S.) L. H. W. REGOUT

Pour le Portugal :

(L. S.) ALBERTO D'OLIVEIRA

Pour la Suède :

(L. S.) ALFR. LAGERHEIM

Pour la Suisse :

(L. S.) EMILE FREY
F. KAUFMANN
A. LACHENAL
SCHOBINGER
H. SCHERRER
JOHN SYZ.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge, insieme con gli altri già discussi ed approvati per alzata e seduta.

Votazione segreta.

Veniamo dunque alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia; Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Istituzione di una scuola normale femminile a Reggio Calabria e di una scuola normale maschile a Catanzaro;

Organico della Direzione generale dei telefoni;

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Si faccia la chiama.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte.

Come i colleghi ricordano, l'onorevole Camera aveva chiesto che si discutesse anche un altro disegno di legge, quello concernente l'educazione fisica e gli insegnanti di ginnastica; ma, mi sembra opportuno che questa discussione sia differita.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Scansano. Questa relazione sarà stampata ed iscritta nell'ordine del giorno di una seduta da destinarsi, ai termini del regolamento.

Fruga dei lavori parlamentari.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Credo di fare una proposta, che non giungerà soverchiamente improvvisa, chiedendo che la Camera proroghi

le sue sedute per essere riconvocata a domicilio. (*Benissimo!*)

Credo pure di essere interprete del sentimento di tutti i colleghi mandando una parola di ringraziamento al nostro illustre Presidente. (*Applausi generali e prolungati*).

Aggiungo i più cordiali auguri per tutti, poichè qui, in questa Camera, per quanto i partiti ci possano dividere, la stima e la simpatia personale sono uguali e reciproche. Quindi a tutti gli onorevoli colleghi mando auguri di vero cuore. (*Nuovi applausi prolungati*).

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — Segni di viva attenzione*). Ringrazio con animo commosso l'onorevole presidente del Consiglio delle parole gentili, che mi ha rivolte, e voi tutti della manifestazione, con la quale avete voluto ad esse associarvi; manifestazione che, se l'animo mio non falla, significa come io non sia venuto meno alla vostra fiducia. (*Benissimo!*) Nell'adempimento dei miei difficili doveri non ho avuto altro scopo che quello di serbarmene degno. Questa, e non altra, è stata la mia ambizione! (*Benissimo! Bravo!*)

Sarà per me ragione di orgoglio aver diretto, in questi primi due mesi della nuova legislatura, i vostri lavori; imperocchè, a chi li giudichi con animo spassionato, essi appariranno tali da onorare qualunque assemblea. (*Benissimo!*)

Ma, se questi lavori hanno potuto essere degnamente compiuti, lo dobbiamo principalmente alla solerzia degli uomini precari, che hanno atteso a prepararli nelle Commissioni. (*Bene! Bravo!*)

Una parola di speciale ringraziamento, e credo di interpretare i sentimenti vostri, rivolgo alla Giunta del bilancio, che con tanta sollecitudine e competenza ha espletato un'opera veramente ponderosa. (*Benissimo!*)

E ringrazio anche la Giunta delle elezioni, che in breve tempo ha quasi esaurito il grave compito, che le è assegnato. (*Bene!*)

Verrei poi meno ai sentimenti più intimi dell'animo mio, se non inviassi un saluto ed un ringraziamento affettuosissimo a tutti i carissimi colleghi della Presidenza, ed ai nostri funzionari, che mi hanno prestata la più devota e intelligente assistenza, la quale soltanto mi ha permesso di adempiere adeguatamente all'ufficio mio. (*Benissimo! — Vivi applausi*).

Ed ora, egregi colleghi, buone ferie; il più cordiale saluto a voi tutti, ed a quanti

hanno un posto di affetto nel sacrario del vostro cuore. (*Vive approvazioni — Vivissimi e prolungati applausi*).

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho chiesto di parlare per dichiarare, dopo le parole dell'eccellentissimo Presidente, che nell'animo mio, e certamente nell'animo della Camera, non c'era un sentimento di sfiducia verso la Giunta delle elezioni, che ha così sollecitamente compiuti i suoi lavori. (*Commenti*).

La Camera è sovrana; certamente non è stato un voto di sfiducia quello, che ha dato alla Giunta delle elezioni. E dopo ciò propongo un caldo ringraziamento, un caldo applauso al nostro Presidente, che ha condotto così felicemente e così imparzialmente i nostri lavori. (*Applausi — Commenti*).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza presentate oggi.

PAVIA, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sui criteri adottati per la sistemazione della zona monumentale di Roma e su l'osservanza dell'obbligo di sottoporre i piani di esecuzione all'esame del Ministero e suoi Uffici competenti.

« Rosadi, Guicciardini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se si intenda provvedere sollecitamente, ed in qual modo alla concessione dei mutui, di cui nella legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di case nei comuni colpiti dal terremoto 28 dicembre 1908.

« Giovanni Alessio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulla convenienza di restaurare i locali, che son sede del tribunale di Pavia, e che appaiono in condizioni di poca decenza pel lungo abbandono, in cui furono lasciati dal Governo.

« Rampoldi, Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando creda di provvedere alle deficienti con-

dizioni della stazione di Monselice, che ormai acquistò importanza di primo ordine, e se creda di sollecitamente sistemare il movimento in relazione alla viabilità degli importanti centri circostanti.

« Camerini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere quando provvederà a disciplinare la pesca degli agoni nel lago di Como, in conformità dei concordati pareri emanati dalla speciale Commissione d'inchiesta del 1907, dalla Commissione consultiva della pesca, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato.

« Cermenati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda necessario di disporre che ai treni delle linee ferroviarie Lecce-Zollino e Otranto-Zollino vengano attaccate alcune carrozze con servizio cumulativo per le due linee, in modo da risparmiare ai viaggiatori, che si recano dalle stazioni dell'una a quelle dell'altra linea, il disagio di cambiar treno a Zollino su di un percorso brevissimo.

« Tamborino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, per sapere se intenda, tenuto presente che, se il risanamento dei laghi di Ganzirri e Granatari era utile prima del disastro di Messina, si è reso ora necessario, tra le altre ragioni, pel fatto della raddoppiata popolazione ricoverata nei dintorni e nei villaggi, dare avviamento pratico e risolutivo alla annosa questione.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se furono dati affidamenti ed alcuni industriali perchè essi possano aprire ad esercitare impunemente a Venezia una bisca.

« Musatti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per assicurare la concessione dei mutui indispensabili per la ricostruzione delle case nei paesi danneggiati delle provincie di Messina e Reggio Calabria.

« De Nava, Di Sant'Onofrio, Faranda, Cutrufelli, Colonna Di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda più conveniente, nell'interesse del ministero educativo, che le medaglie relative agli otto lustri di servizio e le pensioni di benemerenzza agli insegnanti elementari siano conferite, non su domanda degli insegnanti stessi, ma in seguito a proposta e ad informazioni motivate delle autorità comunali e governative.

« Baslini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non creda contrario al disposto della legge 24 dicembre 1904, n. 689, il richiedere alle maestre, da più anni in servizio nelle scuole comunali, il diploma froebeliano nei concorsi ai posti d'ispettrici scolastiche.

« Baslini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sui contratti delle traversine di pino, e sul rifiuto della Direzione generale delle ferrovie di Stato di comprare alle stesse condizioni, ed anche a migliori condizioni, le traverse di quercia di produzione nazionale.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'eccidio di Sinopoli.

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro della guerra per conoscere quali provvedimenti intenda proporre o attuare perchè, in accordo colle parole pronunciate alla Camera nella seduta dell'11 giugno 1909, siano reintegrati nell'esercito i principi della più assoluta giustizia e la fiducia nei capi, risolvendo così la crisi morale, che ha travagliato e travaglia l'esercito, e rendendo non vana l'invocazione alla più perfetta disciplina.

« Giulio Casalini, Colonna Di Cesarò, Murri, Scalori, Brunelli, Beltrami ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiesto di rispondere subito alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Camagna, De Nava e Giovanni Alessio, che leggo:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro dei

lavori pubblici, sui criteri con cui s'intenda procedere alla fornitura del legname ai privati e agli industriali nella provincia di Reggio, nonchè allo sgombrò delle macerie ed a provvedere di baracche quelli che ancora sono senza tetto

« Camagna ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per assicurare la concessione dei mutui indispensabili per la ricostruzione delle case nei paesi danneggiati delle provincie di Messina e Reggio Calabria.

« De Nava, Di Sant'Onofrio, Faranda, Cutrufelli, Colonna Di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se si intenda provvedere sollecitamente ed in qual modo alla concessione dei mutui di cui nella legge 12 gennaio 1909, n. 12 per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di case nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Giovanni Alessio ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo alla Camera il permesso di rispondere subito alla interrogazione presentata fin da ieri dall'onorevole Camagna, ed a quelle presentate testè dagli onorevoli De Nava, Di Sant'Onofrio, Cutrufelli, Di Cesarò, Giovanni Alessio.

Intorno a ciò che forma più propriamente oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Camagna, non posso se non confermare le dichiarazioni fatte ieri durante la discussione del bilancio. Per lo sgombrò delle macerie, già disposizioni furono date perchè, per quanto riguarda le aree pubbliche, questo sgombrò sia completamente fatto a Reggio Calabria ed in altri luoghi di quella provincia. Quanto a Messina sono state date le disposizioni (e sono in corso di esecuzione), per lo sgombrò completo delle aree pubbliche nella parte bassa della città, in modo da assicurare le comunicazioni fra il piano della Giostra e quello della Mosella. (*Conversazioni ad alta voce all'estrema sinistra*).

DISANT'ONOFRIO. State zitti almeno, se non v'interessa!

Una voce all'estrema sinistra. Sono baracche elettorali. (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Perchè vorrebbe far finire male anche questa seduta?... .

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Resta impregiudicata la questione dello sgombrò delle macerie nelle aree pubbliche della parte alta della città; problema di assai difficile soluzione, perchè si collega intimamente a gravi questioni che sono ancora da risolvere ossia rispetto al piano regolatore della città ed al piano regolatore del porto. È evidente che nessuna di queste tre questioni può essere risolta indipendentemente l'una dalle altre, ma nel determinare la risoluzione dell'una, bisogna aver presente quella delle altre. Per esempio, da tecnici eminenti è stata posta innanzi l'idea di rialzare di tre metri le banchine ed il piano della città bassa; se così si decidesse, è evidente che lo sgombrò delle macerie della città alta potrebbe essere fatto in modo da agevolare l'esecuzione di tale provvedimento. Ma, fino a questo momento, la approvazione di un piano regolatore per la città di Messina era cosa immatura, perchè la Commissione sismica non aveva ancora presentato al Governo le sue conclusioni. Sollecitata dal presidente del Consiglio, essa le ha presentate negli scorsi giorni, e gli schemi dei relativi decreti reali saranno alla prima adunanza sottoposti al Consiglio dei ministri. Pertanto il divieto della fabbricazione a Messina e negli altri paesi, in cui finora era stato mantenuto, sarà tolto, ed allora si provvederà alla compilazione del piano regolatore di Messina; al quale scopo ho preso anche qualche disposizione di carattere preparatorio.

La questione delle baracche è tuttora grave. Ho già avuto occasione di dire alla Camera che, a mio parere, nessun Governo si è mai trovato di fronte, come noi, al problema gravissimo di assicurare in breve tempo riparo a più di 250,000 persone, perchè a circa tante sommano quelle ridotte senza tetto dal terribile disastro.

I nostri preventivi sono stati continuamente superati per le dolorose constatazioni di sempre maggiori necessità. Ma il Governo ha da tempo preso la deliberazione che, prima della stagione invernale, alle persone rimaste senza tetto si faccia ogni sforzo per dare un ricovero provvisorio. Il fabbisogno delle baracche da costruirsi a cura del Genio civile è, per effetto di quella deliberazione, salito da 23 mila a 28 mila baracche; cosicchè aggiungendo a queste quelle offerte dal Governo nord-americano

e dai vari Comitati, il numero complessivo delle baracche sarà di 35,700. In questo numero sono comprese molte baracche smontabili. Infatti quando gli arrivi del legname erano assai difficili e difettava il materiale per costruire sul posto un gran numero di baracche, ricorsi al partito di ordinare 9 mila baracche smontabili di cui 3 mila all'estero e 6 mila in Italia. Le prime furono consegnate all'incirca nei termini stabiliti; invece mi duole di dover dichiarare che quelle commesse in Italia non furono nella massima parte consegnate entro il tempo convenuto; e questa è la ragione per cui ancora alcuni paesi si trovano sprovvisti delle baracche, che erano loro state assegnate.

La quantità di legname acquistato è ormai giunta ad una cifra ingente: ne sono arrivati circa 220 mila metri cubi, ma con le ordinazioni in corso si sorpasseranno i 300 mila; cosicchè si sono quasi esauriti non solo in Italia, ma anche in taluni paesi di Europa, i depositi di legname; ed ormai si trova con difficoltà legname stagionato. E poichè di recente se ne dovettero protestare ben 19 mila metri cubi, perchè di cattiva qualità, si è adottato il partito di inviare addirittura all'estero i collaudatori, affinchè non abbiano da partire carichi di legname non soddisfacente.

A giudicare dell'immensa impresa, che ci incombe, giova considerare che, in proporzione ai 300 mila metri cubi di legname si dovettero e si devono acquistare tegole, lamiere ondulate ed altra specie di materiale da copertura.

Ai provvedimenti per le baracche si collegano quelli di carattere igienico, come per la fornitura d'acqua potabile e per i pozzi neri, nonchè i provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

Voglio dare agli onorevoli interroganti anche la notizia che, se al principio si dovette omettere la costruzione di cucinette nelle baracche dei minori paesi, oramai che il programma si avvicina al compimento, ho dato ordini perchè anche tutte quelle baracche ne siano provviste: altrimenti esse non avrebbero potuto essere convenientemente abitate durante la stagione invernale.

Alla fornitura di legname ai privati si provvederà con le modalità che furono stabilite dal relativo decreto e dentro determinati limiti. Invero vi dovrà pur essere un giorno nel quale sarà da sospendere come la costruzione delle baracche, così anche la somministrazione di legname. Le baracche,

sia che vengano costrutte dai privati con legnami forniti dallo Stato, sia che vengano costrutte dal Genio civile, rappresentano semplicemente un provvedimento provvisorio, un provvedimento d'urgenza; ed è oramai tempo che, pubblicate le norme edilizie e resa libera la fabbricazione, si ponga mano a costruzioni definitive. Questo stesso concetto deve indirizzare anche i provvedimenti relativi alle scuole. Fin dai primi giorni si sono ordinate apposite baracche per Messina, Reggio e per qualche altra località. Ma ora, di fronte alla richiesta di locali scolastici in una grande quantità di comuni, è ragionevole di limitarsi a provvedere pel prossimo anno in modo affatto provvisorio ed il più possibilmente economico, perchè sarebbe follia disperdere i mezzi in una impresa che non costituisce una soddisfacente, durevole soluzione. Ormai pubblicate le norme edilizie, è mestieri pensare alla costruzione stabile delle aule scolastiche. *(Benel)*

FARANDA. E per le scuole medie?

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Per le scuole medie il quesito non potrà essere risoluto se non in modo definitivo, e soltanto quando se ne abbia la possibilità. Perchè, onorevole Faranda, prima dell'inverno bisogna soprattutto assicurare il ricovero ai senza-tetto! Ora questa impresa sopra un'area di 12,000 chilometri quadrati e in confronto di 250,000 persone è una impresa immane: bisogna pertanto limitarsi a fare ciò che è assolutamente necessario, e non si può per ora provvedere a ciò che sia solamente utile.

Quanto all'oggetto particolare della interrogazione dell'onorevole De Nava e di altri colleghi, posso assicurarli a nome del Governo e in particolare del ministro del tesoro, che me ne ha dato il gradito incarico, che si sta promovendo col massimo impegno la raccolta dei capitali occorrenti all'esercizio di quel credito fondiario che è indispensabile per la ricostruzione dei paesi distrutti dal terremoto. Vi è ogni speranza di riunire in consorzio vari istituti che concorrano con adeguati mezzi all'alta impresa, e la costituzione di una sezione autonoma pel credito fondiario potrà giovare meglio di ogni altra modalità allo scopo.

Poco fa ho ricevuto numerosi rappresentanti di una associazione, di cui l'iniziativa è sorta a Milano, ma che si propone di avere carattere nazionale, e alla quale pertanto spero che il Mezzogiorno e la Sicilia

vorranno partecipare. Essa, che non ha intenti di lucro, ma mira a fini di solidarietà nazionale, vuol farsi promotrice delle ricostruzioni nelle desolate regioni. A questa associazione io non potevo certo in nome del Governo dare affidamenti di alcun monopolio, non potevo assicurare preferenze in confronto di iniziative ed imprese locali; ma le ho data esplicita assicurazione dell'appoggio morale del Governo, perchè credo indispensabile che i capitali e le attività dell'alta e della media Italia vadano ad unirsi ai capitali e alle attività dell'Italia meridionale.

Credo di aver dato risposta, per quanto le condizioni della Camera lo permettano, abbastanza completa, agli onorevoli interroganti e spero che essi ne saranno soddisfatti.

A me gode immensamente l'animo che l'ultima parola che, in questo scorcio di lavori parlamentari, mi è dato di pronunziare dal banco del Governo, sia parola di altissima simpatia per le popolazioni colpite da inenarrabile sventura, sia parola di affidamento del massimo impegno del Governo per promuovere ed aiutare la loro risurrezione economica! (*Vivissime approvazioni*).

PANTANO. Intanto il problema rimane completamente insoluto! E questo è un fatto che rimane innanzi al paese!

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE NAVA. Convengo pienamente con l'onorevole ministro Bertolini che la vera soluzione del problema non consiste tanto nella costruzione dei ricoveri provvisori, quanto nella ricostruzione definitiva degli abitati e delle case. Per questo ho presentato, insieme coi colleghi di Reggio Calabria e di Messina, la interrogazione, rivolta a sapere se gli affidamenti già dati dal Governo alle diverse rappresentanze qui venute, e cioè che si procederà alla costituzione di un ente per la concessione dei mutui necessari per le opere di ricostruzione, saranno seguiti presto dal fatto, poichè allora soltanto quelle desolate popolazioni potranno riacquistare la tranquillità perduta.

Le assicurazioni, che ha dato ora l'onorevole Bertolini, ci lasciano sperare che il Governo, benchè la Camera ora si chiuda, provvederà con decreto-legge a questa impellente necessità, avvalendosi delle facoltà accordate dalla legge del 12 gennaio di quest'anno. Se il Governo tardasse, temo molto del malcontento di quei paesi.

Non entro in altri particolari. Aggiungo soltanto che per affrettare la ricostruzione

delle case e degli abitati, conviene disciplinare meglio la materia concernente i piani regolatori e di ampliamento, determinando un'azione concorde e continua tra la rappresentanza del Governo e quella degli enti locali.

Dopo di ciò non mi rimane che di ringraziare l'onorevole ministro per il pensiero gentile, che ha avuto, di rivolgere nobili parole a quelle desolate popolazioni, nel momento in cui la Camera chiude i suoi lavori. E mi auguro che quelle parole significhino promessa solenne che il Governo provvederà efficacemente ai loro bisogni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio Giovanni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALESSIO GIOVANNI. Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole De Nava e rivolgo anch'io parole di ringraziamento al Governo per quello che ha fatto e promette di fare.

Mi permetto solo di insistere sempre più sopra le concessioni di mutui per i fabbricati, senza dei quali non è possibile quello cui tutti aspiriamo, cioè la completa ricostruzione degli abitati in modo sollecito.

Vorrei che l'affidamento fosse tale che nel mese venturo potesse costituirsi questo ente in modo da cominciare le sue operazioni prima dell'inverno, giacchè altrimenti i numerosi senza-tetto che ancora vi sono non avranno modo di essere al riparo, non essendo possibile avere nuove baracche. Questo è l'augurio che io faccio.

PRESIDENTE. L'onorevole Camagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMAGNA. La mia interrogazione ha voluto essere un grido di allarme, perchè, mentre il Governo ha fatto quanto era possibile fin dal primo giorno e continuerà a fare quello che è necessario, è esatto che laggiù i provvedimenti non arrivano al punto da soddisfare le esigenze di tutti.

Se si sono fatte diecimila baracche e ne occorrono trentamila, è evidente che ventimila persone grideranno, e saranno malcontente, perchè prive di quel tetto che altre diecimila persone hanno. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Voci. Non sono affatto diecimila.

CAMAGNA. Io ho fatto un'ipotesi sul numero delle baracche; non ho voluto citare una cifra certa.

PRESIDENTE. Lasci andare, non raccolga le interruzioni, non ne è il momento

CAMAGNA. Se l'onorevole ministro ha parlato di una quantità enorme di legname mandato, ciò non esclude il fatto positivo che dall'aprile ad oggi tutti i cittadini, che ebbero concessione del legname per costruirsi baracche a proprie spese (il che è un vantaggio per lo Stato che non paga la mano d'opera), tutti questi cittadini, che poi dovranno pagare il legname (poichè esso non è regalato, ma si paga posticipatamente), non hanno avuto una sola tavola.

L'onorevole ministro dice che bisogna dare termine alla concessione del legname, e sia pure; ma coloro che hanno già i buoni di concessione e vedono che il legname non arriva mai, sono malcontenti, e bisogna riconoscere che hanno certamente ragione.

D'altra parte, se per Reggio (prima ho fatto una cifra ipotetica, ma ora faccio una cifra positiva) si sono costruite mille baracche e ne occorrono altre tremila, se ci sono cioè tremila famiglie senza tetto, è evidente che il malcontento è giustificato.

Ma non bisogna occuparsi solamente della popolazione di Reggio: io mi riporto a quei paesi montani del mandamento di Calanna che non hanno fino a questo momento una sola tavola, una sola baracca.

BELTRAMI. E non la vedranno mai.

CAMAGNA. Io non faccio il profeta.

L'inverno sopraggiunge, ed il settembre già è imminente; ai paesi montani non è arrivata ancora una tavola, non una baracca.

Ora l'onorevole ministro dà affidamento che provvederà; io prendo atto di questo affidamento, e non desidero di meglio che vederlo attuato.

In quanto allo sgombrò, è doloroso constatare che a Reggio si sgombrano molto a rilente le macerie dalle strade; ma quando queste saranno sgombrate, non si sarà risolto il problema, perchè si avrà la circolazione nelle strade, ma non si avrà il terreno su cui costruire.

Verranno presto le norme per le nuove costruzioni; ma, quando queste saranno venute, i terreni su cui si deve costruire, i terreni che si potevano occupare, saranno stati già occupati dalle baracche; e se il piano della città distrutta non si potrà occupare, dove sorgerà allora la nuova città? Evidentemente si tratta di un problema, che bisogna risolvere sin da ora.

Lo sgombrò delle macerie dalle strade dovrebbe essere accelerato, ma ad esso dovrebbe succedere l'immediato, urgentissimo sgombrò dell'intera città.

Ed io penso — per evitare ciò che è facile

prevedere, cioè il massimo prezzo delle aree, che potranno poi essere quelle su cui sorgerà la nuova città — io penso che il Governo dovrebbe sin da ora espropriare tutti quei suoli non ancora espropriati, per rivenderli poi a giusto prezzo a' cittadini; altrimenti tutti coloro che avevano il terzo e il secondo piano non potranno trovare posto e luogo per fabbricare.

E finisco, perchè il mio concetto è ben semplice, benchè doloroso, quello di dire al Governo che vi è malcontento, che questo malcontento, mentre per la buona volontà del Governo non sarebbe giustificato, è giustifichissimo per la mancata esecuzione. (*Interruzioni all'estrema*).

PRESIDENTE. Cerchi di concludere.

BELTRAMI. Buttate a mare gli speculatori!

CAMAGNA. Io non li ho mai conosciuti e non li conosco, gli speculatori.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non li può conoscere nemmeno l'onorevole Beltrami, perchè non ve ne sono.

CAMAGNA. Mi ricordo di una parola detta da un collega, quando io non era ancora in quest'aula, alludendo alle funzioni del Genio civile. L'opera del Genio civile, specialmente in Reggio, sembra fatta apposta per dimostrare che il Governo non se ne interessa. Questo io ho detto, ho scritto all'onorevole ministro Bertolini, lo dico adesso in piena Camera. (*Voci all'estrema*. Chi parla!)

CAMAGNA. Sono io che parlo, e che dico la verità di fronte a coloro che non la conoscono.

PRESIDENTE. Onorevole Camagna, la sua interrogazione è limitata.

CAMAGNA. Concludo col dire che il ministro deve far sì che il Genio civile adoperi tutta l'opera sua a pro di quelle popolazioni, mentre finora a Reggio non ha fatto completamente il proprio dovere.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera, come di consueto, il permesso di ricevere le relazioni, che durante le vacanze saranno presentate.

(*Così è stabilito*).

Per la inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli in Brescia.

PRESIDENTE. Debbo ora avvertire la Camera che la Presidenza è stata invitata già da lungo tempo, e cioè fin da quando avvenne l'inaugurazione del busto in ricordo

di Giuseppe Zanardelli a Maderno, ad assistere all'inaugurazione del monumento che pure alla memoria dell'illustre estinto sarà eretto in Brescia.

La inaugurazione avrà luogo nel mese di settembre.

Dichiaro, come già dissi allora, che la Camera, se non vi sono osservazioni in contrario, sarà rappresentata dalla Presidenza; e vi andrò anch'io. (*Approvazioni*).

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	225
Voti contrari	24

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia:

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	224
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

Istituzione di una scuola normale femminile a Reggio Calabria e di una scuola normale maschile a Catanzaro:

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	225
Voti contrari	24

(*La Camera approva*).

Organico della Direzione generale dei telefoni:

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	216
Voti contrari	33

(*La Camera approva*). — (*Commenti*).

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie:

Presenti e votanti	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	226
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aliberti — Amato — Amici — Ancona — Angiolini — Aprile — Are — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baldi — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bignami — Bolognese — Bonicelli — Boselli — Brunelli — Buccelli — Buonvino.

Cabrinj — Caetani — Calissano — Calisse — Calleri — Calvi — Camagna — Camera — Camerini — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cesia — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Ciccotti — Cinati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Conflenti — Congiu — Coris — Cosentini — Cottafavi — Crespi Silvio — Cutrufelli.

Da Como — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Dell'Are-nella — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — Dentice — De Tilla — Di Bagno — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovesenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Faustini — Fede — Ferraris Carlo — Fortis — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Giaccione — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Graf-fagni — Guarracino — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Leali — Lembo — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini

Pasquale — Loero — Longinotti — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magni — Malcangi — Mancini Camillo — Manna — Marazzi — Marcello — Marsaglia — Marsengo Bastia — Masi — Matera — Maury — Mazza — Medici — Mendaia — Mezzanotte — Milana — Miliani — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montrésor — Montù — Morelli Enrico — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Murri — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Niccolini — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pantano — Papadopoli — Paratore — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Pellicano — Perron — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Ravenna — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rocco — Romanin-Jacur — Romeo — Rossi Eugenio — Roth — Ruggiero — Ruspoli.

Sanarelli — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Squitti.

Talamo — Tamborino — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Toscano — Trapanese — Turati.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Venditti — Venzi — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Bettoni.
Cameroni — Campi — Colosimo — Cornaggia.
Degli Occhi.
Gallina Giacinto — Gerini — Girardi.
Marcello — Muratori.
Pais-Serra — Pini.
Raggio — Rebaudengo.
Salvia.
Toscanelli.
Ventura.

Sono ammalati:

Abbate — Abignente.
Caccialanza — Cappelli.
Daneo.
Martini — Modestino.
Ottavi.
Pastore.

Assenti per ufficio pubblico:

Loero.
Morando.

PRESIDENTE. Ed ora, onorevoli colleghi, rinnovo a tutti il mio saluto. La Camera sarà convocata a domicilio. (*Applausi, anche dalla tribuna della stampa, che si rinnovano quando l'onorevole Presidente esce dall'aula.*)

La seduta termina alle ore 19.5.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1909 — Tip. della Camera dei Deputati.

